



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 184/10

di iniziativa del Consigliere G. GRAZIANO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30.
Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei
funghi epigei ed ipogei freschi e conservati."

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/11/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/11/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/11/2016

Testo a confronto

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 pag. 4
Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Normativa nazionale

Legge. 23 agosto 1993, n. 352 pag. 30
Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. pag. 39
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

Normativa regionale

Legge Regionale CALABRIA 26 novembre 2001, n. 30 pag. 51
Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Normativa comparata

Legge Regionale UMBRIA 9 aprile 2015, n. 12 (ART. 3 E DA 99 A 136) pag. 88
Testo unico in materia di agricoltura

Legge Regionale LIGURIA 11 luglio 2014, n. 17 pag. 110
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei

Legge Regionale Lombardia 5-12-2008 n. 31 (Artt. 96-130) pag. 125
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

Legge Regionale MOLISE 19 febbraio 2008, n. 4 pag. 149
Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.

Legge Regionale PIEMONTE 17 dicembre 2007, n. 24 pag. 166
Tutela dei funghi epigei spontanei

Legge Regionale CAMPANIA 24 luglio 2007, n. 8 pag. 180
Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati

Legge Regionale ABRUZZO 8 novembre 2006, n. 34 pag. 192
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Legge Regionale SICILIA 1 febbraio 2006, n. 3 pag. 222
Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi

epigei spontanei.

Legge Regionale PUGLIA 25 agosto 2003, n. 12 pag. 228

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376

Legge Regionale MARCHE 25 luglio 2001, n. 17 pag. 243

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2000, n. 12 pag. 259

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza.

Legge Regionale BASILICATA 14 dicembre 1998, n. 48 pag. 268

Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.

L.R. LAZIO 5 agosto 1998, n. 32 pag. 280

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco

Legge Regionale VENETO 19 agosto 1996, n. 23 pag. 294

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati

Legge Regionale EMILIA ROMAGNA 2 aprile 1996, n. 6 pag. 308

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352

Testo a fronte



Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata
dalla proposta di legge n. 184/10[^]**

Novembre 2016

<p align="center">Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30</p> <p>Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati</p>	<p align="center">Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata dalla proposta di legge n. 184/10[^]</p>
<p align="center">Art. 5 ter <i>Permessi regionali di autorizzazione</i></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p>a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni.</p>	<p align="center">Art. 5 ter <i>Permessi regionali di autorizzazione</i></p> <p>1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:</p> <p>a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni, delle Riserve Regionali o degli Enti Parco, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50%</p>

~~b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36.~~

se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni, delle Riserve Regionali o degli Enti Parco, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, i Comuni, le Riserve Regionali, gli Enti Parco e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in

corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36.

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in

<p>possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.</p> <p>2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.</p> <p>3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:</p> <p>a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;</p> <p>b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;</p> <p>c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>	<p>possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.</p> <p>2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.</p> <p>3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:</p> <p>a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;</p> <p>b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;</p> <p>c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alla Regione che li destina ai Comuni, alle Riserve Regionali ed agli Enti Parco per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>

Art. 6*Associazioni micologiche - Albo regionale.*

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;

d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);

e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;

f) adesione ad organismi micologici nazionali.

4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è

Art. 6*Associazioni micologiche - Albo regionale.*

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;

d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);

e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;

f) adesione ad organismi micologici nazionali.

4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è

<p>iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>	<p>iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con la Regione nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie munite di Decreto di Giuramento rilasciato dal Prefetto della Provincia di competenza.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con la Regione anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Commercializzazione dei funghi.</i></p> <p>1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) disposti in singolo strato e non pressati;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Commercializzazione dei funghi.</i></p> <p>1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) disposti in singolo strato e non pressati;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;</p> <p style="padding-left: 40px;">e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non</p>

invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente

invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente

<p>conservato.</p> <p>5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.</p> <p>6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.</p> <p>7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.</p>	<p>conservato.</p> <p>5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.</p> <p>6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.</p> <p>7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.</p> <p>8. La documentazione e le modalità di conduzione dell'attività di vendita sono soggetti comunque a controllo in ogni momento da parte degli organi deputati al controllo citati nei successivi articoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Comitato tecnico.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.</p> <p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla <i>legge 23 agosto 1993</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Comitato tecnico.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.</p> <p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla <i>legge 23 agosto 1993</i></p>

n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

~~3. Il Comitato tecnico è composto da:~~

- ~~a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'agricoltura;~~
- ~~b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente;~~
- ~~c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;~~
- ~~d) un rappresentante dell'Orto botanico dell'università;~~
- ~~e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;~~
- ~~f) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;~~
- ~~g) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;~~
- ~~h) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;~~
- ~~i) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale.~~

n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;**
 - b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;**
 - c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;**
 - d) un esperto in Scienze Agrarie o Forestali;**
 - e) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri (Istituendo Nucleo Tutela Forestale-Agroalimentare);**
 - f) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;**
 - g) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;**
 - h) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale;**
 - i) un rappresentante designato dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.**
- Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura.**

<p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>	<p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Vigilanza.</i></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.</p> <p>2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.</p> <p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Vigilanza.</i></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di qualsiasi Forza di Polizia Statale, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, , alle Guardie giurate micologiche volontarie ed alle Guardie Giurate Eco-Zoofile munite di Decreto rilasciato dal Prefetto della Provincia di Competenza, alle Guardie ecologiche Regionali, agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.</p> <p>2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.</p> <p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p>

Art. 14
Sanzioni.

~~1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.~~

Art. 14
Sanzioni.

1. Le violazioni delle norme del presente titolo comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 3 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.

b) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 4 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.

c) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 5 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.

d) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo S Bis della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 25 ad un massimo di € 258 euro.

e) Per la raccolta dei funghi senza autorizzazione Regionale di qualsiasi tipo sia essa a scopo amatoriale, Professionale, Scientifica e Turistica, o con autorizzazione scaduta si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 30 ad un massimo di € 180 euro.

f) Per la dimenticanza dell'Autorizzazione Regionale di qualsiasi tipo sia essa a scopo amatoriale, Professionale, Scientifica e Turistica si

~~2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.~~

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,64, dimezzata del 50% previa esibizione della documentazione richiesta dagli organi Accertatori entro i giorni indicati nel corpo del Verbale di accertamento Amministrativo.

g) Per la raccolta dei funghi effettuata senza avere con se un documento di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64;

h) Per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea (cocco od ovulo) allo stato di ovolo chiuso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 30,00 comunque fino ad un massimo di € 1.000.

i) E' previsto altresì il sequestro amministrativo sia degli attrezzi da raccolta oggetto di violazione che dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie con distruzione degli stessi sul posto previa compilazione di un Verbale di Sequestro Amministrativo e contestuale avvenuta distruzione da allegare al Corpo del Procedimento Amministrativo in atto.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'art. 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con somma fissa di Euro 652 o eventualmente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 della

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura

Legge 352 del 23 agosto 1993.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura

dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'*articolo 18 della legge n. 689 del 1981*.

~~9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.~~

10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

Art. 22
Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufole coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'*articolo 18 della legge n. 689 del 1981*.

9. Il prodotto raccolto e sequestrato può essere confiscato e deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza previa relazione di Commestibilità da parte dell'Ispettorato Micologico competente per Territorio.

10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.

11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

Art. 22
Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufole coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

~~B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del~~

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per

~~progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.~~

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

~~D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.~~

tramite dei propri Uffici periferici effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto lo stesso Dipartimento autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici periferici verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorio/mente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque

~~2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.~~

~~3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.~~

~~4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.~~

~~5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.~~

~~6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.~~

rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici appartenenti agli Enti Sub-Regionali ARSAC o CALABRIA VERDE. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

~~3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.~~

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Dipartimento Regionale Agricoltura entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Dipartimento Regionale Agricoltura a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

~~6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.~~

<p>7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Consorzi volontari.</i></p> <p>1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.</p> <p>2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.</p> <p>3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Consorzi volontari.</i></p> <p>1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.</p> <p>2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.</p> <p>3. Il Dipartimento Regionale Agricoltura approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'art. 22.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.</i></p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.</i></p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici)</p>

~~un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.~~

~~2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.~~

~~3. La Commissione è composta da:~~

~~— un rappresentante della Comunità montana che la presiede;~~

~~— un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;~~

~~— un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;~~

~~— un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;~~

~~— un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;~~

~~— un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori~~

anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dal Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici Periferici competenti per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso il Dipartimento Regionale Agricoltura e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

- un rappresentante dell'Arma Dei Carabinieri (Istituendo Nucleo Tutela Forestale-Agroalimentare);

- un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello Regionale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 6;

- un rappresentante delle associazioni dei

<p>riconosciute, se esistenti.</p> <p>4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.</p> <p>5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).</p> <p>6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.</p> <p>7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.</p> <p>8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>raccoglitori riconosciute, se esistenti.</p> <p>4. Un dipendente del Dipartimento Agricoltura svolge le funzioni di segretario della Commissione.</p> <p>5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).</p> <p>6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.</p> <p>7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.</p> <p>8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Tesserino di idoneità.</i></p> <p>1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Tesserino di idoneità.</i></p> <p>1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede al Dipartimento Agricoltura il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni</p>

<p>possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.</p> <p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>	<p>14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.</p> <p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso il Dipartimento Regionale Agricoltura è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Calendario di raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Calendario di raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo;</p> <p style="padding-left: 40px;">c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al</p>

15 marzo;

d. Tuber aestivum: dal 1° giugno al 30 novembre;

e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;

g. Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;

h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;

i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

~~3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.~~

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita

15 marzo;

d. Tuber aestivum: dal 1° giugno al 30 novembre;

e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;

g. Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;

h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;

i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Regionale Agricoltura e sentiti i soggetti di cui all'art. 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita

<p>la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>	<p>la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>Importo relativo all'abilitazione.</i></p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 ter, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>Importo relativo all'abilitazione.</i></p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Il 60% alla Regione ai fini dell' istruttoria di rilascio dei tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.</p>

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

d. E' previsto altresì il sequestro amministrativo dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie con distruzione degli stessi sul posto previa compilazione di un Verbale di Sequestro Amministrativo e contestuale avvenuta distruzione da allegare al Corpo del Procedimento Amministrativo in atto.

e. Il prodotto raccolto e sequestrato può essere confiscato e deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza previa relazione di Comestibilità da parte dell'Ispettorato Micologico

~~2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.~~

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

competente per Territorio.

2. Per la dimenticanza dell'Autorizzazione Regionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,64, dimezzata del 50% previa esibizione della documentazione richiesta dagli organi Accertatori entro i giorni indicati nel corpo del Verbale di accertamento Amministrativo.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

L. 23 agosto 1993, n. 352 ⁽¹⁾.

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215.

Capo I - Raccolta dei funghi

1. 1. Le regioni, ai sensi dell'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*, e degli *articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

2. 1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

3. 1. Al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

4. 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini ed alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

2. Le regioni vietano la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

5. 1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvocolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

7. 1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.

2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni o delle comunità montane competenti per territorio.

8. 1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l'assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

9. 1. [Al fine della tutela della salute pubblica, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, organizzano, nell'ambito delle unità sanitarie locali, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici), avvalendosi anche, in via transitoria e comunque escludendo l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale] ⁽²⁾.

2. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(2) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

10. 1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

11. [1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.

2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) , e prestare giuramento davanti al prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione] ⁽³⁾.

(3) L'[art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#), ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

12. 1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

13. 1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Capo II - Commercializzazione dei funghi

14. [1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. La vendita dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli] ⁽⁴⁾.

(4) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

15. [1. La vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità previste dal regolamento locale d'igiene] ⁽⁵⁾.

(5) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

16. [1. È consentita la commercializzazione delle seguenti specie e varietà di funghi freschi spontanei:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus cibarius*;

c) *Cantharellus lutescens*;

d) *Amanita caesarea*;

e) *Morchella* (tutte le specie);

f) *Clitocybe gigantea*, *nebularis*, *geotropa*;

g) *Tricholoma georgii*;

h) *Pleurotus eringii*;

i) *Armillaria mellea*.

2. L'elenco di cui al comma 1 è integrato con altre specie riconosciute idonee alla commercializzazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽⁶⁾.

(6) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

17. [1. Con la denominazione di «funghi secchi» possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie e varietà:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus edulis*, *Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus* (tutte le specie);

c) *Agaricus bisporus*;

d) *Marasmius oreades*;

e) *Auricularia auricula-judae*.

2. Possono essere altresì poste in commercio altre specie riconosciute eduli con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la denominazione di «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

4. È obbligatoria nell'etichettatura dei funghi secchi la dizione: «Contenuto conforme alla legge».

5. La denominazione di vendita deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche che sono fissate, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato] ⁽⁷⁾.

(7) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

18. [1. I funghi secchi sono venduti, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico del fungo contenuto, in confezioni chiuse, con almeno la metà di una facciata trasparente, in modo da consentire il controllo del contenuto, ai sensi della [legge 30 aprile 1962, n. 283](#) , e successive modificazioni, e del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#) .

2. Ogni confezione deve contenere funghi della stessa specie.

3. Le imprese e i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'[articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283](#) , e successive modificazioni, anche le generalità del perito od esperto nella materia, regolarmente iscritto al ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, sotto il cui controllo avvengono la lavorazione ed il confezionamento. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il termine di dodici mesi dalla data suddetta.

4. I contravventori alle disposizioni di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione] ⁽⁸⁾.

(8) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

19. [1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini) che abbiano caratteristiche merceologiche classificabili come *extra* (sezioni intere e carne perfettamente bianca). Tali funghi sono posti in vendita previa autorizzazione rilasciata dal comune, sentita la commissione di cui all'[articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426](#) .

2. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 17, comma 5] ⁽⁹⁾.

(9) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

20. [1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le gamme di quantità e di capacità nominali dei contenitori per i preimballaggi di funghi secchi.

2. Il valore di umidità del prodotto preimballato non può essere superiore al 12 per cento \pm 2 m/m] ⁽¹⁰⁾.

(10) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

21. [1. I funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, sottovuoto, al naturale, congelati, surgelati, o altrimenti preparati debbono appartenere a specie facilmente riconoscibili e ben conservabili. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

2. Su ogni confezione sono riportati in modo facilmente visibile i nomi scientifici delle specie di funghi contenute e le rispettive quantità, espresse percentualmente in ordine decrescente, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, come sostituito dall'*articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 441*, e dell'*articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109*] ⁽¹¹⁾.

(11) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

22. [1. Per ogni specie fungina destinata alla conservazione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, l'unità sanitaria locale competente rilascia, previo accertamento dei requisiti previsti dalla presente legge, apposita autorizzazione, i cui estremi sono indicati sull'etichetta del prodotto conservato.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio nazionale] ⁽¹²⁾.

(12) L'art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l'art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.

23. 1. La violazione delle norme di cui al presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4, comporta l'applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376.**Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Vista la [legge 22 febbraio 1994, n. 146](#), e, in particolare, l'art. 50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'[art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86](#), possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;

Vista la [legge 9 marzo 1989, n. 86](#), recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto l'[art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), recante attuazione delle direttive 85/395/CE e 89/396/CE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), recante le norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Ritenuta la necessità di modificare alcune norme della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), allo scopo di conformare la disciplina dei funghi epigei ai principi e alle norme di diritto comunitario e assicurare la tutela della salute umana;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

Emana il seguente regolamento:

1. Ispettorati micologici. Art. 9, comma 1, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità ⁽²⁾.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

(2) Per i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato di cui al presente comma vedi il *D.M. 29 novembre 1996, n. 686*.

2. Vendita di funghi freschi spontanei. Art. 14, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano.
3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

3. Certificazione sanitaria. Art. 15, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
-

4. Commercializzazione delle specie di funghi. Art. 16, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all'allegato I ⁽³⁾.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l'elenco delle specie di cui all'allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

(3) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'*O.M. 20 agosto 2002* (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

5. Denominazione «funghi secchi». Art. 17, legge 23 agosto 1993, n. 352.

1. Con la denominazione di «funghi secchi» si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12%+2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

a) *Boletus edulis* e relativo gruppo (*Boletus pinicola*, *Boletus aereus*, *Boletus reticulatus*);

b) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);

c) *Agaricus bisporus*;

d) *Marasmius oreades*;

e) *Auricularia auricula-judae*;

f) *Morchella* (tutte le specie);

g) *Boletus granulatus*;

- h) *Boletus luteus*;
- i) *Boletus badius*;
- l) *Craterellus cornucopioides*;
- m) *Psalliota hortensis*;
- n) *Lentinus edodes*;
- o) *Pleurotus ostreatus*;
- p) *Lactarius deliciosus*;
- q) *Amanita caesarea*.

2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché quelle provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.

3. I funghi secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore a 12 mesi dal confezionamento.

5. L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare, a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:

- a) impurezze minerali, non più del 2% m/m;
- b) impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m;
- c) tramiti di larve di ditteri micetofili, non più del 25% m/m;
- d) funghi anneriti, non più del 20% m/m.

6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualificative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1996 ⁽⁴⁾.

(4) Le menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi sono state stabilite con [D.M. 9 ottobre 1998](#).

6. Confezionamento dei funghi. Art. 18, [legge 23 agosto 1993, n. 352](#).

1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all'art. 5, comma 6.

2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all'[art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283](#), e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l'identificazione delle specie di cui all'art. 5.

Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.

3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

7. Funghi porcini. Art. 19, [legge 23 agosto 1993, n. 352](#).

1. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo (porcini), di cui all'art. 5, comma 1.

2. Con la denominazione «funghi porcini» possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo.

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 2.

8. Gamme di quantità nominale. Art. 20, [legge 23 agosto 1993, n. 352](#).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.

2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Trattamento dei funghi. Art. 21, [legge 23 agosto 1993, n. 352](#).

1. I funghi delle specie elencate nell'allegato II possono essere conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati ⁽⁵⁾.
2. L'elenco di cui all'allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d'origine.
4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del *Clostridium botulinum*, e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti ad impedire la germinazione delle spore.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.
6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

(5) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'[O.M. 20 agosto 2002](#) (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

10. Etichettatura dei funghi.

1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), recante: «Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari».
2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.
3. L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
4. La dicitura «ai funghi» o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

11. Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'[art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

12. Norme transitorie.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tuttavia è consentita l'utilizzazione di etichette ed imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.

13. Norme finali.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia: [l'art. 9, comma 1, l'art. 11, l'art. 14, l'art. 15, l'art. 16, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21 e l'art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352](#).

Allegato I ⁽⁶⁾

(previsto dall'art. 4, comma 1, primo capoverso)

- 1) *Agaricus arvensis*;
- 2) *Agaricus bisporus*;
- 3) *Agaricus bitorquis*;
- 4) *Agaricus campestris*;

- 5) *Agaricus hortensis*;
- 6) *Amanita caesarea*;
- 7) *Armillaria mellea*;
- 8) *Auricularia auricularia judae*;
- 9) *Boletus aereus*;
- 10) *Boletus appendicolatus*;
- 11) *Boletus badius*;
- 12) *Boletus edulis*;
- 13) *Boletus granulatus*;
- 14) *Boletus impolitus*;
- 15) *Boletus luteus*;
- 16) *Boletus pinicola*;
- 17) *Boletus regius*;
- 18) *Boletus reticulatus*;
- 19) *Boletus rufa*;
- 20) *Boletus scabra*;
- 21) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- 22) *Clitocybe geotropa*;
- 23) *Clitocybe gigantea*;
- 24) *Craterellus cornucopioides*;
- 25) *Hydium repandum*;
- 26) *Lactarius deliciosus*;
- 27) *Leccinum* (tutte le specie);
- 28) *Lentinus edodes*;

- 29) *Macrolepiota procera*;
- 30) *Marasmius oreades*;
- 31) *Morchella* (tutte le specie);
- 32) *Pleurotus cornucopiae*;
- 33) *Pleurotus eryngii*;
- 34) *Pleurotus ostreatus*;
- 35) *Pholiota mutabilis*;
- 36) *Pholiota nameko mutabilis*;
- 37) *Psalliota bispora*;
- 38) *Psalliota hortensis*;
- 39) *Tricholoma columbetta*;
- 40) *Tricholoma equestre* ⁽⁶⁾;
- 41) *Tricholoma georgii*;
- 42) *Tricholoma imbricatum*;
- 43) *Tricholoma portentoso*;
- 44) *Tricholoma terreum*;
- 45) *Volvariella esculenta*;
- 46) *Volvariella valvacea*;
- 47) *Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)*;
- 48) *Pleurotus eringii*;
- 49) *Stropharia rugosoannulata*.

(6) Il Ministero della salute con [Comunicato 8 ottobre 2005](#) (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235) ha reso noto che la giunta regionale della Valle d'Aosta, con deliberazione n. 2727 del 26 agosto 2005, ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati di cui al presente allegato con le

sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta:

Albatrellus confluens

Albatrellus ovinus

Albatrellus pes-caprae

Hydnum rufescens

Lactarius deterrimus

Lactarius salmonicolor

Lactarius sanguifluus

Lagermannia gigantea

Russula aurea

Russula mustelina

Russula vesca

Russula virescens.

(7) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'[O.M. 20 agosto 2002](#) (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Allegato II

(previsto dall'art. 9, comma 1, primo capoverso)

1) *Agaricus arvensis*;

2) *Agaricus bisporus*;

3) *Agaricus campestris*;

4) *Amanita caesarea*;

5) *Armillaria mellea*;

6) *Auricularia auricola-judae*;

- 7) *Boletus aereus*;
- 8) *Boletus badius*;
- 9) *Boletus edulis*;
- 10) *Boletus granulatus*;
- 11) *Boletus luteus*;
- 12) *Boletus pinicola*;
- 13) *Boletus reticulatus*;
- 14) *Cantharellus* (tutte le specie escluse *subcibarius*, *tubaeformis* varietà *lutescens* e *muscigenus*);
- 15) *Clitocybe gigantea*;
- 16) *Clitocybe geotropa*;
- 17) *Craterellus cornucopioides*;
- 18) *Hydnum repandum*;
- 19) *Lactarius deliciosus*;
- 20) *Lentinus edodes*;
- 21) *Macropiota procera*;
- 22) *Marasmius oreades*;
- 23) *Morchella* (tutte le specie);
- 24) *Pholiota mutabilis*;
- 25) *Pholiota nameko mutabilis*;
- 26) *Pleurotos ostreatus*;
- 27) *Psalliota hortensis*;
- 28) *Psalliota bispora*;
- 29) *Tricholoma columbetta*;
- 30) *Tricholoma equestre* ⁽⁸⁾;

- 31) *Tricholoma georgii*;
 - 32) *Tricholoma imbricatum*;
 - 33) *Tricholoma portentoso*;
 - 34) *Tricholoma terreum*;
 - 35) *Volvariella volvacea*;
 - 36) *Volvariella esculenta*;
 - 37) *Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)*;
 - 38) *Pleurotus eringii*;
 - 39) *Stropharia rugosoannulata*.
-

(8) Per il divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del presente fungo vedi l'[O.M. 20 agosto 2002](#) (Gazz. Uff. 28 agosto 2002, n. 201), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

L.R. CALABRIA 26 novembre 2001, n. 30 ⁽¹⁾.**Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati ⁽²⁾**⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2001, n. 104, supplemento straordinario n. 1.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, primo alinea, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il titolo originario era così formulato: «Norme per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati.».

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 settembre 2003, n. 753*.

TITOLO I**Raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati ⁽⁴⁾****Art. 1***Finalità.*

1. Per il raggiungimento delle finalità generali dell'ambiente e della biodiversità e di prevenzione della salute pubblica la presente legge detta norme per la difesa della flora spontanea e regola la raccolta, la commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 23 agosto 1993, n. 352*, "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal *D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" ⁽⁵⁾.

(4) Titolo aggiunto (comprendente gli articoli da 1 a 16 già presenti) dall'art. 1, comma 1, secondo alinea, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

(5) Comma così modificato dall'art. 2, *L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 2*Disposizioni e divieti.*

1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vigono le seguenti disposizioni:

a) è vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità della stessa e la flora spontanea di rilevante interesse floristico, ecologico e monumentale ⁽⁶⁾;

b) nella raccolta dei funghi commestibili vanno osservate le norme di cui ai successivi articoli del presente titolo ⁽⁷⁾;

c) è vietato raccogliere, asportare, danneggiare, detenere anche in parte, nonché commerciare sia allo stato fresco che secco la flora spontanea a protezione assoluta di cui all'allegato A;

d) è altresì vietato ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione dei biotopi, di cui all'allegato B);

e) per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovolo chiuso ⁽⁸⁾.

(6) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

(7) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

(8) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 3, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

Art. 3

Raccolta dei funghi.

1. È consentita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili e maturi il cui diametro della cappella abbia raggiunto le dimensioni minime di seguito specificate per ciascuna specie, fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo del gruppo abbia raggiunto le dimensioni minime richieste:

- *Amanita caesarea* (Ovolo buono), cm 5 (cinque);
- *Boletus edulis* e relativo gruppo (Porcini), cm 4 (quattro);
- *Macrolepiota procera* e simili (Mazza di tamburo), cm 10 (dieci);
- *Agaricus campestris* e simili (Prataioli), cm 4 (quattro);
- *Russula virescens* e altre russule commestibili (Verdone, etc.), cm 4 (quattro);
- *Clitocybe geotropa* (Agarico geotropo), cm 4 (quattro);
- per tutte le altre specie delle quali è consentita la raccolta, la dimensione minima è di cm 3 (tre).

Il regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 potrà prevedere modifiche ed aggiunte al presente comma.

2. La raccolta dei funghi non commestibili è consentita solo per comprovati scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati, esenti da divieti e solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristiche-venatorie la raccolta è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

4. La raccolta è riservata ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni, in possesso di un documento di identità valido e dell'apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5-ter. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso della apposita tessera autorizzativa. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione ⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 4, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Raccolta dei funghi. 1. È consentita la raccolta di funghi (corpi fruttiferi) maturi, individuati con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al successivo articolo 10.

2. È consentita la raccolta di funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

3. La raccolta dei funghi è consentita entro il limite massimo previsto dall'articolo 4, comma 1 della legge 23 agosto 1993, n. 352. Tuttavia, la Regione, sentito il comitato di cui all'articolo 10 della presente legge, può prevedere una deroga fino a dieci chilogrammi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1° della citata legge n. 352/1993. Per coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il loro reddito, non vi sono vincoli quantitativi. Tale agevolazione si applica alle seguenti categorie:

- a) coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. La raccolta dei funghi è consentita solo nelle ore diurne. All'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agroturistiche venatorie la raccolta dei funghi è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

5. La raccolta è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa regionale di cui al successivo articolo 5, comma 1 [Il presente comma, ai sensi dell'*art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24*, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003].

6. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui al seguente articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura dispone la sospensione della raccolta dei funghi nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.».

Art. 4

Modalità di raccolta.

1. Nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3. È vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo (carpoforo).

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

5. È vietata la raccolta delle specie fungine dichiarate rare e/o in pericolo di estinzione, di cui all'allegato D) alla presente legge, salvo che per comprovate esigenze di ricerca scientifica, convegni di studio e mostre micologiche. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione ⁽¹⁰⁾.

(10) Comma aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 5

Quantitativo di raccolta.

1. La raccolta è consentita entro il limite massimo giornaliero di 3 (tre) Kg di cui all'*articolo 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352*, recante: «Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» fatta eccezione per quelle specie che con un unico esemplare, o perché concresciuti in un solo cespo, superino tale limite.

2. Il limite dei 3 (tre) Kg può essere superato dai possessori di tessera professionale di cui al successivo articolo 5-ter.
3. Nei Comuni con territori classificati montani è consentita ai residenti, in possesso della tessera amatoriale di cui all'articolo 5-ter, la raccolta di funghi epigei spontanei in deroga al limite quantitativo di 3 (tre) Kg e fino ad un massimo di 5 (cinque) Kg giornalieri.
4. Per i coltivatori diretti e conduttori a qualsiasi titolo, per gli utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive e per i soci di cooperative agricolo-forestali, nei rispettivi terreni in cui hanno titolo, non vi sono vincoli quantitativi.
5. Ugualmente ai titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi è consentita, negli stessi terreni, la raccolta senza limitazioni di quantità.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 devono essere in possesso della Tessera professionale di cui al comma 1 lett. b) articolo 5-ter della presente legge qualora effettuino la raccolta per fini commerciali.
7. Su segnalazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura può stabilire limiti quantitativi o divieti alla raccolta, anche differenziati per specie e per periodi temporali, più restrittivi rispetto a quelli di cui alla presente legge. In tal caso il limite o divieto alla raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Tessera regionale di autorizzazione [Il presente articolo, ai sensi dell'art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

- a) tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso, di cui al successivo comma 5; il costo della tessera è fissato in lire 50.000 annuali (euro 25,82). Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei funghi a fini economici nei termini previsti dall'articolo 3, comma 2° della legge 23 agosto 1993, n. 352;
- b) tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso i comuni e le Comunità montane; il costo della tessera con validità annuale è fissato in lire 20.000 (euro 10,329), ridotte del 50 per cento se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;

c) tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

2. Il possesso della tessera di cui al precedente comma 1 consente la raccolta nell'ambito del territorio regionale.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta con tessera professionale ed amatoriale, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a) il 25 per cento, dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto e per la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche;

b) il 25 per cento dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c) il rimanente 50 per cento del montante alle province che li destinano ai comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.

4. La tessera professionale viene rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, su istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza a seguito della frequenza di un corso il cui esame finale è teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie e della flora fungina, nonché della normativa vigente in materia.

5. Le province, i comuni, le Comunità montane, le Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dell'ASL competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici il cui superamento è condizione necessaria per l'abilitazione alla titolarità della tessera professionale.».

Art. 5-bis

Divieti di raccolta e limitazioni.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a. nelle riserve naturali integrali;

b. nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c. in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico e nelle aree ad alto rischio di contaminazione ambientale.

4. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione o vi sia pericolo per le popolazioni di piante e funghi.

5. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo stesso terreno prima di un quinquennio ⁽¹²⁾.

(12) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 5-ter

Permessi regionali di autorizzazione ⁽¹³⁾.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni ⁽¹⁴⁾.

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura

dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36 ⁽¹⁵⁾.

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.

2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.

3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:

a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;

b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;

c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza .

(13) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 31 marzo 2009, n. 9, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(14) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(15) Lettera così modificata dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 6

Associazioni micologiche - Albo regionale.

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

- c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;
 - d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta) ⁽¹⁶⁾;
 - e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione ⁽¹⁷⁾;
 - f) adesione ad organismi micologici nazionali ⁽¹⁸⁾.
4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.
6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 8, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 7

Commercializzazione dei funghi.

1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:
- a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
 - b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
 - c) disposti in singolo strato e non pressati;
 - d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
 - e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.
2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento

concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36 ⁽¹⁹⁾.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12 ⁽²⁰⁾.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente conservato.

5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio ⁽²¹⁾.

6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante ⁽²²⁾.

7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti ⁽²³⁾.

(19) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui *allegato 1 del D.P.R. n. 14* luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni, o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopra citato *D.P.R. n. 376/1995*.».

(20) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «3. La vendita dei funghi freschi spontanei raccolti dai possessori di tessera professionale è soggetta alla normativa di cui all'articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376. Ai possessori di tessera amatoriale non è consentita la commercializzazione dei funghi raccolti.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(22) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(23) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 8

Preparazione e somministrazione di alimenti a base di funghi negli esercizi pubblici.

1. Per la preparazione di alimenti con funghi epigei freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati, gli esercizi di preparazione e somministrazione dei medesimi devono utilizzare esclusivamente le specie indicate negli allegati del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 e successive modificazioni ed integrazioni o appartenenti alle specie commercializzabili allo stato fresco indicate nell'allegato C) della presente legge.

2. I titolari degli esercizi di cui al precedente comma, che utilizzano prodotti non preconfezionati all'origine, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3 o, in mancanza, devono approvvigionarsi esclusivamente da ditte autorizzate, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4, ovvero utilizzare esclusivamente prodotti certificati da un micologo di cui al D.M. 686/1996 ⁽²⁴⁾.

(24) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 31 marzo 2009, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 8. Divieti di raccolta. 1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree individuate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento per particolari motivi selvicolturali;

c) in aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 10.

2. Nei territori ricadenti nelle aree protette regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dai relativi enti gestori.

3. È vietato raccogliere funghi nelle aree urbane e periurbane destinate a verde pubblico.».

Art. 9
Limitazioni.

[1. La Giunta regionale dispone limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici della vegetazione.

2. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 può chiedere alla Giunta regionale di vietare, per limitati periodi di tempo, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione.

3. La raccolta dello strame o del terriccio (lettiera) nei boschi è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Assessorato all'Agricoltura e non può essere ripetuta sullo steso terreno prima di un quinquennio] ⁽²⁵⁾.

(25) Articolo abrogato dall'art. 11, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 10
Comitato tecnico.

1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.

2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla [legge 23 agosto 1993 n. 352](#) e del [D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376](#).

3. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'agricoltura;
- b) [un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alle foreste] ⁽²⁶⁾;
- c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente;
- d) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;
- e) [un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale] ⁽²⁷⁾;
- f) un rappresentante dell'Orto botanico dell'università;

g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

h) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

i) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;

j) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;

k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale ⁽²⁸⁾.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.

(26) Lettera abrogata dall'art. 33, comma 1, lettera b), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

(27) Lettera abrogata dall'art. 31, comma 2, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge).

(28) Lettera aggiunta dall'art. 33, comma 1, lettera c), L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

Art. 11

Ricerca scientifica e corsi di formazione.

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire l'acquisizione di dati a scopi didattici e scientifici finanziando appositi progetti di ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, corsi di formazione professionale in materia micologica, convegni di studio e iniziative tendenti ad approfondire la conservazione e la tutela ambientale in relazione alla raccolta dei funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina, anche in riferimento all'art. 10 della legge n. 352/1993 ⁽²⁹⁾.

(29) Comma così modificato dall'art. 12, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 12*Ispettorati Micologici.*

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato Micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico e dotato di un proprio organico, costituito da personale dipendente in possesso della qualifica di tecnico della prevenzione e da personale in possesso dell'attestato di micologo, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996 n. 686, di cui almeno 1 (uno) munito di una delle seguenti lauree: medicina e chirurgia; chimica; scienze agrarie e forestali; scienze biologiche; scienze naturali; scienze e tecnologie alimentari; scienze farmaceutiche.

2. I compiti dell'Ispettorato Micologico, da estrinsecarsi con continuità al fine di tutelare efficacemente la salute pubblica, sono i seguenti:

a. interventi di educazione e sensibilizzazione rivolti a gruppi di popolazione per la prevenzione delle intossicazioni;

b. organizzazione dei corsi per la preparazione finalizzata al conseguimento dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione di tali corsi sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10;

c. svolgimento degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità alla identificazione delle specie fungine;

d. rilascio della certificazione di commestibilità di cui all'articolo 7, comma 4;

e. consulenza gratuita sulla commestibilità dei funghi raccolti dai privati cittadini e destinati al consumo diretto;

f. vigilanza e controllo dei funghi, dal momento della raccolta, alla commercializzazione e vendita al dettaglio, alle lavorazioni varie, alla somministrazione presso pubblici esercizi;

g. consulenza mico-tossicologica per le strutture ospedaliere pubbliche e private e per i medici di Medicina Generale;

h. servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale.

3. Al rilascio dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'articolo 7, comma 3, provvede apposita commissione esaminatrice nominata dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e formata da:

- due micologi segnalati dall'Ispettorato Micologico dell'Azienda Sanitaria, di cui uno con funzioni di presidente che abbia competenze in materia di micotossicologia;

- un tecnico della Prevenzione in servizio presso il SIAN dell'Azienda Sanitaria, su segnalazione del rispettivo Responsabile;

- un dipendente dell'Azienda Sanitaria con qualifica amministrativa, su segnalazione del Responsabile del SIAN, con funzioni di segretario.

4. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi 3 (tre) mesi e, comunque, solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati dall'Azienda Sanitaria ⁽³⁰⁾.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «Art. 12. Ispettorati micologici. 1. Ciascuna ASL, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un unico Ispettorato micologico, strutturato in uno o più centri di controllo micologico, avvalendosi di proprio personale con adeguata formazione in uricotossicologia.

2. Il personale di cui al comma precedente deve preferibilmente essere in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto Ministro della Sanità 29 gennaio 1996, n. 686, ovvero aver superato apposito corso di formazione.

3. I compiti dell'Ispettorato micologico tramite i centri di controllo sono prevalentemente i seguenti:

1) servizio di controllo micologico dei funghi raccolti;

2) servizio di supervisione organizzativa dei corsi e degli esami per il rilascio dell'attestato per il conseguimento della tessera professionale;

3) servizio di controllo dei funghi spontanei conservati che vengono commercializzati.».

Art. 13 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia

urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale ⁽³¹⁾.

2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 13, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*. Il testo originario era così formulato: «1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.».

Art. 14 *Sanzioni.*

1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'*articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'*articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993*.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.
6. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.
7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'[articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.
8. Analogamente deve essere comprovato, a cura dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'[articolo 18 della legge n. 689 del 1981](#).
9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.
10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.
11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato ⁽³²⁾.

(32) Articolo così sostituito dall'[art. 14, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Sanzioni [Il presente articolo, ai sensi dell'[art. 18, comma 6, L.R. 8 luglio 2002, n. 24](#), è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003]. 1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di lire 100.000 (pari ad Euro 51,64) ad un massimo di lire 1.000.000 (pari ad Euro 516,46) e la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva.

2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico di cui al precedente articolo 10.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative, e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituendo capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge e di cui al successivo articolo 15.

4. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.».

Art. 15

Norma finanziaria.

[1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede per lire 100.000.000 (euro 51,646) per l'anno 2001 con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 "Fondo corrente per far fronte agli oneri derivati da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità di Bilancio per L. 100.000.000 (euro 51.646) è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 5112114 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 con la denominazione "Spesa per la difesa del patrimonio floristico e regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi spontanei epigei freschi e conservati" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 100.000.000 (euro 51.646)] ⁽³³⁾.

(33) Articolo abrogato dall'art. 15, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 16

Norma finale.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e al [D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#).

[La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria] ⁽³⁴⁾.

[È fatto obbligo e chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria] ⁽³⁵⁾.

(34) Capoverso abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(35) Capoverso abrogato dall'art. 16, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

TITOLO II

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati ⁽³⁶⁾

Art. 17

Finalità.

1. La Regione Calabria, in adempimento a quanto previsto dalla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#), recante: «Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la raccolta, la coltivazione, ed il commercio dei tartufi, promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno ⁽³⁷⁾.

(36) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

(37) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 18

Tartufi destinati al consumo da freschi.

1. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere alle specie indicate nell'[articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) e successive modificazioni, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altra specie.

2. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'[allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752](#).

3. L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista, in base all'[allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) e in caso di dubbio o contestazione con esame microscopico, eseguito a cura di apposita Commissione nominata dal Comitato tecnico di cui all'articolo 10 o di laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta. Con tali soggetti la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione.

4. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, avvalendosi della collaborazione delle Associazioni Micologiche iscritte all'albo

regionale di cui all'articolo 6, nonché dei soggetti indicati al precedente comma 3, può promuovere iniziative per l'individuazione delle aree tartufigene della Calabria e la ricerca finalizzata ad individuare le specie di tartufi presenti nella Regione ⁽³⁸⁾.

(38) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 19

Disciplina della raccolta.

1. La raccolta dei tartufi, nel rispetto dei principi del presente titolo, è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, salvo che non siano state adempiute le procedure di cui all'articolo 22.
2. Agli effetti del presente titolo i pascoli non sono da ritenersi compresi fra i terreni coltivati.
3. Il diritto di raccolta riservata di tartufi, ai sensi dell'*articolo 3, comma 2, della legge 752/85*, nelle tartufaie coltivate ed in quelle controllate compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino delimitate da apposita tabellazione.
4. Le tabelle di cm. 20x30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno metri 2,50 di altezza dal suolo, devono risultare collocate lungo la perimetrazione del terreno destinato a tartufaia ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra, dovrà specificare quanto segue: «Raccolta di tartufi riservata».
5. Le tabelle non sono soggette a tassa di registro.
6. Nei terreni o nelle aziende soggetti ad attività faunistico-venatoria e agroturistico venatorie l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente nei giorni di silenzio venatorio ⁽³⁹⁾.

(39) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 20

Tartufaie controllate.

1. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorrizate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell'ecosistema nel suo complesso, scelti, fra i seguenti, in relazione alle caratteristiche ecologiche della tartufaia:

a) opere di regimazione delle acque superficiali, quali scoline, fossette, muretti a secco, graticciate;

b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotiche con i tartufi;

c) eliminazione della vegetazione infestante;

d) sarchiature superficiali dell'area coltivata. Dette sarchiature non devono essere effettuate in terreni a forte pendenza;

e) sfoltimento dei polloni sulle ceppale e, se in presenza di vegetazione eccessivamente fitta, diradamenti selettivi di piante arboree;

f) irrigazioni e pacciamature;

g) adozione, in prossimità della tartufaia, di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema tartufigeno.

3. È considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l'inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorrizate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato ⁽⁴⁰⁾.

(40) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 21

Tartufaie coltivate.

1. Per tartufaie coltivate si intendono quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorrizate, in numero non inferiore a 100 piante/ha.

2. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distruzione di tartufaie naturali produttive preesistenti ⁽⁴¹⁾.

(41) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 22

Raccolta riservata.

1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:

A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizzate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della

domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.

7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina

⁽⁴²⁾.

(42) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

Art. 23

ConSORZI volontari.

1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartufigola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartufigicoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufigaie.

2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.

3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22 ⁽⁴³⁾.

(43) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.*

Art. 24

Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.

1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccogliitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

- un rappresentante della Comunità montana che la presiede;
- un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

- un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;

- un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁴⁴⁾.

(44) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 25

Tesserino di idoneità.

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.

2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.

3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.
4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.
5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti ⁽⁴⁵⁾.

(45) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 26

Modalità di ricerca e raccolta.

1. La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia.
2. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, da effettuarsi con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.
3. Le buche aperte per l'estrazione devono essere immediatamente riempite con il medesimo terreno di scavo.
4. È in ogni caso vietato:
 - a. la raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
 - b. la raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario di cui al successivo articolo 27;
 - c. la ricerca e la raccolta del tartufo nelle ore notturne, così come indicato al secondo comma del successivo articolo 27 ⁽⁴⁶⁾.

(46) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Art. 27*Calendario di raccolta.*

1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:

- a. *Tuber magnatum*: dal 10 settembre al 31 dicembre;
- b. *Tuber melanosporum*: dal 15 novembre al 15 marzo;
- c. *Tuber brumale*, var, *moschatum*: dal 15 novembre al 15 marzo;
- d. *Tuber aestivum*: dal 1° giugno al 30 novembre;
- e. *Tuber uncinatum*: dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- f. *Tuber brumale*: dal 1° gennaio al 15 marzo;
- g. *Tuber albidum*: dal 10 gennaio al 30 aprile;
- h. *Tuber macrosporum*: dall'1 settembre al 31 dicembre;
- i. *Tuber mesentericum*: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.

5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata ⁽⁴⁷⁾.

(47) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 28

Vendita di tartufi freschi.

1. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei ed impurità.
2. I tartufi interi devono essere venduti separati dai tartufi spezzati.
3. I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.
4. Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensioni inferiore.
5. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome scientifico e quello italiano, se previsto, di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, nonché la zona geografica di raccolta ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 29

Lavorazione dei tartufi.

1. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e successiva vendita, può essere effettuata:
 - a. dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*;
 - b. dai consorzi di cui al precedente articolo 23;
 - c. da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.
2. I tartufi conservati, così come classificati nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la data di

confezione, il termine minimo di conservazione, la località in cui ha sede lo stabilimento, il nome scientifico e italiano, se previsto, del tartufo secondo la denominazione indicata nell'*allegato 1 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*, la località di provenienza, la classifica ed il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati», quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

3. È fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica in materia di produzione e di vendita delle sostanze alimentari ⁽⁴⁹⁾.

(49) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 30

Conservazione dei tartufi.

1. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nell'etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120° centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. È vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti ⁽⁵⁰⁾.

(50) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 31

Commercializzazione dei tartufi lavorati e conservati.

1. È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'*allegato 2 alla legge 16 dicembre 1985, n. 752*.

2. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a. liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nei Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nei Tuber magnatum, aestivuni, uncinatum e me-sentericum;

b. profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

- c. assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d. esatta corrispondenza con la specie e classifica indicata nell'etichetta.

3. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5% ⁽⁵¹⁾.

(51) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 32

Importo relativo all'abilitazione.

1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.
2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.
3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:
 - a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;
 - b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5-ter, comma 3 ⁽⁵²⁾.

(52) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 33

Vigilanza.

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente titolo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13.
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione ⁽⁵³⁾.

(53) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni ⁽⁵⁴⁾.

(54) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9*.

Art. 35*Norma finale.*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo valgono le disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁵⁵⁾.

(55) Il titolo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 17 a 35, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 16, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

TITOLO III**Disposizioni finali** ⁽⁵⁶⁾**Art. 36***Regolamento attuativo.*

1. Per una più incisiva applicazione della presente legge, al fine di garantire omogenee procedure e per le necessarie disposizioni dettagliate, la Regione, su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10 della presente legge, potrà emanare, entro 6 mesi, apposito regolamento ⁽⁵⁷⁾.

(56) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37), è stato aggiunto dall'[art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

(57) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

Art. 37*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in euro 178.382,26 si provvede con la disponibilità esistente al capitolo 22040830 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2009 ⁽⁵⁸⁾.

(58) Il titolo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 36 e 37, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 17, L.R. 31 marzo 2009, n. 9](#).

Allegato A)

Specie protette ai sensi dell'art. 2

- Pteridofite: tutte le specie eccetto Pteriduni Aquilinum ed Equisetum sp;
- Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
- Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
- Famiglia Ranunculacee: Aquilegia, tutte le specie; Paeonia, tutte le specie; Thalictum calabricum;
- Famiglia Grassulacee: Sempervivum tectorum;
- Famiglia Saxifiragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
- Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
- Famiglia Primulacee: Primula palinuri; Soldanella, tutte le specie;
- Famiglia Gentinacee: Gentiana, tutte le specie; Gentianella crispata;
- Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie;
- Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta; Achillea rupestris;
- Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie; Fritillaria, tutte le specie;
- Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum; Sternbergia, tutte le specie; Galanthus nivalis; narcissus, tutte le specie;
- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia.

Allegato B)

Biotipi protetti ai sensi dell'art. 2

- 1) Valle del fiume Argentino;

- 2) Litorale tra la foce del fiume Raganello/Foce del Sinni e la strada SS. 106 e il mare: tutte le aree non identificate e non attualmente in coltura sia demaniali, sia private;
- 3) Valle fiume Rosa (comuni S. Donato di Ninea e San Sosti);
- 4) Laghi e torbiere della catena costiera con zona di rispetto circostante di 100 mt. (Lago dei due uomini, lago Trifoglietti, lago di Astone, Laghicello, Pantano della Criumenta);
- 5) Laghi costieri di Lamezia Terme (la Volta);
- 6) Stazioni di Woodwardia;
- 7) Biotopi 1/14 segnalati dalla Società Botanica Italiana come da elenco seguente:
 - 1) Bosco Gariglione;
 - 2) Foresta di Basilicò-Gambarie;
 - 3) Foresta del Timpone della Carcara;
 - 4) Bosco al Corvo;
 - 5) Bosco di Arnocampo;
 - 6) Pineta di Cupone;
 - 7) Bosco di Santa Maria;
 - 8) Monte Pollino;
 - 9) Bosco Fallistro;
 - 10) Alto Aspromonte;
 - 11) Isola di Cirella;
 - 12) Isola di Dino;
 - 13) Monti di Orsomarso e Verbicaro;
 - 14) Foce del Neto.

Allegato C) ⁽⁵⁹⁾

Elenco specie fungine commercializzabili per la Calabria

L'elenco delle specie fungine (funghi epigei maturi) di cui è consentita la raccolta e la commercializzazione, allo stato fresco nella Regione Calabria, ad integrazione delle specie fungine indicate nell'*Allegato I del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, è il seguente (le specie evidenziate sono state recentemente aggiunte):

- Albatrellus pes-carprae
- Boletus subappendiculatus
- Fistulina epatica
- Grifola frondosa
- Hydnum rufescens
- Hygrophorus hypothejus
- Hygrophorus marzuolus
- Hygrophorus pudorinus
- Hygrophorus russula
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius sanguifluus
- Lactarius semisanguifluus
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius vinosus (=Lactarius sanguifluus var. violaceus)
- Laetiporus sulphureus
- Lyophyllum conglobatum
- Pisolitus arhizus
- Pleurotus ferulae
- Russula aurea
- Russula virescens
- Russula cyanoxantha

- Russula delica
 - Russula chloroides
 - Russula vesca
 - Ramaria botrytis
 - Suillus bellini
 - Tricholoma acerbum
 - Tricholoma populinum
 - Tricholoma stans
-

(59) Allegato aggiunto dall'art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

Allegato D) ⁽⁶⁰⁾

Specie protette ai sensi dell'art. 4, comma 5

Amanita caesarea forma alba

Amanita cocolla

Boletus dupainii

Boletus edulis var. citrinus

Boletus satanas

Lactarius mairei

Phaeolepiota aurea

Pulveroboletus hemichrysus.

(60) Allegato aggiunto dall'art. 18, L.R. 31 marzo 2009, n. 9.

L.R. UMBRIA 9 aprile 2015, n. 12 (ART. 3 E DA 99 A 136)**Testo unico in materia di agricoltura.**

Articolo 3 *Funzioni delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni.*

1. Le unioni di comuni o le altre forme associative di comuni previste dalla normativa vigente, di seguito denominate anch'esse "unioni di comuni" o "unione di comuni", esercitano le funzioni amministrative in materia agricola e in materia di funghi e tartufi ai sensi della normativa regionale vigente.

TITOLO VII**Tartufi e funghi****Capo I****Raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi**

Articolo 99 *Disposizioni generali.*

1. La Regione, in coerenza con le disposizioni di cui alla [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), disciplina la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi allo scopo di perseguire:

- a) la tutela del patrimonio tartuficolo regionale;
- b) lo sviluppo della tartuficoltura;
- c) la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

2. La Regione tutela il patrimonio tartuficolo umbro, quale risorsa di grande valore ambientale ed economico delle zone montane e collinari, con:

- a) la certificazione della micorrizzazione con tartufo dell'Umbria delle piante tartufigene commercializzate nella Regione;
- b) l'adozione di un marchio di qualità del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria.

3. La Regione tutela e valorizza il patrimonio tartuficolo naturale e ne favorisce la ricerca libera ai sensi dell'articolo 110, per il miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani e svantaggiati nonché per attenuare l'esodo demografico.

Articolo 100 *Ambiti del territorio dove la raccolta di tartufi è libera.*

1. La raccolta dei tartufi è libera:

a) nei boschi, nei terreni non coltivati e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla normativa.

Articolo 101 *Delimitazione delle tartufaie.*

1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono; tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

2. Le unioni di comuni, previo parere della commissione di cui all'articolo 104 autorizzano la delimitazione delle tartufaie mediante le tabelle di cui al comma 1.

3. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno tartuficolo, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo con la scritta a stampatello ben visibile da terra "Raccolta dei tartufi riservata". Le tabelle di nuova assegnazione devono essere apposte su idonei pali di sostegno o ancorate ad alberi e loro rami senza provocare strozzature o danneggiamenti alle parti vegetali ove vengano apposte.

Articolo 102 *Tartufaie controllate.*

1. Con il termine tartufaia controllata si intende quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale di tartufi e la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene. La superficie massima della tartufaia controllata non può superare i tre ettari, elevabile a quindici ettari nel caso di consorzi od altre forme associative tra aventi titolo, comunque tra loro confinanti.

2. La delimitazione non può comprendere, in ogni caso, argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

3. Per presenza diffusa si intende una quantità minima di tartufi pari a due chilogrammi per ettaro durante il periodo di raccolta della specie. La presenza diffusa è accertata dalla commissione di cui all'articolo 104 mediante controlli a campione effettuati durante il periodo della raccolta, utilizzando il cane addestrato allo scopo.

Articolo 103 *Miglioramenti alle tartufaie controllate.*

1. Sono considerati miglioramenti alle tartufaie controllate, le seguenti operazioni:

- a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbiotici con i tartufi;
- c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
- d) potatura delle piante simbiotici;
- e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
- f) inserimento di graticciate trasversali sulla superficie delle cave, per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qualvolta sia necessario o comunque ogni 10 anni;
- g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave;
- i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

2. I miglioramenti di cui al comma 1, devono essere eseguiti a regola d'arte, ripetuti nei tempi prescritti, e devono risultare da apposito piano presentato dal conduttore della tartufaia controllata all'atto della richiesta di riconoscimento. Il piano ha validità triennale e contiene, in particolare, i dati di raccolta relativi alla produzione media annua di tartufi riferiti al medesimo impianto.

3. Le operazioni colturali e gli interventi prescritti dalla commissione di cui all'articolo 104 devono essere realizzati entro un anno dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.

4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi ed i terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.

5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno, dalla commissione di cui all'articolo 104, in sede di sopralluogo, la messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale o delle prescrizioni della commissione.

Articolo 104 Commissioni.

1. Le operazioni colturali da effettuare sono determinate a seguito di sopralluogo e tenuto conto della specie di tartufo presente nella zona, da una apposita commissione tecnica costituita presso ogni unione di comuni e composta da:

- a) un rappresentante dell'unione di comuni che la presiede;
- b) un rappresentante della Regione indicato dall'Assessore con delega all'agricoltura e alle foreste;
- c) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

- d) un rappresentante delle Associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute;
- e) un rappresentante delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale.

Le designazioni dei componenti la commissione devono pervenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso inutilmente tale termine la commissione si intende regolarmente costituita anche con designazioni parziali.

2. L'unione di comuni provvede all'erogazione del compenso ai componenti della commissione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.

3. Ai componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale incaricati di effettuare per conto della stessa accertamenti o sopralluoghi in Comuni diversi da quelli di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.

Articolo 105 *Parere della commissione.*

1. Le unioni di comuni curano la pubblicizzazione del parere della commissione di cui all'articolo 104, tramite affissione all'Albo Pretorio. Eventuali osservazioni possono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio entro trenta giorni dalla pubblicazione. L'unione di comuni deve decidere entro il termine di trenta giorni, motivando la determinazione e dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 106 *Tartufaie coltivate.*

1. Per tartufaia coltivata s'intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con piante tartufigene con micorrizzazione garantita e controllata per campionamento poste a dimora, secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate. Le tartufaie coltivate non costituiscono bosco.

2. Le tartufaie coltivate possono essere opportunamente recintate per la tutela della produzione.

3. Le tartufaie coltivate possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone vocate come da apposita mappatura di cui all'articolo 116.

4. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento.

5. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento regionale, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1 verificate dalle commissioni di cui all'articolo **104**.

Articolo 107 *Riconoscimento tartufaie.*

1. L'unione di comuni competente per territorio dietro richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate dopo parere della competente commissione tecnica di cui all'articolo 104.
2. A tal fine l'interessato deve presentare apposita istanza allegando la seguente documentazione:
 - a) planimetria catastale 1:2.000 con l'indicazione dell'area di cava e relazione contenente le caratteristiche dei terreni;
 - b) piano triennale di miglioramento delle tartufaie ed ogni altra documentazione prevista a seconda che si tratti di tartufaia coltivata o controllata.
3. A seguito del riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate l'unione di comuni competente per territorio assegna agli aventi diritto un congruo numero di tabelle, conformemente all'[articolo 3, terzo comma della L. 752/1985](#), previo versamento della somma stabilita alla tesoreria della competente unione di comuni, nell'apposito conto corrente.
4. La Giunta regionale determina, ai sensi dell'[articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985](#), le caratteristiche delle tabelle ed il relativo prezzo.
5. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 104.
6. L'inadempimento alle prescrizioni previste dall'articolo 103 comporta la revoca del riconoscimento con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera r) del secondo comma dell'articolo 118.
7. È fatta comunque salva la facoltà di rinuncia, da parte dell'interessato, al riconoscimento di tartufaia controllata entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di riconoscimento.
8. In caso di revoca del riconoscimento di tartufaia controllata, l'interessato non può chiedere un nuovo riconoscimento prima del termine di tre anni dalla data del provvedimento.

Articolo 108 *Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso civico, terreni soggetti ad altri vincoli.*

1. In attuazione di quanto disposto dall'[articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766](#) (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924,

n. 751), nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.

2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, stabilito un equo canone, debbono prioritariamente concedere il diritto di raccolta a uno o più utenti riuniti. Nel caso non ci siano utenti interessati, possono concedere a terzi non utenti tale diritto di raccolta e i subentranti devono presentare un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere della commissione di cui all'articolo 104.

Articolo 109 *Delimitazione dei comprensori consorziati.*

1. L'unione di comuni competente per territorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 104, ai fini della tabellazione prevista dall'*articolo 3, terzo comma, della L. 752/1985*, approva la delimitazione del comprensorio consorziato di cui al secondo comma dell'articolo 4 della stessa legge.

2. La Giunta regionale, sentite le commissioni tecniche, fissa i criteri per la delimitazione dei comprensori.

Articolo 110 *Ricerca e raccolta dei tartufi.*

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del "vanghetto" o "vanghella" o dello "zappetto" aventi la lama di lunghezza non superiore a cm. 15 e larghezza in punta non superiore a cm. 8, ed è limitata al seguente periodo:

a) dalla ultima domenica di settembre al 31 dicembre: il Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco;

b) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber melanosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) dal 1° dicembre al 15 marzo: per il Tuber brumale var, moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

d) dall'ultima domenica di maggio al 31 agosto: Tuber aestivum Vitt detto volgarmente tartufo d'estate o scorsone;

e) dal 1° ottobre al 31 gennaio: per il Tuber Uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

f) dal 1° gennaio al 15 marzo: per il Tuber brumale Vitt, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

g) dal 15 gennaio al 15 aprile: per il Tuber Borchii Vitt, o Tuber Albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;

h) dal 1° ottobre al 31 dicembre: per il Tuber Macrosporum Vitt, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) dal 1° novembre al 15 marzo: per il Tuber Mesentericum Vitt, detto volgarmente nero ordinario.

3. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

4. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima della levata del sole.

5. La levata del sole ed il tramonto sono indicati nella sottostante tabella ⁽¹⁵⁾:

mese	giorno	sorge	tramonta
Gennaio	1-14	7,40	16,47
	15-31	7,38	17,01
Febbraio	1-14	7,25	17,22
	15-28	7,09	17,40
Marzo	1-14	6,48	17,58
	15-31	6,25	18,14
Aprile	1-14	5,56	18,33
	15-30	5,33	18,48
Maggio	1-14	5,09	19,06
	15-31	4,52	19,21
Giugno	1-14	4,39	19,36
	15-30	4,36	19,45
Luglio	1-14	4,39	19,47
	15-31	4,48	19,42
Agosto	1-14	5,04	19,28
	15-31	5,18	19,10
Settembre	1-14	5,36	18,44
	15-30	5,50	18,20
Ottobre	1-14	6,07	17,52
	15-31	6,23	17,29
Novembre	1-14	6,43	17,04
	15-30	7,00	16,49
Dicembre	1-14	7,19	16,39
	15-31	7,32	16,38

6. Nel periodo di vigenza dell'ora legale gli orari indicati sono posticipati di un'ora.

7. Le buche o le forate aperte per l'estrazione, devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

8. È permesso per ogni raccoglitore il contemporaneo uso di due cani da ricerca di tartufi salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 108.

9. Il cane da ricerca di tartufi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina regionale deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.

10. In relazione all'andamento climatico stagionale, su proposta delle unioni di comuni, la Giunta regionale può introdurre variazioni al calendario di raccolta dandone adeguata pubblicità.

11. L'unione di comuni, qualora sia necessaria la razionalizzazione della raccolta al fine di evitare gravi danni al patrimonio tartufigeno, alla struttura

chimico-fisica del terreno nonché al patrimonio boschivo o per altri gravi motivi, può limitare o sospendere temporaneamente la raccolta dandone adeguata pubblicità. Tali limitazioni o sospensioni possono riguardare anche singole specie di tartufo o singoli territori.

(15) La tabella che segue è stata così sostituito con errata corrige pubblicata nel B.U. 29 aprile 2015, n. 24.

Articolo 111 *Idoneità per la raccolta.*

1. Per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sostenere un esame di idoneità presso l'unione di comuni competente per territorio, davanti alla commissione di cui all'articolo 104.

2. Le materie di esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.

3. Per facilitare la conoscenza delle materie indicate al comma 2, le unioni di comuni e le Associazioni tartufai possono organizzare appositi corsi.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino è rilasciato dall'unione di comuni competente per territorio ed è valido per tutto il territorio nazionale. La sua efficacia è di cinque anni, al termine dei quali, il titolare può richiedere alla competente unione di comuni, entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, la convalida per il quinquennio successivo, mediante l'apposizione del timbro datario e previo versamento della tassa annualmente dovuta.

6. Sono esenti dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore del presente Capo.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Articolo 112 *Autorizzazione alla raccolta.*

1. A seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 111, l'unione di comuni competente per territorio, in relazione al luogo di residenza del richiedente, rilascia il tesserino di autorizzazione alla raccolta secondo il modello uniforme predisposto dalla Giunta regionale.

2. Per i residenti in comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni, la prova di esame ed il rilascio del tesserino sono effettuati dall'unione di comuni più vicina a detti Comuni.

Articolo 113 *Iniziative finanziarie.*

1. La Regione, limitatamente alle esigenze di sperimentazione, e le unioni di comuni, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo e per l'incremento della produzione dei tartufi, promuovono e sostengono iniziative pubbliche, ritenute utili per l'approfondimento e la divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche.

2. Ai fini del comma 1, sulla base di appositi piani, possono essere finanziate:

a) attività formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza, nonché corsi per la vigilanza volontaria;

b) centri di ricerca e di sperimentazione, anche per scopi scientifici, gestiti da Enti pubblici;

c) centri a gestione associata pubblica, anche con la partecipazione di privati, per la raccolta e la conservazione dei tartufi;

d) iniziative promozionali, pubblicitarie informative e culturali in materia di tartuficoltura;

e) realizzazione da parte delle unioni di comuni, con obbligo di conduzione, di tartufaie coltivate e/o controllate, anche a fini sperimentali o dimostrativi, su terreni pubblici;

f) impianto di tartufaie coltivate;

g) la costituzione di zone sperimentali a gestione speciale previo accordo tra le unioni di comuni territorialmente interessate e le Associazioni tartufai-tartuficoltori.

3. Gli impianti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, sono ammessi al contributo regionale, purché ubicati in terreni idonei, compresi nelle aree di cui all'articolo 116, con l'obbligo da parte del conduttore di mantenere la coltura per almeno 10 anni.

4. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorizzate con funghi del genere *Tuber* (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme vigenti in materia di vivaistica per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte e della specie di tartufo utilizzata.

5. L'azienda costituita ai sensi dell'[articolo 112, comma 6, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3](#) (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della [L. 15 marzo 1997, n. 59](#) e del [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112](#)) cura la produzione di piante tartufigene certificate con le modalità stabilite con il presente Capo.

Articolo 114 *Modalità di finanziamento.*

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 113 vengono concessi in conto capitale:

- a) per le voci a), b), c), d), e) del comma 2 dell'articolo 112 fino ad un massimo dell'ottanta per cento della spesa ammessa;
- b) per la voce f) del comma 2 dell'articolo 113 fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa ammessa.

2. La determinazione del contributo avviene sulla base del preventivo di spesa redatto secondo il prezzario dei lavori forestali, vigente alla data di presentazione della domanda.

3. L'erogazione del contributo, relativo all'articolo 113, comma 2, lettera f), è subordinata alla presentazione del consuntivo di spesa e dei verbali del collaudo effettuato dai tecnici dell'unione di comuni.

Articolo 115 *Albi regionali.*

1. Nel rispetto delle direttive regionali le unioni di comuni istituiscono appositi albi, che vengono trasmessi alla Giunta regionale nei quali verranno iscritte le tartufaie controllate e coltivate a norma degli articoli 102, 106 e 107.

2. Nel rispettivo albo sono annotati i dati relativi ai soggetti che conducono le tartufaie, la documentazione catastale relativa ai terreni, nonché la porzione di terreno interessato dalle tartufaie ed ogni eventuale successiva variazione, che va comunicata a cura dei soggetti medesimi, così come l'eventuale cessazione della raccolta o della coltivazione.

3. Le unioni di comuni trasmettono, semestralmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di tartuficoltura, gli aggiornamenti degli albi di cui al comma 1.

Articolo 116 *Zone vocate.*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Testo unico, la Giunta regionale, anche in collaborazione con le Associazioni tartufai, effettua la mappatura in scala 1:25.000 delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura. Successivamente le mappature sono effettuate dalle unioni di comuni.

2. Fino all'adozione della nuova mappatura di cui al comma 1, trova applicazione la mappatura già predisposta e realizzata dalle comunità montane ai sensi della [legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6](#) (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) abrogata con il presente Testo unico.

3. I Comuni possono inserire tali aree nel Piano regolatore generale quali zone di particolare rispetto naturalistico.

4. Nelle aree particolarmente vocate è vietato il taglio di specie arboree ed erbacee per almeno tre metri lungo le sponde dei corsi d'acqua ed è vietato qualsiasi intervento di modifica dei fossi e dei corsi d'acqua.

Articolo 117 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sul rispetto del presente Capo è effettuata dai soggetti individuati nei commi 1 e 2 dell'*articolo 15 della L. 752/1985*.
2. La Giunta regionale istituisce appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale ai fini di una migliore qualificazione degli organi di vigilanza di cui al comma 1.

Articolo 118 *Sanzioni amministrative.*

1. Le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite alle unioni di comuni nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla *L. 752/1985*, dalla *L.R. 15/1983*.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:
 - a) ricerca dei tartufi senza l'ausilio del cane, da euro 155,00 a euro 1.549,00;
 - b) scavo con attrezzi diversi da quelli consentiti: da euro 52,00 a euro 516,00;
 - c) sarchiatura delle tartufaie naturali a profondità superiore a cm. 10 per il Tuber Melanosporum, a cm. 5 per il Tuber Aestivum e a cm. 17 per le altre specie per ogni decara di terreno o frazioni superiori a mq. 10: da euro 5,00 a euro 52,00;
 - d) lavorazione andante delle tartufaie naturali, per ogni decara di terreno o frazione superiore a mq. 50: da euro 5,00 a euro 52,00;
 - e) apertura di buche senza l'ausilio del cane o mancata riempitura delle stesse: per ogni buca, da euro 5,00 a euro 52,00;
 - f) ricerca e raccolta di tartufi senza essere muniti del tesserino prescritto sempre ch  non se ne dimostri la validit  ed il possesso esibendo, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorit  regionale preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
 - g) raccolta dei tartufi in periodo di divieto o di sospensione da euro 258,00 a euro 2.582,00;
 - h) raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni dalla data del rimboschimento: da euro 5,00 a euro 52,00;
 - i) raccolta di tartufi immaturi o avariati da euro 155,00 a euro 1.549,00;
 - l) raccolta di tartufi durante le ore notturne, da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba: da euro 52,00 a euro 516,00;
 - m) raccolta abusiva di tartufi entro le zone tabellate in quanto tartufaie controllate o coltivate, anche consorziali, salve le sanzioni penali: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
 - n) commercio di tartufi freschi oltre l'ottavo giorno successivo alla fine del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalit  prescritte dall'*articolo 7 della L. 752/1985*: da euro 516,00 a euro 5.165,00;

o) lavorazione e commercio di tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'[articolo 8 della L. 752/1985](#): da euro 258,00 a euro 2.582,00;

p) commercio di tartufi conservati, senza il rispetto delle modalità prescritte dagli [articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della L. 752/1985](#), salvo che il fatto non costituisca reato, a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

q) tabellazione illegittima di terreni: da euro 5,00 a euro 52,00 per ogni tabella apposta con l'obbligo della immediata rimozione a cura del proprietario o conduttore;

r) inadempienza alle prescrizioni di cui all'articolo 103: da euro 155,00 a euro 1.549,00 per ettaro di superficie riconosciuta controllata;

s) ricerca di tartufi effettuata con un numero di cani superiore a quello prescritto: per ogni cane in più, da euro 155,00 a euro 1.549,00;

t) commercio di piante in modo non conforme a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 113: per ogni pianta commercializzata, senza le indicazioni, da euro 10,00 a euro 103,00;

u) danneggiamento o asportazione di tabelle: da euro 25,00 a euro 258,00 per ogni tabella danneggiata o asportata, oltre alle eventuali sanzioni penali;

v) per ogni tabella non apposta su idoneo palo: da 3,00 a euro 26,00.

3. Le violazioni sanzionate al comma 2 comportano sempre, quando ne ricorrano gli estremi, la confisca dei tartufi.

4. Le violazioni di cui alle lettere b), e), g) ed m) del comma 2, comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tempo da sei mesi a due anni.

5. Nell'ipotesi di reiterate e gravi violazioni, può motivatamente disporsi la revoca dell'autorizzazione.

6. I provvedimenti di sospensione o di revoca delle autorizzazioni sono adottati dall'unione di comuni con contestuale invio di copia del provvedimento al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione.

Articolo 119 *Norme di abrogazione.*

1. Sono abrogate la [legge regionale 2 maggio 1980, n. 38](#) (Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi) e la [legge regionale 7 marzo 1983, n. 4](#) (Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 2 maggio 1980, n. 38](#), riguardante: "Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi").

2. Sono soppresse le parole "dei tartufi" alla denominazione del capitolo 8425 del bilancio 1987.

Articolo 120 *Tassa di concessione.*

1. La tassa di concessione regionale, prevista per l'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi, è dovuta, annualmente, entro il 31 gennaio, nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con [decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230](#) (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'[art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281](#), come sostituito dall'[art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158](#)) e successive modificazioni ed è versata all'unione di comuni competente per territorio. La ricevuta del versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.
2. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento.
3. Per la ricerca e la raccolta di tartufi senza aver effettuato il pagamento della prescritta tassa annuale, si applicano le sanzioni tributarie previste dall'[articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57](#) (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e le relative procedure.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2009 i proventi derivanti dalla tassa di concessione e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 118 spettano alle unioni di comuni, che li utilizzano per interventi di tutela, di miglioramento e valorizzazione nel settore della tartuficoltura e di sostegno all'attività delle Associazioni tartufai.
5. Sono di competenza delle unioni di comuni le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della [L.R. 57/1980](#), compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio, limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi.
6. Le istanze di rimborso devono essere presentate all'unione di comuni competente per territorio, che provvede all'istruttoria e ai relativi adempimenti.

Articolo 121 *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale emana norme regolamentari per l'attuazione del presente Capo, sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 122 *Norme finali.*

1. La Giunta regionale può disporre periodici controlli presso le ditte che esercitano lo stoccaggio, la lavorazione e il commercio di tartufi, al fine di verificare l'osservanza delle norme contenute nel presente Capo e, per quanto non espressamente disciplinato, l'osservanza di quelle previste dalla [l. 752/1985](#).

Capo II

Raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati

Art. 123 Disposizioni generali.

1. Il presente Capo, in attuazione delle disposizioni di cui alla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), detta norme per la raccolta, la commercializzazione e la somministrazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Sezione I

Raccolta dei funghi

Articolo 124 Raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita ai cittadini residenti nella Regione, purché in possesso di un documento di identità valido, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti. Nelle aree naturali protette di cui alla [legge regionale 3 marzo 1995, n. 9](#) (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), la raccolta è consentita a tutti i cittadini nelle zone diverse dalla zona A "Riserva integrale". I titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi praticano la raccolta negli stessi, senza limitazioni di quantità e, se non residenti nella Regione, senza autorizzazione.

2. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne.

3. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne e, comunque, dalle ore 17 alle ore 7 nei mesi di dicembre e gennaio, dalle ore 18 alle ore 7 nei mesi di ottobre, novembre e febbraio, dalle ore 20 alle ore 6 per gli altri periodi dell'anno.

4. È autorizzata la raccolta fino a tre chilogrammi complessivi di funghi, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concreescenti che superi tale peso.

5. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche, che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 4, in contenitori rigidi ed aerati realizzati con fibre naturali intrecciate, onde consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

Articolo 125 *Proprietari e conduttori di fondi.*

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 124, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti.
2. L'esenzione dagli obblighi di cui al comma 1 è estesa agli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché ai soci di cooperative agricolo-forestali, limitatamente alla raccolta di funghi nel fondo dell'ente o della cooperativa di appartenenza.

Articolo 126 *Autorizzazioni per particolari categorie di raccoglitori.*

1. I residenti nella Regione il cui reddito complessivo non supera undicimila euro annui, per i quali la raccolta dei funghi in quantità superiore a tre chilogrammi giornalieri costituisce comunque integrazione del reddito, possono essere autorizzati a raccogliere funghi fino ad un massimo di dieci chilogrammi al giorno.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, nominativa e a titolo gratuito, è rilasciata dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni, previa verifica del possesso da parte del richiedente delle autorizzazioni previste per la commercializzazioni dei funghi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata annuale e può essere rinnovata.
4. Il limite di reddito di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta regionale con riferimento all'andamento del costo della vita.
5. La Regione, per comprovati scopi scientifici e di studio, nonché per finalità didattico-divulgative, può rilasciare speciali autorizzazioni nominative per la raccolta dei funghi, in deroga al presente Capo a:
 - a) docenti universitari e di scuole di ogni ordine e grado di materie attinenti alla micologia;
 - b) micologi iscritti nell'elenco nazionale;
 - c) dipendenti di enti pubblici, per compiti istituzionali legati ad attività micologiche, su richiesta degli enti stessi;
 - d) rappresentanti a qualsiasi titolo di associazioni micologiche legalmente costituite, su richiesta dei presidenti delle associazioni medesime. Qualora la richiesta riguardi la preparazione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'autorizzazione è limitata alla durata delle manifestazioni programmate e ai giorni immediatamente precedenti ed è rilasciata al presidente, che può delegare la raccolta ad iscritti all'associazione.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 5 hanno validità annuale su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei parchi naturali, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente di gestione. Le autorizzazioni rilasciate a titolo gratuito e rinnovabili sono immediatamente revocate in caso di violazione delle norme che ne disciplinano l'impiego.

7. Alla scadenza dell'anno di validità, i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 5 presentano alla Regione una relazione illustrativa dell'attività svolta e sugli eventuali risultati conseguiti. Il mancato adempimento costituisce motivo di diniego al rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 127 *Autorizzazione a cittadini non residenti in Umbria.*

1. I cittadini non residenti in Umbria, esclusi i residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Regione, devono essere autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dal presente Capo, alla raccolta di funghi dalle unioni di comuni o dai comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni. L'autorizzazione rilasciata da uno qualsiasi degli enti predetti è valida per tutto il territorio regionale.

2. L'autorizzazione ai non residenti in Umbria ha validità annuale ⁽¹⁶⁾.

3. L'autorizzazione è revocata dallo stesso organo che l'ha rilasciata in caso di accertata irregolarità.

(16) Comma così sostituito dall' [art. 10, comma 1, L.R. 4 maggio 2016, n. 6](#), a decorrere dal 12 maggio 2016.

Articolo 128 *Divieti.*

1. Fatti salvi i divieti di cui all'[articolo 6 della L. 352/1993](#), in tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e unitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permetta l'identificazione.

3. È vietato raccogliere, commercializzare e somministrare funghi con diametro del cappello inferiore a quattro centimetri, fatta eccezione per le specie sottoelencate:

a) *Agrocybe aegerita* (Brig.) Fayod (Famigliola di pioppo, Fungo di pioppo, Fungo d'oppio, Piopparello, Pioppino);

b) *Armillaria mellea* (Vahl: Fr.) Kummer (Chiodino, Famigliola, Fungo di ceppo);

- c) *Armillaria tabescens* (Scop.) Emeland (Famigliola, Famigliola di cerro);
- d) *Cantharellus* Adans. ex Fries tutte le specie (Catello, Maggiolino, Gaitello, Galletto, Gallinaccio, Galluzzo, Gavetello, Giallino, Pizzagiallo, Pizzarello);
- e) *Craterellus cornucopioides* (L.: Fr.) Pers. (Trombetta dei morti);
- f) *Hydnum repandum* L.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
- g) *Hydnum rufescens* Sch.: Fr. (Carpignolo, Carpinello, Lingua di bove, Spinarello, Spinello, Spinerolo, Spinetta, Steccherino);
- h) *Marasmius oreades* (Bolt.: Fr.) Fr. (Chiodino, Gambesecche);
- i) *Tricholoma* - Sezione *Atrosquamosa* Kühner emend. Bon, tutte le specie (Bavetta, Bigella, Bigetta, Fratino, Moretta).

4. La Giunta regionale, con proprio atto, qualora ne ravvisi la necessità, può modificare l'elenco di cui al comma 3.

5. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

6. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

7. La raccolta dei funghi è vietata nei rimboschimenti dove le piante non hanno raggiunto i due metri di altezza.

Articolo 129 *Aree particolari.*

1. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Articolo 130 *Sospensioni temporanee.*

1. La Giunta regionale su proposta delle unioni di comuni interessate e dei comuni di cui al comma 1, dell'articolo 127 sentito il parere del Dipartimento di biologia vegetale dell'Università degli Studi di Perugia, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi in quelle zone in cui la raccolta intensiva o fattori ambientali diversi abbiano prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Articolo 131 *Controlli sanitari.*

1. Le Aziende USL, attraverso gli Ispettorati micologici, istituiti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), sono tenute ad assicurare il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, qualora riscontri una raccolta non corretta, ovvero una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentano la sicura determinazione della specie tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 124 e dell'articolo 127, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

Articolo 132 *Divulgazione e contributi.*

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di cui alla [legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69](#) (Norme sul sistema formativo regionale), prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 136.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e nel caso di associazioni richiedenti anche in funzione del numero degli iscritti.

Sezione II**Commercializzazione dei funghi**

Articolo 133 *Commercializzazione delle specie di funghi.*

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, elencate nell'*Allegato I del D.P.R. 376/1995* e nei provvedimenti della Giunta regionale adottati in attuazione dello stesso.
2. La Giunta regionale dà comunicazione al Ministero della Sanità, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del paese di origine. A tal fine l'Ispettorato micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite in commercio.
4. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.
5. La vendita al dettaglio dei funghi coltivati rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Articolo 134 *Norma di rinvio.*

1. Per quanto riguarda la vendita, la somministrazione, la commercializzazione dei funghi freschi e conservati, si applicano le norme del *D.P.R. 376/1995*.

Sezione III**Norme finali****Articolo 135** *Vigilanza.*

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Capo gli organi di vigilanza, le guardie di polizia locale e provinciale, gli organi di polizia locale urbana, rurale e delle unioni di comuni, le guardie ecologiche volontarie di cui alla *legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4* (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica), gli operatori di vigilanza e ispezione delle Aziende USL aventi la qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate volontarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.
3. Le procedure da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari del presente Capo e per il sequestro dei mezzi impiegati per commettere infrazioni sono quelle previste dalla *L.R. 15/1983* e dalla *legge*

regionale 6 luglio 1984, n. 32 (Norme per l'attuazione degli *artt. 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15*, in materia di sequestro delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa e di revisione delle analisi).

Articolo 136 *Sanzioni amministrative.*

1. I trasgressori delle disposizioni di cui al presente Capo sono puniti con l'applicazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, irrogate dalla autorità amministrativa competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente. Per le violazioni alle disposizioni non comprese nella Sezione II sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte con riferimento alle fattispecie e ai limiti minimi e massimi di seguito indicati:

a) raccolta di funghi spontanei senza valido documento di identità, di cui al comma 1 dell'articolo 124; raccolta da parte di minori di anni quattordici non accompagnati, di cui al comma 2 dell'articolo 124: da euro 52,00 a euro 156,00, in caso di recidiva per le medesime violazioni la sanzione è fissata da euro 104,00 a euro 312,00; raccolta senza autorizzazione, di cui al comma 1 dell'articolo 127: da euro 155,00 a euro 465,00, in caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 207,00 a euro 621,00;

b) raccolta al di fuori dell'orario consentito, di cui al comma 3 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00;

c) violazione della prescrizione di cui al comma 4 dell'articolo 124, riguardante il rispetto dei limiti di peso: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 5; oltre Kg. 5 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

d) raccolta che altera le caratteristiche morfologiche dei funghi e mancata pulitura sommaria sul posto di raccolta, di cui al comma 5 dell'articolo 124: da euro 26,00 a euro 78,00;

e) violazione della prescrizione di cui al comma 6 dell'articolo 124, riguardante l'uso di contenitori non idonei: da euro 26,00 a euro 78,00;

f) violazione della prescrizione di cui al comma 1 dell'articolo 126, riguardante il rispetto del limite di peso di 10 Kg: da euro 26,00 a euro 78,00 fino a Kg. 12; oltre Kg. 12 per ogni Kg. la sanzione è maggiorata di euro 26,00;

g) realizzazione di riserve a pagamento, di cui al comma 1 dell'articolo 128: da euro 516,00 a euro 2.580,00;

h) raccolta di funghi appartenenti al genere Amanita allo stadio di ovolo chiuso, di cui al comma 2 dell'articolo 128, da euro 52,00 a euro 156,00;

i) violazione della prescrizione di cui al comma 3 dell'articolo 128 riguardante la raccolta di esemplari con dimensioni del cappello al di sotto di quelle consentite: da euro 26,00 a euro 78,00. La sanzione amministrativa è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

l) violazione della prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 128, riguardante l'uso di rastrelli o attrezzi similari ecc.: da euro 155,00 a euro 465,00;

m) danneggiamento e distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie di cui al comma 6 dell'articolo 128: da euro 26,00 a euro 78,00;

n) violazione delle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 128, riguardante la raccolta di funghi nei rimboschimenti: da euro 26,00 a euro 78,00;

o) violazione della prescrizione di cui all'*articolo 6 della L. 352/1993*, riguardante la raccolta di funghi in aree vietate: da euro 103,00 a euro 309,00;

p) violazione della prescrizione di cui all'*articolo 6 della L. 352/1993*, riguardante la raccolta di funghi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi: da euro 26,00 a euro 78,00;

q) violazione della prescrizione di cui all'articolo 129, riguardante la raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, nei giorni in cui è consentita l'attività venatoria: da euro 26,00 a euro 78,00;

r) violazione della prescrizione di cui all'articolo 130, riguardante la raccolta di funghi in aree temporaneamente interdette: da euro 103,00 a euro 309,00.

3. Le violazioni di cui al comma 2, dalla lettera a) alla lettera r), comportano la confisca dei funghi raccolti, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti, nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 127. Nel caso delle violazioni previste alla lettera c) ed alla lettera f), del comma 2, la confisca è riferita alla quantità in eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nell'ipotesi di cui alla violazione prevista al comma 2, lettera i), la confisca è limitata ai funghi con dimensione inferiore alla misura consentita. L'autorità amministrativa competente dispone la distruzione dei funghi confiscati, il cui peso totale giornaliero non supera i tre chilogrammi. Per quantitativi maggiori di tre chilogrammi, i funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'Azienda USL competente per territorio, sono consegnati dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni, ad enti o istituti di beneficenza. L'unione di comuni o il comune competente, gli organi di vigilanza di cui all'articolo 135 e gli ispettorati micologici delle Aziende USL provvedono tempestivamente ai rispettivi adempimenti e adottano le opportune forme di collaborazione per la custodia ed il trasporto dei funghi. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della Azienda USL che ha eseguito il controllo.

4. Le violazioni delle norme di cui alla Sezione II del presente Capo, comportano l'applicazione, da parte della competente autorità amministrativa, della sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 1.032,00 e la confisca dei funghi. Tale sanzione si applica anche nel caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 128 relativamente alla commercializzazione e alla somministrazione.

5. La violazione della norma di cui all'articolo 131 comporta la confisca del prodotto privo di certificazione e di avvenuto controllo.
6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Sezione costituiscano reato.

L.R. LIGURIA 11 luglio 2014, n. 17 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 16 luglio 2014, n. 9, parte prima.

(2) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla lettera A), [Delib.G.R. 5 settembre 2014, n. 1086](#).

CAPO I**Raccolta dei funghi epigei spontanei****Articolo 1** *Definizioni.*

1. Sono definiti nella presente legge "comuni montani" i comuni già facenti parte delle soppresse comunità montane.
2. Sono definiti "enti preposti alla gestione della raccolta", ovvero "enti gestori", gli enti pubblici di cui all'articolo 3, comma 2, i consorzi di cui all'articolo 9, comma 1, che hanno regolamentato la raccolta dei funghi all'interno del proprio territorio e le associazioni di cui all'articolo 3, comma 3.

Articolo 2 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di preservare il patrimonio naturale ed incrementare i fattori produttivi nei territori montani attuando le finalità della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3 *Ambiti di raccolta.*

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti Parco e per i comuni montani, previa autorizzazione della Regione, individualmente o in forma associata, e dei proprietari ricadenti nel territorio di competenza, laddove non sussistano le condizioni di cui al comma 3, di subordinare l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza, previa adozione di uno specifico regolamento, al versamento di un corrispettivo monetario da destinare in misura non inferiore al 50 per cento ad interventi di salvaguardia e miglioramento boschivo.

3. Il proprietario, singolo o associato, eventualmente anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta a fini economici, anche ai sensi dell'articolo 841 del Codice Civile, con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".

4. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).

Articolo 4 *Limiti quantitativi della raccolta.*

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera nei seguenti limiti:

a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;

b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;

c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini (*Armillaria mellea*) la cui raccolta non è soggetta a limiti ⁽³⁾.

2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta per persona non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 5.

3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro familiari e i dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limitazioni temporali e quantitative.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8*.

Articolo 5 *Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta.*

1. Ai sensi degli *articoli 2 e 3 della L. 352/1993* e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 4 in favore degli imprenditori agricoli titolari di aziende operanti nel territorio di loro competenza.

2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 4 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. La Regione, con deliberazione della Giunta, può individuare alcune specie per le quali si possa derogare ai limiti quantitativi di raccolta.

Articolo 6 *Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta.*

1. I Sindaci dei comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi dalla stagione primaverile a quella autunnale ⁽⁴⁾.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato sentito il Corpo Forestale dello Stato ed i consorzi di cui all'articolo 9, ove costituiti. Nel caso in cui i Sindaci non provvedano, la raccolta s'intende comunque consentita.

(4) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

Articolo 7 *Limitazioni ed autorizzazioni speciali.*

1. I comuni, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:

a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;

b) [rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo] ⁽⁵⁾;

c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;

d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

2. I comuni, prima di stabilire le limitazioni e le autorizzazioni speciali di cui al comma 1, sentono i consorzi di cui all'articolo 9, ove costituiti.

2-bis. Per documentati scopi scientifici o didattici la Regione Liguria, attraverso l'Ispettorato agrario regionale, rilascia speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo ⁽⁶⁾.

(5) Lettera abrogata dall'[art. 3, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

(6) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.*

Articolo 8 *Modalità di raccolta e divieti.*

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2. È consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. È vietato:
 - a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
 - b) riporre o trasportare i funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
 - d) raccogliere l'"*ammanita cesarea*" allo stato di ovolo chiuso ⁽⁷⁾;
 - e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori.
5. La ricerca dei funghi è vietata dal tramonto alla levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali ed in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. È vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.*

Articolo 9 *Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa.*

1. I comuni montani, previa autorizzazione della Regione, in forma singola o associata, proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti possono promuovere la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.

2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati, nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti o a persone da questi autorizzate mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento.

3. Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi possono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi per due giorni la settimana ⁽⁸⁾.

4. I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dall'attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di rappresentanza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

5. La delimitazione dei confini dei consorzi è realizzata mediante l'apposizione di cartelli e tabelle ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente quanto il successivo; i cartelli devono recare il nome del consorzio, l'indicazione proprietà privata con la scritta "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".

6. I comuni montani, in forma singola o associata, che abbiano subordinato l'esercizio della raccolta sul territorio di competenza al versamento di un corrispettivo monetario di cui all'articolo 3, comma 2, possono definire reciproci accordi con i consorzi, finalizzati ad unificare il rilascio dei tesserini ed i relativi corrispettivi monetari e, in particolare, a perseguire la possibile armonizzazione dei giorni di sospensione della raccolta dei funghi, di cui al comma 3 ⁽⁹⁾.

(8) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8](#). Il testo precedente era così formulato: «3. Al fine di preservare l'ecosistema boschivo, i consorzi devono prevedere che le persone autorizzate di cui al comma 2 non esercitino la facoltà di raccogliere funghi almeno due giorni la settimana.».

(9) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 2, L.R. 18 marzo 2015. n. 8](#).

Articolo 10 *Adempimenti a carico degli enti preposti alla gestione della raccolta.*

1. Gli enti preposti alla gestione della raccolta devono essere autorizzati dalla Regione e successivamente, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono inviare copia dell'atto costitutivo e dello statuto alla Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di settembre di ogni anno, devono trasmettere alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati durante l'anno precedente, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta.

3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:

a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

b) il ripristino e il miglioramento di strade esistenti, nonché una nuova realizzazione a servizio dei terreni agricoli per la fruizione e il governo del bosco, la prevenzione degli incendi, la realizzazione di acquedotti per la prevenzione degli incendi e irrigazione, la pulizia sentieri, il tutto nel rispetto delle leggi forestali vigenti, e per intraprendere una efficace lotta contro il cinipide del castagno;

c) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;

d) l'attività d'informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale;

e) l'organizzazione di eventi o manifestazioni che promuovano la produzione fungina come elemento caratterizzante del territorio;

f) misure di salvaguardia a prevenzione degli incendi boschivi.

4. Gli interventi indicati al comma 3, lettere a) e c), vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dai soggetti di cui al comma 1; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.

5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, entro trenta giorni dal ricevimento, può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente tale termine senza che siano state espresse osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

Articolo 11 *Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino.*

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

CAPO II**Controllo micologico e commercializzazione****Articolo 12** *Ispettorato micologico.*

1. In ogni singola Azienda sanitaria locale è organizzato un Ispettorato micologico.
2. [L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda sanitaria locale e si avvale della collaborazione degli esperti micologici in possesso dell'attestato di micologo] ⁽¹⁰⁾.
3. Gli Ispettorati micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.
4. Gli Ispettorati micologici possono avvalersi della collaborazione di esperti micologici opportunamente iscritti nel registro nazionale dei micologi.
5. In ogni caso gli operatori del Servizio sanitario nazionale mantengono ogni prerogativa sulle attività di vigilanza e controllo previste dalle attuali norme.

(10) Comma abrogato dall'[art. 6, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

Articolo 13 *Funzioni dell'Ispettorato micologico.*

1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:
 - a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;
 - b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;
 - c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legate al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità;

g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;

h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Articolo 14 *Attestato di micologo.*

1. L'attività di riconoscimento e di controllo dei funghi è svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo e iscritti nel registro dei micologi ⁽¹¹⁾.

(11) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8](#).

Articolo 15 *Corsi di formazione micologica.*

1. La Regione programma i corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo le modalità contenute nel decreto del Ministero della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo).

2. Gli enti pubblici e privati che intendono organizzare i corsi di cui al comma 1 presentano alla Regione, per l'approvazione, la richiesta della gestione del corso.

Articolo 16 *Requisiti e condizioni per la commercializzazione.*

1. I funghi freschi, per essere posti in commercio, devono essere:

a) suddivisi per specie;

b) disposti in singolo strato;

c) contenuti in cassette o speciali imballaggi tali da consentire una sufficiente areazione;

d) freschi, interi e in buono stato di conservazione;

e) [puliti da terriccio o da corpi estranei] ⁽¹²⁾.

2. È ammessa esclusivamente la vendita di funghi freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'[allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive

modificazioni ed integrazioni, integrato dall'elenco di cui alla Delib.G.R. 7 agosto 1996, n. 2690.

(12) Lettera abrogata dall'[art. 8, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

Articolo 17 *Idoneità alla identificazione dei funghi.*

1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui all'[articolo 2, comma 2, del D.P.R. 376/1995](#) e successive modificazioni ed integrazioni è rilasciato ai maggiorenni dall'Azienda sanitaria locale in cui è ubicato il Comune di residenza del richiedente. In detto attestato, rilasciato secondo le modalità previste con apposito atto della Giunta regionale, sono elencati i generi e/o le specie di funghi per le quali è concessa l'idoneità.

2. Ai fini del rilascio dell'attestato i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

- a) due micologi segnalati dall'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un operatore di vigilanza dell'Azienda sanitaria locale;
- c) un dipendente dell'Azienda sanitaria locale con funzioni di segretario.

3. Il candidato che non viene riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano trascorsi trenta giorni.

Articolo 18 *Autorizzazione al commercio dei funghi.*

1. La vendita di funghi freschi e, altresì, dei funghi secchi allo stato sfuso appartenenti alle specie del gruppo edulis e relativo gruppo (porcini) è soggetta alla presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente nel caso di nuova attività ⁽¹³⁾.

2. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell'[articolo 3 del D.P.R. 376/1995](#) e successive modificazioni ed integrazioni da parte dell'Ispettorato micologico dell'Azienda sanitaria locale.

3. La vendita dei funghi freschi destinati al dettaglio è, altresì, consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale.

4. Il titolare dell'attività o suo delegato deve essere in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'articolo 17 o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996

⁽¹⁴⁾.

5. [L'autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità di cui al comma 4 o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed in essa indicati continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate al Comune competente entro trenta giorni dal titolare] ⁽¹⁵⁾.

6. La vendita dei funghi freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni le quali devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano di adempiere a quanto previsto ai commi 1 e 4. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni ⁽¹⁶⁾.

7. La vendita dei funghi da parte dei privati è consentita previa presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune di residenza ⁽¹⁷⁾.

8. Il commercio dei funghi può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa in quest'ultima ipotesi la forma itinerante.

9. [Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte della Giunta regionale] ⁽¹⁸⁾.

10. [Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente l'elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente] ⁽¹⁹⁾.

(13) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8](#). Il testo precedente era così formulato: «1. La vendita dei funghi freschi o secchi sfusi appartenenti alla specie "boletus edulis" è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal [D.P.R. 376/1995](#) e successive modificazioni ed integrazioni.».

(14) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 2, L.R. 18 marzo 2015. n. 8](#). Il testo precedente era così formulato: «4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività ed in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento

delle specie fungine, di cui all'articolo 17, o dell'attestato di micologo di cui al decreto del Ministro della Sanità 686/1996. ».

(15) Comma abrogato dall'[art. 9, comma 3, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

(16) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 4, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

(17) Comma così modificato dall'[art. 9, comma 5, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

(18) Comma abrogato dall'[art. 9, comma 6, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

(19) Comma abrogato dall'[art. 9, comma 7, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

Articolo 19 *Lavorazione e confezionamento dei funghi.*

1. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita a seguito di certificazione da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 ed iscritti nell'apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate ⁽²⁰⁾.

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi, sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

a) siano in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 686/1996 e regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale;

b) abbiano assolto all'impegno dell'aggiornamento formativo in materia di igiene alimentare tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.

(20) Comma così modificato dall'[art. 10, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.](#)

Articolo 20 *Somministrazione e preparazione di alimenti a base di funghi.*

1. Per la preparazione di alimenti con funghi freschi spontanei e coltivati, secchi o altrimenti lavorati gli esercizi di somministrazione e preparazione dei medesimi utilizzano esclusivamente le specie indicate nell'[articolo 5](#) e [negli allegati I e II del D.P.R. 376/1995](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché nella Delib.G.R. 7 agosto 1996, n. 2690 (Integrazioni ai sensi dell'[articolo 4, comma 2 del D.P.R. 376/1995](#) dell'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale) ⁽²¹⁾.

(21) Comma così modificato dall'[art. 11, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8](#).

CAPO III

Vigilanza e sanzioni amministrative

Articolo 21 *Funzioni di vigilanza.*

1. Vigilano sull'osservanza del Capo I della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di guardia ecologica) e successive modificazioni ed integrazioni, le guardie venatorie volontarie di cui all'[articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29](#) (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni e gli agenti giurati volontari delle associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla [legge regionale 1° aprile 2014, n. 8](#) (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico) ⁽²²⁾.

1-bis. Alle Aziende sanitarie locali e agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti al controllo ufficiale ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali è demandata la vigilanza sull'osservanza del Capo II della presente legge ⁽²³⁾.

2. Le associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano ed organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.

3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalla Regione e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una Commissione che si riunisce anche in sedi decentrate. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Regione.

4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi.

5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

(22) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.*

(23) Comma aggiunto dall'*art. 12, comma 2, L.R. 18 marzo 2015. n. 8.*

Articolo 22 *Sanzioni.*

1. Per le violazioni delle norme di cui al Capo I si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, da euro 50,00 a euro 150,00;

b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 ad euro 300,00;

c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 ad euro 300,00;

d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e c), da euro 30,00 ad euro 90,00;

e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 ad euro 50,00;

f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 ad euro 150,00;

g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 ad euro 90,00;

h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c) e d), da euro 100,00 ad euro 300,00;

i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 ad euro 150,00;

l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, da euro 30,00 ad euro 90,00;

l-bis) per la raccolta di funghi senza il possesso del tesserino, di cui all'articolo 9, comma 2, e per la raccolta di funghi nei giorni in cui la stessa non è consentita, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, da euro 100,00 a euro 300,00 ⁽²⁴⁾;

m) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale se il bilancio non è inviato entro la fine dell'anno;

n) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 3, gli enti preposti alla gestione della raccolta devono riequilibrare gli interventi previsti dal medesimo comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti nel bilancio dell'anno successivo;

o) per la violazione degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, decorsi sei mesi dalla scadenza del termine previsto, viene revocata l'autorizzazione regionale.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 comportano la confisca dei funghi raccolti, ai sensi dell'[articolo 13 della L. 352/1993](#) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza. Il prodotto confiscato è attribuito all'Ente gestore che ne stabilisce la destinazione.

3. Le violazioni degli articoli 18, 19 e 20 comportano l'applicazione da parte delle autorità competenti di una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1000,00.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse per le violazioni del Capo I della presente legge sono i comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai consorzi di cui all'articolo 9, laddove presenti nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10. Per le violazioni del Capo II si applicano le disposizioni della [legge regionale 14 aprile 1983, n. 11](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni e integrazioni, e l'introito è in favore dell'Azienda sanitaria locale competente ⁽²⁵⁾.

(24) Lettera aggiunta dall'[art. 13, comma 1, L.R. 18 marzo 2015, n. 8](#).

(25) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 2, L.R. 18 marzo 2015, n. 8](#).

CAPO IV

Norme transitorie e finali e abrogazione di norme

Articolo 23 *Norma transitoria.*

1. L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 si intende già concessa per gli enti gestori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 24 *Norma finale.*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla [legge 352/1993](#) e successive modificazioni ed integrazioni ed al [D.P.R. 376/1995](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) *legge regionale 11 settembre 1991, n. 27* (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei);

b) *legge regionale 12 ottobre 1994, n. 55* (Modifiche alla *legge regionale 11 settembre 1991, n. 27* (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei));

c) *legge regionale 13 agosto 2007, n. 27* (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei);

d) *legge regionale 18 settembre 2007, n. 33* (Modifiche alla *legge regionale 13 agosto 2007, n. 27* (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei)).

2. Sono, altresì, abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

L.R. Lombardia 5-12-2008 n. 31**Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.****TITOLO VIII****Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (Tartufi)****Capo I - Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati****Art. 96***Finalità.*

1. Il presente capo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), reca disposizioni sulla raccolta e commercializzazione dei funghi epigei al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina e le relative nicchie ecologiche di sviluppo;

b) permettere una gestione economica diretta della raccolta con particolare riguardo alle popolazioni residenti in montagna;

c) assicurare la tutela della salute pubblica tramite appositi servizi di controllo micologico.

Art. 97*Disciplina della raccolta dei funghi ⁽³¹⁷⁾.*

1. La raccolta dei funghi è gratuita su tutto il territorio regionale.

2. Al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali, i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane possono subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di:

a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;

b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;

c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;

- d) ripristino e miglioramento di strade esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) prevenzione degli incendi boschivi;
- f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) espletamento di funzioni amministrative.

3. I comuni provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo di cui al comma 2 in forma associata esclusivamente tramite la Comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione fra i medesimi enti.

4. Allo scopo di tutelare la biodiversità e conservare un elevato grado di naturalità, la medesima facoltà di cui al comma 2 è concessa anche agli enti gestori dei parchi qualora il territorio del parco non sia ricompreso nei confini di una Comunità montana.

(317) Articolo sostituito prima dall'art. 10, comma 1, lettera ff), *L.R. 8 luglio 2014, n. 19*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi dall'art. 1, comma 1, lettera a), *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 98

Modalità di raccolta.

1. Su tutto il territorio regionale:

a) la raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall'alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le *Armillaria spp mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo ⁽³¹⁸⁾;

b) il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di *Armillaria spp*, genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi ⁽³¹⁹⁾;

c) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici;

d) sono vietati:

1) la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita cesarea;

3) l'uso di contenitori non aerati per il trasporto;

e) è obbligatorio l'uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto ⁽³²⁰⁾.

(318) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(319) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(320) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera k), numero 3), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 99

Limitazioni nelle aree protette.

1. L'ente gestore del parco stabilisce annualmente il numero massimo di autorizzazioni da concedere ⁽³²¹⁾.

2. L'attività di raccolta dei funghi nelle riserve naturali, se non esplicitamente vietata dalla relativa deliberazione istitutiva, è regolamentata dal piano di cui all'*articolo 14 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86* (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

3. L'attività di raccolta dei funghi nei parchi regionali è disciplinata con i regolamenti d'uso di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 86/1983* aventi i contenuti di cui agli articoli 97 e 111.

4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 la raccolta dei funghi nei parchi regionali è consentita.

5. In caso di incompatibilità con gli strumenti di pianificazione o di compromissione dell'ecosistema i regolamenti d'uso di cui al comma 3 possono contenere restrizioni con riguardo:

a) alla riduzione dei quantitativi massimi raccogliibili;

b) alle limitazioni anche assolute in relazione a determinate specie fungine;

c) ai periodi e alle modalità di protezione degli ecosistemi.

(321) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 100

Limitazioni particolari.

1. La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
2. La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

Art. 101

Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione.

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni ⁽³²²⁾.
2. Gli enti di cui all'articolo 97 possono rilasciare apposite autorizzazioni speciali e gratuite, in deroga ai divieti di cui al presente capo, per motivi scientifici, di studi e di ricerca, in occasione di mostre e di seminari ⁽³²³⁾.

(322) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera l)*, *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(323) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 102

Ispettorati micologici.

1. Al fine della tutela della salute pubblica sono costituiti ispettorati micologici nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione di cui alla *legge regionale 11 luglio 1997, n. 31* (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), utilizzando personale abilitato al controllo dei funghi eduli.

1-bis. La Regione promuove, attraverso le competenti strutture della sanità e dell'agricoltura, corsi di formazione per il conseguimento dell'attestato di micologo, di cui all'*articolo 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686* (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). I corsi si svolgono con periodicità almeno biennale ⁽³²⁴⁾.

(324) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 103 *Informazione.*

1. I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi. ⁽³²⁵⁾

(325) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera a), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1*, della stessa legge.

Art. 104 *Disponibilità finanziaria.*

1. I proventi introitati dagli enti di cui all'articolo 97 sono utilizzati per gli interventi e le attività di cui al comma 2 del medesimo articolo ⁽³²⁶⁾.

2. [I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 110, comma 1, sono introitati dai comuni sul cui territorio sono accertate le infrazioni] ⁽³²⁷⁾.

(326) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(327) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 105 *Vendita dei funghi epigei freschi.*

1. I soggetti preposti alla vendita al consumatore finale dei funghi epigei freschi e secchi allo stato sfuso devono essere in possesso dell'attestato di

idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciato dalle aziende sanitarie locali (ASL) ⁽³²⁸⁾.

2. Per quanto non previsto dal presente capo la vendita dei funghi coltivati è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

[\(328\)](#) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera n), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

Art. 106

Certificazioni sanitarie.

1. La vendita di funghi epigei freschi spontanei allo stato sfuso destinati al dettaglio e alla somministrazione nella ristorazione pubblica e collettiva è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle ASL, purché effettuata secondo le seguenti modalità ⁽³²⁹⁾:

a) i funghi, suddivisi per specie, devono essere contenuti in cassette o in altri imballaggi idonei da destinare alla vendita;

b) i funghi devono essere a singolo strato e non eccessivamente pressati, devono inoltre essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio o da corpi estranei;

c) i funghi devono essere corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta;

d) i funghi devono essere corredati dalla certificazione dell'avvenuto controllo da parte dell'ASL, con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale dell'ispettore micologo e il timbro dell'ispettorato micologico dell'ASL ⁽³³⁰⁾.

1-bis. Gli operatori del settore agroalimentare che dispongono del micologo di cui all'*articolo 2 del D.M. 686/1996* in osservanza alle procedure di autocontrollo aziendale, possono commercializzare, nel solo ambito regionale, funghi spontanei freschi sfusi certificati dal micologo aziendale. I funghi devono essere corredati da certificazione di avvenuto controllo con l'applicazione su ogni contenitore di funghi visitati, contenente una sola specie fungina, di un cartellino originale numerato riportante il genere e la specie di appartenenza dei funghi, la data e l'ora del controllo e le eventuali avvertenze per il consumo qualora si rendano necessarie operazioni di cottura o operazioni preliminari alla

stessa, il numero di iscrizione all'albo regionale e nazionale del micologo e il timbro dell'impresa alimentare ⁽³³¹⁾.

(329) Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

(330) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

(331) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera o), numero 3), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

Art. 107

Specie ammesse.

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei e freschi di cui all'*allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376* (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) integrato con le seguenti specie:

- a) *Russula cyanoxantha*;
- b) *Russula virescens*;
- c) *Lactarius salmonicolor*;
- d) *Lactarius deterrimus*;
- e) *Lactarius sanguifluus*;
- f) *Lactarius semisanguifluus*.

2. L'elenco dei funghi freschi spontanei commercializzabili può essere integrato con provvedimento del dirigente competente.

Art. 108

Funghi secchi - specie consentite.

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle specie di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 376/1995*.

Art. 109

Funghi secchi e conservati.

1. È consentita la vendita dei funghi secchi sminuzzati purché rispondenti alle caratteristiche di cui all'*articolo 5 del D.P.R. 376/1995* e comunque con

modalità tali da consentire l'esame visivo e il riconoscimento della specie di appartenenza di ciascun pezzo.

2. I funghi conservati di cui all'*articolo 9 del D.P.R. 376/1995* devono essere riconoscibili all'analisi morfobotanica anche se sezionati.

Art. 110 *Sanzioni.*

1. Sono sanzionate con il pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 100,00 le seguenti violazioni ⁽³³²⁾:

a) esercizio della raccolta senza titolo di pagamento, ove richiesto ⁽³³³⁾;

b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;

c) mancata esibizione del titolo di pagamento salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione ⁽³³⁴⁾;

d) [raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito] ⁽³³⁵⁾;

e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;

f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;

g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;

h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

h-bis) distruzione dei carpofori ⁽³³⁶⁾.

1-bis. Nel caso di raccolta di un quantitativo superiore rispetto al limite massimo consentito si applica, oltre alla sanzione minima, un'ulteriore sanzione pari a 25 euro per ogni chilogrammo in eccesso o frazione di esso ⁽³³⁷⁾.

2. All'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione ⁽³³⁸⁾.

3. [La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino] ⁽³³⁹⁾.

4. [Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 non può essere nuovamente autorizzato per l'anno solare in corso] ⁽³⁴⁰⁾.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 1032,91 le seguenti violazioni:

a) vendita di funghi epigei freschi sfusi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'articolo 106 o senza la relativa certificazione ⁽³⁴¹⁾;

a-bis) vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei sfusi e secchi sfusi senza il possesso dell'attestazione di idoneità da parte del soggetto preposto alla vendita ⁽³⁴²⁾;

b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;

c) vendita di funghi non riconoscibili.

5-bis. L'utilizzo di funghi, per motivi scientifici, di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 101 è punito con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 200,00 euro a 1.200,00 euro ⁽³⁴³⁾.

5-ter. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori ⁽³⁴⁴⁾.

(332) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera f)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(333) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera g)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(334) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera h)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(335) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 1, lettera i)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(336) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera p)*, numero 1), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(337) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera j)*, *L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(338) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera k), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(339) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(340) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lettera l), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(341) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 2), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(342) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 3), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(343) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera p), numero 4), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

(344) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera m), L.R. 25 maggio 2015, n. 16*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 111

Provvedimenti di attuazione ⁽³⁴⁵⁾.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche ed integrazioni al Titolo VIII, Capo I, della *legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31* (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema di raccolta dei funghi epigei" la Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 97, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i necessari provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a:

a) le modalità di pagamento nominativo e la registrazione dei soggetti che effettuano il versamento;

b) le agevolazioni a favore di quanti effettuano la raccolta per integrare il proprio reddito e dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge 352/1993*;

c) eventuali esenzioni o agevolazioni sul pagamento relativo alla raccolta;

d) le aree in cui la raccolta è eventualmente consentita ai residenti senza le limitazioni di cui alle lettere e) ed f);

e) le quantità massime di raccolta per ciascuna specie fungina inferiori al limite massimo di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), con riferimento a zone determinate, alle tradizioni e alle esigenze locali;

f) le dimensioni minime che il corpo fruttifero deve presentare per poter essere raccolto;

g) l'ammontare massimo del contributo, che può essere versato in forma annuale, mensile, settimanale o giornaliera ⁽³⁴⁶⁾.

(345) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.R. 31 luglio 2015, n. 10/3947](#).

(346) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera n\), L.R. 25 maggio 2015, n. 16](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 112

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla [L.R. n. 31/1997](#), alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Capo II - Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati

Art. 113

Finalità.

1. Il presente capo reca disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della [legge 16 dicembre 1985, n. 752](#) (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

Art. 114

Misure generali di tutela ⁽³⁴⁷⁾.

1. Ai fini del presente capo:

a) sono considerate protette tutte le specie di tartufi;

b) la raccolta controllata è l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

c) le tartufaie controllate sono tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di migioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene;

d) le tartufaie coltivate sono piantagioni in cui la produzione di tartufi è conseguente alla diretta coltivazione di piante inoculate e mantenute produttive con idonee cure all'apparato radicale ed epigeo della pianta micorrizzata. I corpi fruttiferi ricavati da dette piantagioni sono definiti tartufi coltivati. La tartufaia coltivata ha durata commisurata al buono stato vegetativo delle specie arboree micorrizzate messe a dimora e alle relative cure colturali. La conduzione di detti impianti è assimilata all'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui al comma 1.

(347) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera qqq), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*.

Art. 115 *Competenze.*

1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate: ⁽³⁴⁸⁾

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione al rilascio e alla vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e alle prove d'esame di cui all'articolo 121; ⁽³⁴⁹⁾

b) dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione all'elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene; ⁽³⁵⁰⁾

c) dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione all'organizzazione dei corsi di cui all'articolo 121, comma 8, all'istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e alla redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale ⁽³⁵¹⁾.

(348) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera b), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(349) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera c), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(350) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera d), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(351) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera e), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 116

Modalità di raccolta dei tartufi e divieti.

1. Su tutto il territorio regionale è consentita, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere, nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta in relazione alle usanze locali, la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985.

2. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di non più di due cani appositamente addestrati; lo scavo con attrezzi quali vanghetto o zappetta, di non oltre 4,5 centimetri di larghezza, deve avvenire solo dopo il rinvenimento del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto ove lo stesso lo abbia iniziato ⁽³⁵²⁾.

3. È fatto obbligo di riempire con il terriccio asportato le buche create dall'estrazione dei tartufi.

4. Sono vietate:

a) la raccolta dei tartufi immaturi e di quelli non compresi nell'elenco delle specie ammesse al commercio ⁽³⁵³⁾;

b) nel periodo di raccolta dei tartufi, la lavorazione andante del terreno nelle zone tartufigene individuate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, fatte salve le operazioni direttamente connesse con le normali pratiche colturali.

(352) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 1), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.

(353) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera q), numero 2), *L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

Art. 116-bis

Raccolta per scopi diversi dall'alimentazione.

1. La Regione può rilasciare autorizzazioni gratuite in deroga alle disposizioni del presente capo per motivi scientifici, di studio e di ricerca e in occasione di mostre. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili; ad esse si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002.*
2. Con provvedimento del dirigente regionale competente sono specificate le modalità e i tempi per il rilascio.
3. L'utilizzo dei tartufi per scopi diversi dall'alimentazione è soggetta al possesso dell'apposita autorizzazione gratuita rilasciata in deroga alle disposizioni di legge vigenti ⁽³⁵⁴⁾.

(354) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera r), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.*

Art. 117

Calendari di raccolta.

1. Fermi restando le limitazioni particolari e i divieti di raccolta di cui agli articoli 122 e 123, i calendari per la raccolta dei tartufi specificano i limiti e le modalità di raccolta dei tartufi nel corso dell'anno solare, indicando quantità e periodi di raccolta per le diverse specie e per le diverse località del territorio regionale, nonché qualsiasi altra limitazione ritenuta necessaria sulla base dell'andamento stagionale e delle esigenze di tutela ambientale.
2. Il dirigente competente, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, predispone, anche sulla base delle proposte di cui al comma 3, e approva entro il 31 marzo di ogni anno i calendari di raccolta, a cui sono allegate cartografie in scala adeguata delle diverse zone nelle quali sono applicate limitazioni particolari alla raccolta, nonché tutta la documentazione descrittiva ritenuta necessaria.
3. La provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano le proposte per il territorio di loro competenza, corredate di adeguata documentazione contenente le relative motivazioni tecniche e socio-economiche e le trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. ⁽³⁵⁵⁾

4. I calendari sono pubblicati sul BURL ed esposti negli albi pretori dei comuni ⁽³⁵⁶⁾.

(355) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera f), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(356) Il calendario di raccolta dei tartufi è stato approvato:

- per la stagione 2009-2010 con *D. Dirig. reg. 17 marzo 2009, n. 2566*;
- per la stagione 2010-2011 con *D. Dirig. reg. 8 aprile 2010, n. 3490*;
- per la stagione 2011-2012 con *D. Dirig. reg. 17 giugno 2011, n. 5496*;
- per la stagione 2012-2013 con *D. Dirig. reg. 9 marzo 2012, n. 1957*;
- per la stagione 2013-2014 con *D. Dirig. reg. 22 febbraio 2013, n. 1485*;
- per la stagione 2014-2015 con *D. Dirig. reg. 26 marzo 2014, n. 2607*;
- per la stagione 2015-2016 con *D. Dirig. reg. 20 marzo 2015, n. 2178*;
- per la stagione 2016-2017 con *D. Dirig. reg. 14 marzo 2016, n. 1775*.

Art. 118

Carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

1. La Giunta regionale approva, sentita la competente commissione consiliare e avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene relative all'intero territorio regionale; a tal fine la provincia di Sondrio e gli enti gestori dei parchi regionali, sentite le comunità montane, elaborano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte per il territorio di competenza. ⁽³⁵⁷⁾

2. Le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene redatte in scala adeguata:

a) delimitano le zone geografiche di raccolta dei tartufi, anche ai sensi dell'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985;

b) individuano i territori vocati alla produzione dei tartufi, anche con riferimento alle diverse specie o gruppi di specie di particolare interesse scientifico ed economico;

c) localizzano le aree di particolare valore scientifico, finalizzate alle attività di controllo e di ricerca, nelle quali può essere vietata la raccolta;

d) identificano le altre aree di elevata vocazione ove realizzare prioritariamente gli interventi di recupero e di miglioramento ambientale.

3. Alle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene sono allegati:

a) l'analisi dello stato ambientale e produttivo dei territori regionali e le proposte di interventi di conservazione e di valorizzazione delle potenzialità tartufigene;

b) i criteri per l'elaborazione dei calendari annuali di raccolta.

4. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.

(357) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera g), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 119

Collegio di esperti.

1. La Regione si avvale della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.

2. Il collegio è composto da:

a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;

b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre membri, ciascuno dei quali designato, rispettivamente, dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un membro designato dall'associazione regionale dei ricercatori di tartufi;

e) un funzionario designato dal dirigente competente.

3. Il dirigente competente nomina il responsabile del collegio.

4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.

5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese ⁽³⁵⁸⁾.

(358) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera rrr), *L.R. 28 dicembre 2011, n. 25*.

Art. 120

Tesserino.

1. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono consentite a coloro i quali sono in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'*articolo 5 della legge 752/1985*.

2. Il tesserino, le cui caratteristiche sono stabilite dal dirigente competente, è rilasciato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito del superamento dell'esame di idoneità. ⁽³⁵⁹⁾ ⁽³⁶⁰⁾

3. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall'anno successivo al rilascio, presso l'ente che lo ha emesso.

4. Le domande per il rilascio e la vidimazione del tesserino possono essere inoltrate anche tramite le associazioni professionali, sociali e sindacali o loro patronati.

5. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che, alla data di entrata in vigore della *legge 752/1985*, sono già muniti dell'autorizzazione di cui all'*articolo 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568* (Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo).

6. I tesserini sono personali, non cedibili e devono essere esibiti al personale addetto alla vigilanza.

(359) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera h), *L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(360) Lo Schema di tesserino è stato approvato con *D. Dirig. reg. 24 maggio 2016, n. 4625*.

Art. 121

Commissioni d'esame e corsi di preparazione.

1. L'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso la provincia di

Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso la provincia di Sondrio o la Regione. ⁽³⁶¹⁾

2. La preparazione dei candidati è valutata sulla base della capacità di riconoscimento delle specie di tartufi, nonché sulla conoscenza delle disposizioni contenute nel presente capo e delle norme generali di comportamento nell'ambiente naturale.

3. La valutazione finale è espressa con giudizio di idoneità o di inidoneità.

4. Le commissioni d'esame sono composte da:

a) un dirigente regionale o della provincia di Sondrio competente in materia o suo delegato, con funzioni di presidente; ⁽³⁶²⁾

b) tre esperti in micologia, scienze naturali e forestali e agrarie nominati dalla provincia di Sondrio o dalla Regione preferibilmente fra i dipendenti della pubblica amministrazione ⁽³⁶³⁾;

c) [tre esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie conoscenze e capacità, nominati dalla provincia] ^{(364) (365)}.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato appositamente incaricato.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono i calendari degli esami prevedendo almeno una sessione d'esami annuale. ⁽³⁶⁶⁾

7. Per l'ammissione alle prove d'esame i candidati devono presentare la ricevuta di versamento di euro 10,33 alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale, a titolo di rimborso spese. ⁽³⁶⁷⁾

8. La Regione, la provincia di Sondrio, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane organizzano, anche d'intesa tra loro, corsi di preparazione per i raccoglitori, propedeutici all'esame di idoneità. ⁽³⁶⁸⁾

9. La Regione predispone i programmi didattici per i corsi di preparazione e il materiale divulgativo atto a facilitare il riconoscimento delle specie e il più corretto comportamento nell'ambiente naturale.

⁽³⁶¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, lettera i), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(362) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera j), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(363) Lettera prima sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera sss), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25 e poi così modificata dall'art. 2, comma 4, lettera k), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(364) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera ttt), L.R. 28 dicembre 2011, n. 25.

(365) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera s), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3.

(366) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera l), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(367) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera m), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

(368) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, lettera n), L.R. 25 marzo 2016, n. 7, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'art. 4, comma 1, della stessa legge.

Art. 122

Norme particolari per i parchi, le riserve e i monumenti naturali.

1. Gli enti gestori dei parchi naturali possono disciplinare la raccolta dei tartufi mediante i regolamenti d'uso di cui all'*articolo 20 della L.R. n. 86/1983*.
2. Nelle riserve naturali la raccolta dei tartufi, qualora non sia esplicitamente vietata dalla deliberazione istitutiva, è disciplinata dal piano di cui all'*articolo 14 della L.R. n. 86/1983*.
3. A integrazione di quanto stabilito dall'*articolo 11, primo comma, lettera c), della L.R. n. 86/1983*, la Regione può istituire riserve naturali parziali aventi specifica finalità micologica.
4. Le disposizioni dei regolamenti e dei piani di cui al presente articolo sono recepite nei calendari di raccolta.

Art. 123

Aree di particolare tutela.

1. La raccolta dei tartufi è comunque vietata:

a) nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche, fatte salve le regolamentazioni specifiche ai sensi dell'articolo 122;

b) nelle aree di nuovo rimboschimento prima che siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;

c) nelle aree di particolare valore scientifico indicate nelle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene.

2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nei calendari di raccolta.

3. Nel territorio delle aziende faunistiche la raccolta dei tartufi è consentita nelle ore notturne e nelle giornate di silenzio venatorio.

Art. 124

Raccolta riservata dei tartufi ⁽³⁶⁹⁾.

1. I titolari e conduttori, singoli o associati o consorziati ai sensi dell'*articolo 4 della legge 752/1985*, di terreni a vocazione tartufigena possono richiedere alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate esistenti su fondi in loro possesso. ⁽³⁷⁰⁾

2. Previa istruttoria tecnica, gli enti di cui al comma 1 trasmettono le richieste al dirigente competente che, avvalendosi del collegio di esperti di cui all'articolo 119, provvede al riconoscimento.

3. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali su fondi interessati da operazioni di migioria ambientale e di incremento boschivo con la messa a dimora di piante tartufigene.

4. Per tartufaie coltivate si intendono quelle impiantate ex novo in territori a vocazione tartufigena.

5. La concessione della tartufaia controllata ha una durata di cinque anni.

6. La concessione della tartufaia coltivata ha una durata commisurata al periodo necessario alle specie vegetazionali messe a dimora di accrescersi; non può comunque superare i quindici anni. Nel caso di tartufaia controllata, la superficie da destinarsi alle aree di raccolta riservata non può superare il cinque per cento del territorio potenzialmente vocato di ogni comune. Sono fatte salve le concessioni in atto ⁽³⁷¹⁾.

7. Per il riconoscimento di tartufaie controllate e coltivate si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4 della L.R. n. 15/2002*. Il riconoscimento è rilasciato previa verifica dei requisiti di idoneità di cui ai commi 3 e 4 e sulla base dell'impegno dei titolari e dei conduttori a effettuare interventi di miglioramento e incremento quali:

- a) decespugliamento o diradamento delle piante arboree, da eseguirsi almeno ogni tre anni;
- b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio di matricine delle specie simbiotiche con i tartufi;
- c) potatura delle piante simbiotiche;
- d) messa in opera di graticciate trasversali sulle superfici delle cave, per evitare erosioni superficiali;
- e) drenaggio e governo delle acque superficiali;
- f) irrigazioni di soccorso;
- g) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.

8. Per le tartufaie coltivate la posa a dimora di idonee piante tartufigene deve essere effettuata secondo un corretto rapporto tra superfici coltivate e piante utilizzate.

9. La perdita dei requisiti di idoneità determina la decadenza dal riconoscimento.

10. Nelle tartufaie controllate e in quelle coltivate la raccolta dei tartufi è riservata ai titolari e ai conduttori dei fondi.

11. Il diritto di raccolta si estende a tutti i tartufi di qualunque specie purché le zone riservate siano delimitate con tabelle.

12. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo, con la scritta in stampatello ben visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata".

13. Nelle zone riservate sono ammesse recinzioni conformi alle prescrizioni impartite con provvedimento del dirigente competente.

14. I titolari e i conduttori dei fondi di cui al presente articolo non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 120 per la raccolta dei tartufi nei fondi stessi.

15. Sono fatti salvi gli usi civici vigenti secondo quanto disposto dall'*articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766* (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'Art. 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'Art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) e dall'*articolo 9 del regio decreto 26 febbraio*

1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della *legge 16 giugno 1927, n. 1766* sul riordinamento degli usi civici del Regno).

(369) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 6 marzo 2013, n. 1939*.

(370) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 4, lettera o), L.R. 25 marzo 2016, n. 7*, entrata in vigore il 30 marzo 2016. Vedi anche, per le disposizioni transitorie, l'*art. 4, comma 1, della stessa legge*.

(371) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera t), L.R. 1° febbraio 2010, n. 3*.

Art. 125

Commercializzazione dei tartufi.

1. Per quanto riguarda la lavorazione, la conservazione e la vendita dei tartufi si applicano le disposizioni di cui agli *articoli da 7 a 14 della legge 752/1985*.

Art. 126

Interventi di recupero e miglioramento ambientale.

1. Le province, gli enti gestori dei parchi regionali e le comunità montane, sulla base delle indicazioni delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene, predispongono programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora delle piante tartufigene nei territori a vocazione tartufigena, tenuto conto anche delle iniziative di cui all'articolo 124. Per la predisposizione dei programmi gli enti si avvalgono, sulla base di rapporti convenzionali, della collaborazione tecnica dell'ERSAF per gli aspetti di competenza.

2. Annualmente la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base dei programmi di cui al comma 1 e con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 130, un piano di riparto dei contributi.

Art. 127

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:

a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;

b) alle province per il restante territorio della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.

4. Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 128

Competenza per l'irrogazione delle sanzioni.

1. La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli enti a cui è affidata la vigilanza.

2. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.

3. Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'*articolo 8 della L.R. n. 90/1983*.

Art. 129

Sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 2, e all'articolo 116 si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 1.032,91, raddoppiabile per la raccolta nelle aree di cui all'articolo 123.

2. Per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 120, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro 516,46.

3. Se il raccoglitore non è in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui è in possesso si applica la sanzione amministrativa da euro 5,16 a euro 51,65 con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.

4. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione o al ritiro del tesserino stesso; a tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

5. Per l'inosservanza delle disposizioni sulla vendita al mercato pubblico dei tartufi freschi e conservati si applica la sanzione amministrativa da euro

258,23 a euro 2.582,28, salvo che il fatto costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

Art. 130

Procedure di spesa.

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 126 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, corredate di un programma dettagliato dell'attività e di un preventivo analitico delle spese previste.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera entro il 30 giugno di ogni anno un piano per la concessione dei contributi.

L.R. MOLISE 19 febbraio 2008, n. 4 ⁽¹⁾.**Nuova disciplina in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° marzo 2008, n. 5.

TITOLO I**Raccolta dei funghi****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Molise con la presente legge disciplina la raccolta, la certificazione sanitaria e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e dal [D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#), al fine di:

a) tutelare nel tempo la risorsa fungina regolamentandone il prelievo ed assicurandone la conservazione degli habitat di crescita;

b) agevolare i soggetti residenti nella regione Molise per i quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di reddito;

c) garantire la salvaguardia della salute pubblica attraverso la formazione e la verifica della conoscenza dei raccoglitori nonché attivando l'istituzione di appositi centri di controllo micologico (Ispettorati Micologici).

Art. 2*Abilitazione alla raccolta e permesso annuale.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita a chiunque sia in possesso di un apposito tesserino regionale di idoneità alla raccolta, avente validità in tutto il territorio regionale, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3; la raccolta avviene nel rispetto delle modalità e nei limiti della presente legge, nei boschi e nei terreni incolti, fatta eccezione per le aree opportunamente recintate e interdette mediante l'esposizione dei cartelli di divieto di cui all'articolo 7, comma 2.

2. L'abilitazione alla raccolta per i residenti nella Regione Molise viene concessa a coloro che abbiano conseguito un attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.

3. Per i non residenti è riconosciuto valido il titolo abilitativo o autorizzativo rilasciato secondo la normativa della Regione di residenza.

4. I raccoglitori residenti nella regione Molise e quelli provenienti da altre regioni, purché dotati del titolo di cui al comma 3, esercitano la raccolta dei funghi epigei previo versamento di un contributo amministrativo dell'importo di euro 25,00 per i residenti e di euro 50,00 per i non residenti.

5. Il contributo di cui al comma 4 va versato di norma entro il trentuno gennaio di ciascun anno sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE – Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito; è possibile, comunque, effettuare il versamento in ogni periodo dell'anno, fermo restando, in tale caso, che è valido esclusivamente per l'anno in corso e che la raccolta si può regolarmente effettuare solo dalla data del versamento.

6. Il versamento del contributo amministrativo del permesso annuale di raccolta non è dovuto qualora non si esercita l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.

6-bis. Sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo amministrativo annuale i raccoglitori residenti nel Molise che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 3

Rilascio del tesserino.

1. Il tesserino di idoneità, di cui al comma 1 dell'articolo 2, viene rilasciato a chi abbia compiuto il 16° anno di età, su richiesta dell'interessato, in carta semplice, controfirmato, se minorenni, dall'esercente la potestà. La richiesta va corredata di:

a) attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4;

b) due foto formato tessera;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4, fatta esclusione per coloro che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età ⁽³⁾.

2. Il tesserino di idoneità:

a) è personale e non cedibile;

b) deve contenere i dati anagrafici e la fotografia del raccoglitore nonché la data del rilascio;

c) ha validità decennale che decorre dalla data del rilascio ed è rinnovabile a domanda.

3. La Provincia provvede al rilascio del tesserino, o alla reiezione della richiesta, con tempestività e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Per il rilascio ed il rinnovo del tesserino è istituito un contributo amministrativo di venticinque euro. L'importo del contributo è aggiornato entro il 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT. Il versamento del contributo va effettuato sul conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio Tesoreria - CAMPOBASSO, appositamente istituito.

5. La ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 4 va allegata al tesserino comprovante l'avvenuto rinnovo.

6. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'attestato di idoneità alla raccolta.

7. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) copia della ricevuta di versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4.».

Art. 4

Attestato di idoneità alla raccolta ⁽⁴⁾.

1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta può frequentare un corso di micologia e deve superare un esame finale

2. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di cui al comma 1 anche coloro che fanno domanda, dichiarando di essersi preparati autonomamente. L'esame è sostenuto innanzi a una commissione istituita dall'Amministrazione provinciale, che ha durata quinquennale ed è composta da:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;

b) un funzionario del Corpo forestale dello Stato del comando provinciale di riferimento ovvero altro funzionario appartenente a un corpo di polizia con analoghe competenze in materia di sicurezza ambientale, forestale e agroalimentare, sulla base di apposita convenzione;

c) il dirigente, o suo delegato, del Servizio regionale competente per materia;

d) un micologo in servizio presso l'ASReM iscritto al Registro nazionale micologi. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.

3. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se l'Amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

4. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età è obbligatorio l'esame finale.

5. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla [legge n. 352/1993](#) e sono tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi, in servizio presso l'ASReM.

6. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, già rilasciati dall'ASReM o da associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

7. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nel Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.

(4) Articolo dapprima modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera c\), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2 della stessa legge](#)) e poi così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 23 luglio 2016, n. 8](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Attestato di idoneità alla raccolta. 1. Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 10 ore, un corso di micologia della durata di almeno 14 ore e superare un test finale di verifica.

2. I corsi, proposti dai soggetti di cui all'articolo 13, devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire alla stessa almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso. L'istanza si intende accolta se l'amministrazione provinciale non si pronuncia entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.

3. Ai fini del conseguimento dell'attestato, per le persone che hanno compiuto i 65 anni di età e sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.

4. I corsi si svolgono secondo un programma che deve essere conforme alle indicazioni statali di cui alla *legge n. 352/1993*, tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

5. Ai fini del rilascio del tesserino d'idoneità, in luogo dell'attestato di idoneità alla raccolta di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, sono comunque validi gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile pari almeno a quella di cui al comma 1, già rilasciati da enti locali, A.S.Re.M. o associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

5-bis. In deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2, il tesserino d'idoneità può essere rilasciato a coloro che hanno trasferito la propria residenza nella Regione Molise e che siano già in possesso del titolo abilitativo o autorizzativo o di altro documento previsto dalla normativa della regione di provenienza.».

Art. 5

Modalità di raccolta.

1. Su tutto il territorio regionale la raccolta regolarmente autorizzata:

a) è consentita dall'alba al tramonto;

b) è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;

c) è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario (rastrelli, uncini, coltelli, etc.) che possa danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione;

d) deve avvenire in modo che gli esemplari restino interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione sicura per le specie da sottoporre alla cernita presso gli ispettorati micologici.

2. Una volta effettuata la raccolta è obbligatorio procedere ad una sommaria pulizia dei funghi sul luogo stesso di raccolta e ricoprire, successivamente al prelievo dei carpofori, le buche eventualmente realizzate con altro materiale biologico presente sul terreno.

3. È obbligatorio l'utilizzo di contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Art. 6

Limiti della raccolta.

1. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi più un carpoforo, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un

unico carpoforo di funghi a crescita cespitosa (es. *Armillaria mellea*, *Agrocybe aegerita*, etc.).

2. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

3. Per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

4. È consentita la raccolta ai minori di 16 anni ed ai nuclei familiari, purché accompagnati da persona munita di autorizzazione; i funghi raccolti dal minore o dai familiari concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

Art. 7

Divieti di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

2. La raccolta, ancora, è vietata laddove il proprietario la proibisca mediante l'esposizione di appositi cartelli di divieto, da installare a sua cura e spese, previa comunicazione alla Provincia competente per territorio, lungo il perimetro dell'area di proprietà, su pali, ad almeno 2,50 m. da terra ed a una distanza reciproca uguale a quella fissata al comma 3 dell'articolo 8 ⁽⁵⁾.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 20 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali. Il divieto non sussiste se la raccolta è praticata per scopi scientifici e dai soggetti appositamente incaricati.

4. La raccolta è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli Enti locali interessati;

e) nelle aree oggetto di rimboschimento e fino a quindici anni dall'impianto.

5. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dei seguenti esemplari:

a) *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3;

b) *Calocybe gambosa* (Prugnolo) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

c) *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

d) *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso;

e) *Russula virescens* (Colombina verde-verdone) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.

6. La Regione, oltre ai divieti di cui ai commi suddetti, per la salvaguardia dell'ecosistema e per la tutela di specie in via di estinzione può disporre limitazioni, divieti temporanei, o interdizione alla raccolta di una o più specie di funghi epigei.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 8

Raccolta riservata

1. Gli imprenditori agricoli e i conduttori a qualsiasi titolo di terreni boscati, purché siano in possesso del tesserino di idoneità ed abbiano effettuato il previsto versamento annuale, possono essere autorizzati dalla Provincia a riservarsi la raccolta dei funghi epigei in via esclusiva, senza limitazioni temporali o quantitative, previa apposizione di specifici cartelli posti lungo il perimetro dell'area dei propri fondi e previa approvazione di un progetto che garantisca quelle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico capaci di assicurare l'autorigenerazione dell'ecosistema.

2. Nei fondi con esposizione di tabelle la raccolta può essere esercitata senza limitazione anche dai componenti il nucleo familiare e dai soggetti e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.

3. Le tabelle sono apposte a propria cura ed a proprie spese e recano la scritta: "Raccolta funghi riservata" di dimensioni minime pari a 30 cm. di base e 25 cm. di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la

precedente e la successiva, ed in modo che almeno una di esse sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

Art. 9

Autorizzazioni per motivi di interesse scientifico.

1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica, il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione e le persone autorizzate ⁽⁶⁾.

2. [I soggetti di cui al comma 1 per esercitare l'attività di raccolta devono comunque essere in possesso del tesserino di idoneità alla raccolta ed aver effettuato il previsto versamento annuale] ⁽⁷⁾.

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Per comprovati motivi scientifici o in occasione di mostre e manifestazioni di accertata rilevanza scientifica il Servizio regionale competente può rilasciare speciali autorizzazioni per la raccolta di funghi epigei determinando il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine e le relative quantità.».

(7) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

Art. 10

Raccolta a fini economici.

1. La Provincia rilascia speciali permessi per la raccolta di funghi in quantità superiore al quantitativo massimo stabilito, in favore di:

a) soci di cooperative agricolo-forestali e cittadini residenti nella regione per i quali la raccolta dei funghi costituisce attività prevalente di lavoro e di reddito adeguatamente comprovata;

b) imprenditori agricoli, utenti di beni di uso civico e altre forme di proprietà collettive nonché soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso di terreni e di boschi, che effettuano la raccolta al fine di integrare il reddito normale percepito. Tale permesso è valido solo per la raccolta nell'ambito dei boschi e dei terreni condotti. Gli stessi soggetti possono provvedere alla vendita diretta del prodotto raccolto nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale stabilisce con direttiva, di cui all'articolo 21, le modalità del rilascio dei permessi speciali di cui al comma 1.

Art. 11

Ispettorati micologici.

1. L'A.S.Re.M. istituisce, nell'ambito del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di prevenzione, secondo le indicazioni del [decreto ministeriale 16 ottobre 1998](#) del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, l'Ispettorato micologico, che può articolarsi in più centri di controllo, a livello distrettuale o comunale, in relazione alle verificate esigenze dell'utenza ed al volume di attività localmente richiesto.

2. L'A.S.Re.M. attiva gli Ispettorati di cui al comma 1 con proprio personale e senza aggravio di spesa per il suo bilancio, fatti salvi i casi di cui al comma 4 e l'attività di formazione e aggiornamento del personale addetto.

3. L'Ispettorato micologico ed i centri di controllo eventualmente attivati vanno dotati di una sede di agevole accesso per l'utenza e di attrezzature idonee alla funzione da svolgere.

4. Qualora l'Azienda Sanitaria non disponga di personale e strutture sufficienti all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o associazioni micologiche, che possono mettere a disposizione personale in possesso dell'attestato di cui al [decreto ministeriale n. 686/1996](#) e le strutture necessarie, o di singoli privati in possesso dello stesso attestato.

Art. 12

Funzioni dell'Ispettorato micologico.

1. All'Ispettorato micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio delle certificazioni previste dall'[articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995](#), secondo le disposizioni di cui all'articolo 18;

b) organizzazione, anche tramite convenzione con altri soggetti e comunque con la supervisione dell'Ispettorato, dei corsi finalizzati al rilascio dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine utile per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale alla vendita di funghi freschi spontanei di cui all'[articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, individua i soggetti con cui l'Ispettorato può stipulare convenzioni e definisce le modalità, i programmi e le tariffe per l'organizzazione di tali corsi;

c) svolgimento degli esami per il rilascio dell'attestato di idoneità di cui alla lettera b). La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, definisce le modalità per lo svolgimento degli esami e la nomina della commissione esaminatrice;

d) consulenza micologica gratuita per il riconoscimento dei funghi raccolti, ai fini della commestibilità;

e) collaborazione con le altre strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi;

f) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere, attività di educazione alimentare;

g) verifiche e controlli a sondaggio sulle partite di funghi poste in commercio provenienti da altri Paesi.

Art. 13

Corsi per raccoglitori ⁽⁸⁾.

1. L'ASReM, le associazioni micologiche, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, e le Province organizzano e svolgono i corsi di cui all'articolo 4.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 23 luglio 2016, n. 8*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Corsi per raccoglitori. 1. L'A.S.Re.M., le Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, le Comunità montane e le Province, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4.».

Art. 14

Attività di educazione e informazione.

1. La Regione Molise, l'A.S.Re.M., le Province, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c)*, *L.R. 23 luglio 2016, n. 8*.

TITOLO II

Commercializzazione dei funghi.

Art. 15

Commercializzazione.

1. L'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei è rilasciata dal Sindaco esclusivamente a quei soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995*.
2. Gli esercenti di ortofrutta possono vendere i funghi freschi epigei coltivati senza la specifica autorizzazione prevista al comma 1 rimanendo assoggettati alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.
3. È consentita la vendita delle specie di funghi freschi epigei commestibili elencati nell'*allegato 1 del D.P.R. n. 376/1995*.
4. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell'attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell'attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine di cui all'*articolo 2 del D.P.R. n. 376/1995* o dell'attestato di micologo di cui al *decreto ministeriale n. 686/1996*.
6. L'autorizzazione al commercio di cui al comma precedente ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell'idoneità o dell'attestato di micologo continua ad esercitare tale attività. La cessazione dell'attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro trenta giorni, a cura del titolare, al comune competente.
7. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di cui all'*articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995*, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.
8. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, sono definite con la direttiva di cui all'articolo 21.

Art. 16

Commercializzazione dei funghi secchi e conservati.

1. La commercializzazione dei funghi secchi di cui all'*articolo 5 del D.P.R. n. 376/1995*, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi, può essere esercitata dai titolari di autorizzazione al commercio.
2. È vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie *Boletus edulis* e relativo gruppo di cui al comma precedente.
3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all'autorizzazione comunale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15.

Art. 17

Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati.

1. I funghi conservati sott'olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sottovuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la vendita, devono possedere i requisiti prescritti dagli *articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 376/1995* e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del *D.P.R. n. 376/1995*.

Art. 18

Certificazione sanitaria ⁽¹⁰⁾.

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei destinati al dettaglio, è consentita previa certificazione, a pagamento secondo tariffario regionale, rilasciata su richiesta a scopo di commercio, sulla quale viene identificata la specie fungina e la relativa commestibilità, di avvenuto controllo ai sensi dell'*articolo 3 del D.P.R. n. 376/1995* da parte dell'Ispettorato micologico della A.S.Re.M. competente per territorio, che verifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La certificazione, da apporre su ogni contenitore, deve riportare:
 - a) il peso e la specie dei funghi;
 - b) eventuali istruzioni per il consumo;
 - c) la data del controllo sanitario;
 - d) la firma e il timbro del responsabile del procedimento di controllo.
3. I funghi devono essere presentati al controllo in confezioni imballate suddivise per specie. Ogni confezione deve contenere una sola specie. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti di terriccio e di corpi estranei.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano al controllo di partite fungine destinate al proprio consumo.

(10) Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera g), L.R. 8 ottobre 2010, n. 17, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Certificazione sanatoria.».

TITOLO III

Vigilanza e sanzioni

Art. 19

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione dell'A.S.Re.M. avente qualifica di vigile sanitario, alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie designate dalle associazioni micologiche e comunque in rapporto di convenzione con le Province e gli Enti locali che esercitano l'attività di vigilanza.

2. Nelle aree di cui all'articolo 7, comma 4, la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli Enti gestori.

Art. 20

Sanzioni amministrative.

1. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di raccolta dei funghi comporta la confisca dei funghi ed è punita con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in mancanza di tesserino di idoneità o in caso di tesserino scaduto;

b) da euro 100,00 a euro 300,00 se si esercita la raccolta senza il permesso annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2;

c) da euro 5,00 a euro 15,00 se, al momento del controllo, si risulta sprovvisti del tesserino di idoneità e del permesso annuale di raccolta, in corso di validità, da esibire entro 10 giorni dalla contestazione; in caso di mancata esibizione, vengono applicate le relative sanzioni di cui alle lettere a) e b);

d) da euro 100,00 a euro 300,00 se la raccolta è effettuata in violazione delle disposizioni sulle modalità, di cui all'articolo 5;

e) da euro 200,00 a euro 600,00 se la raccolta risulta superiore fino ad un chilogrammo per persona rispetto ai limiti consentiti;

f) da euro 300,00 a euro 900,00 se la raccolta risulta superiore ad un chilogrammo e fino a due chilogrammi per persona rispetto ai limiti consentiti. Per ogni chilo o frazione di chilo superiore è applicata la sanzione aggiuntiva di euro 25,00;

g) da euro 100,00 a euro 300,00 se si sono raccolti l'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2;

h) da euro 200,00 a euro 600,00 se si esercita la raccolta in una delle aree ove è vietata ai sensi dell'articolo 7;

i) da euro 250,00 a euro 750,00 se l'apposizione di tabelle di "raccolta funghi riservata" è in assenza di regolare autorizzazione;

l) da euro 50,00 a euro 150,00 se l'apposizione di tabelle avviene in difformità con quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8;

m) da euro 150,00 a euro 450,00 se la raccolta avviene nelle zone di raccolta riservata ai sensi dell'articolo 8;

n) da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni divieto non diversamente sanzionato.

2. In caso di recidiva si provvede al ritiro dell'autorizzazione ed eventualmente alla sua revoca definitiva.

3. Ogni violazione delle norme della presente legge in materia di commercializzazione dei funghi è punita con le sanzioni amministrative previste dall'[articolo 23 della legge n. 352 del 1993](#).

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

5. Il pagamento delle sanzioni è effettuato tramite versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla REGIONE MOLISE - Servizio tesoreria - CAMPOBASSO.

6. I funghi confiscati sono affidati all'Ispettorato micologico competente per territorio che provvede, previa apposita certificazione sanitaria attestante la loro edulità, a consegnarli gratuitamente ad Enti di beneficenza ed assistenza pubblica.

7. Per l'istruttoria delle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie è competente il settore contenzioso della Giunta regionale.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Direttive della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale provvede all'emanazione di direttive concernenti l'applicazione della presente legge.

Art. 22

Divulgazione della presente legge e dei singoli regolamenti.

1. La Regione Molise, per il tramite delle Direzioni generali competenti e l'A.S.Re.M. sono tenuti a divulgare su tutto il territorio regionale la presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, attraverso una realizzazione di opuscoli informativi, volantini, poster e locandine con su riportato integralmente il qui presente testo di legge.

Art. 23

Disciplina transitoria.

1. Gli iscritti alle associazioni micologiche costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, ai fini del rilascio del tesserino di idoneità, possono consegnare, in luogo dell'attestato di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3, copia del tesserino di iscrizione alle predette associazioni, recante indicazione di validità attestata dalle associazioni medesime.

2. Il tesserino di idoneità rilasciato ai sensi del comma 1, ha validità di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale data deve essere riportata sul tesserino stesso.

3. Decorsa la data di scadenza di cui al comma 2, i soggetti di cui al comma 1, al fine del rilascio del tesserino di idoneità devono esibire l'attestato di idoneità alla raccolta di cui all'articolo 4.

Art. 24

Disposizioni abrogative.

1. Sono, o restano, abrogate le seguenti leggi regionali:

a) *legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11*, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla *legge n. 352/1993*";

b) *legge regionale 7 settembre 2000, n. 40*, concernente: «Sospensione degli effetti degli *articoli 2 e 3 della legge regionale n. 11/2000* ad oggetto: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla *legge n. 352/1993*"»;

c) *legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20*, concernente: «Modifiche alla *legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11*, recante: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla *legge n. 352/1993*"»;

d) *legge regionale 24 ottobre 2005, n. 35*, concernente: «Modifiche alla *legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11*, concernente: "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla *legge n. 352/1993*"».

Art. 25

Disposizioni finanziarie.

1. Le entrate derivanti dal rilascio e rinnovo del tesserino di idoneità alla raccolta di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché dal versamento del contributo amministrativo di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 confluiscono in un'unica UPB di entrata a 062 "Altri proventi" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 e sono interamente finalizzate alla copertura delle spese, a carico del bilancio regionale, relative:

a) ai trasferimenti a Province per l'assolvimento dei compiti rispettivamente ad essi assegnati dalla presente legge proporzionalmente alla superficie territoriale e numero di raccoglitori residenti ⁽¹¹⁾;

b) ad iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge che si quantificano, per l'esercizio finanziario 2008, in euro 50.000,00 trovano iscrizione nella UPB n. 250: "Produzioni agricole e politiche di valorizzazione della montagna" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo al medesimo esercizio.

3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge approvativi di bilancio.

(11) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 23 luglio 2016, n. 8*.

Art. 26

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. PIEMONTE 17 dicembre 2007, n. 24 ⁽¹⁾.**Tutela dei funghi epigei spontanei ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 dicembre 2007, n. 51.

(2) Vedi, anche, la [Circ.P.G.R. 4 maggio 2009, n. 2/AMB](#).

Capo I - Raccolta dei funghi**Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2*Raccolta dei funghi epigei spontanei.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'*articolo 3 della direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ⁽³⁾;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1 ⁽⁴⁾.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

(3) Lettera così sostituita dall'*art. 11, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi

della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'*articolo 3 della direttiva 92/43/CEE* del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.».

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi l'*art. 8, comma 1, della suddetta legge*.

Art. 3

Titolo per la raccolta ⁽⁵⁾.

1. Fermi restando i divieti di cui all'*articolo 2, comma 7*, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.

2. Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di apposito contributo. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti l'importo, le modalità di versamento, le condizioni di efficacia e la durata del titolo, nonché eventuali esenzioni a favore dei minori.

2-bis. Le unioni montane di comuni di cui all'*articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11* (Disposizioni organiche in materia di enti locali) hanno facoltà di rilasciare ai residenti il titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei, valida sul solo territorio dell'unione montana di comuni, previo versamento di una somma inferiore, al massimo, di un terzo rispetto a quella stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, fermo restando le modalità di versamento stabilite dalla Giunta regionale stessa ⁽⁶⁾.

3. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Il versamento del contributo è effettuato agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari.

5. Nelle more della costituzione delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità montane.

6. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e alla manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) alla promozione e alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

c) all'espletamento delle funzioni di vigilanza delle guardie ecologiche volontarie, concordate con la provincia competente per territorio.

7. Le disposizioni del comma 6, lettera a) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

8. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

(5) Il presente articolo, dapprima, modificato dall'[art. 12, commi 1 e 2, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3](#) e dall'[art. 27, L.R. 11 luglio 2011, n. 10](#) è stato poi così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c).

1-bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (*Armillariella mellea*), dei prataioli (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere *Morchella*, delle gambe secche (*Marasmius oreades*), dell'orecchione (*Pleurotus ostreatus*), coprino chiomato (*Coprinus comatus*) e della mazza di tamburo (*Macrolepiota procera*) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.

2. La Regione delega:

a) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità annuale alle comunità montane, alle comunità collinari e ai comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all'[articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32](#) (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);

b) il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 con validità giornaliera o settimanale ai singoli comuni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccoglitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.».

(6) Comma inserito dall'*art. 14, comma 1, L.R. 14 maggio 2015, n. 9*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 22, comma 1 della citata legge*).

Art. 4*Deroghe per i proprietari dei fondi.*

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso del titolo per la raccolta di cui all'articolo 3 ⁽⁷⁾.

(7) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 5*Autorizzazioni in deroga.*

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano ⁽⁸⁾:

a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;

b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2. La provincia può delegare al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 ⁽⁹⁾.

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4. La provincia, sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4 con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1 ⁽¹⁰⁾:

a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;

b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

(8) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

(9) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.».

(10) Alinea così modificato dall'art. 4, comma 3, L.R. 8 settembre 2014, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 8, comma 1, della suddetta legge.

Art. 6

Raccolta per fini scientifici e didattici.

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.

3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.

4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

Art. 7 *Controlli sanitari.*

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del [D.P.R. n. 376/1995](#), assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.
2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.
3. I raccoglitori possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario ⁽¹¹⁾.

(11) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 10, comma 1, della medesima legge](#)). Per le disposizioni transitorie, vedi l'[art. 8, comma 1, della suddetta legge](#).

Art. 8 *Divulgazione e contributi ⁽¹²⁾.*

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.
2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.
3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.
4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.
5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento ⁽¹³⁾.

(12) Vedi, anche, la Det. 29 aprile 2009, n. 343.

(13) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 17 novembre 2008, n. 15/R* e la *Delib.G.R. 12 ottobre 2009, n. 26-12334*.

Capo II - Vigilanza, sanzioni e procedura amministrativa

Art. 9 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli *articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982*;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'*articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37* (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e

gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita ⁽¹⁴⁾;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 ⁽¹⁵⁾;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro ⁽¹⁶⁾.

(14) Lettera così sostituita dall'*art. 13, L.R. 27 gennaio 2009, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 1000 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;».

(15) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi l'*art. 8, comma 1, della suddetta legge*.

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 24, L.R. 30 settembre 2008, n. 28*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 100 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento

all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.».

Art. 11

Procedura amministrativa e contenzioso.

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al capo I della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'[articolo 16 della L. n. 689/1981](#), si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla [L. n. 689/1981](#).

Art. 12

Proventi e relazione annuale.

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'[articolo 16 della L. n. 689/1981](#) ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2. La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, ripartendole secondo il seguente ordine:

a) agli enti regionali di gestione delle aree protette;

b) alle unioni montane di comuni ed alle forme associative dei comuni collinari, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a) ⁽¹⁷⁾.

3. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 4, trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle

somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3 ⁽¹⁸⁾.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, L.R. 8 settembre 2014, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi l'*art. 8, comma 1, della suddetta legge*. Il testo originario era così formulato: «2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 8 settembre 2014, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 10, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie, vedi l'*art. 8, comma 1, della suddetta legge*.

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie

Art. 13

Disposizioni transitorie.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, della L.R. n. 32/1982*.

Art. 14

Abrogazioni e modifiche di coordinamento.

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'*articolo 23 della L.R. n. 32/1982*.

2. Al primo comma dell'*articolo 20 della L.R. n. 32/1982*, sono soppresse le parole:

"- Funghi:

a) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;

b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);

c) la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta."

3. All'*articolo 38, comma 1, lettera l)* della *L.R. n. 32/1982*, sostituito dall'*articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9*, le parole "agli articoli 22 e 33" sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 33".

Art. 15

Disposizioni finanziarie.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'*articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'*articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2* (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

L.R. CAMPANIA 24 luglio 2007, n. 8 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 6 agosto 2007, n. 44.

(2) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 28 gennaio 2008, n. 179](#) e la [Delib.G.R. 20 novembre 2010, n. 813](#).

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina, sul territorio della Regione Campania, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e dalla [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#), e successive modifiche al fine di garantire:

- a) i benefici derivanti dalla presenza dei funghi agli ecosistemi vegetali;
- b) la gestione economica della raccolta dei funghi commestibili spontanei;
- c) la salvaguardia e la tutela della salute pubblica.

Art. 2
Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende:

a) per raccolta, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, se non diversamente specificato;

b) per enti competenti, gli enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili.

Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative ⁽³⁾.

1. L'esercizio delle funzioni amministrative, in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili, è attribuito alle province ed alle comunità montane per il territorio di propria competenza. Gli enti competenti possono delegare il rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, comma 2, ai comuni.

2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale sulla base di un regolamento, contenente misure specifiche per le aree protette,

predisposto congiuntamente dal settore Foreste, Caccia e Pesca dell'area Sviluppo attività settore primario, dal settore Ecologia dell'area Ecologia e dal settore Prevenzione e Assistenza sanitaria dell'area Assistenza sanitaria.

3. Le province e le comunità montane programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte anche ai raccoglitori.

4. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di controllo micologico e commercializzazione dei funghi è attribuito alle aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, competenti per territorio, nell'ambito degli indirizzi generali adottati dalla Giunta regionale.

5. La Regione Campania, per l'attuazione degli obiettivi della presente legge, si avvale, ai soli fini consultivi, anche delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

(3) Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da parte delle comunità montane di nuova costituzione ai sensi della [L.R. 30 settembre 2008, n. 12](#) vedi l'art. 25, comma 3, della stessa legge.

Art. 4

Autorizzazione alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita, previa autorizzazione, nel rispetto delle specie, tempi e quantità di cui alla presente legge.

2. L'autorizzazione è rilasciata dagli enti competenti, previo superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6, con apposito tesserino conforme al modello tipo predisposto dalla Giunta regionale.

3. L'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili ha validità quinquennale, sul territorio regionale, è convalidata a cadenza annuale ed è soggetta solo al rinnovo amministrativo.

4. L'autorizzazione è personale e non cedibile.

5. L'età minima per il rilascio dell'autorizzazione è fissata in anni quattordici. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.

6. Il colloquio abilitativo, necessario per il rilascio dell'autorizzazione, è svolto presso l'ente di competenza territoriale in cui ricade il comune di residenza

dell'interessato, sulla base di linee-guida della Giunta regionale. Il colloquio abilitativo è finalizzato al riconoscimento delle specie commestibili ed alla conoscenza degli elementi essenziali della micologia e delle intossicazioni da funghi. Dal colloquio abilitativo sono esentati i micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del *D.M. 29 novembre 1996, n. 686* del Ministero della sanità e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanità.

7. L'autorizzazione è soggetta a convalida annuale, mediante allegazione al tesserino della ricevuta di versamento del contributo annuale.

8. La raccolta da parte dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi, se svolta nei fondi medesimi, è senza limiti di quantità e non soggetta ad autorizzazione, fermo restando il superamento del colloquio abilitativo di cui al comma 6 ed il rispetto delle norme di cui agli articoli 6 e 7.

9. I raccoglitori di funghi epigei spontanei commestibili sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di euro trenta a favore dell'ente preposto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione annuale. Il periodo di validità annuale del contributo si riferisce alla data di rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo rinnovo. L'importo del contributo annuale può essere adeguato con provvedimento della Giunta regionale.

10. I cittadini non residenti in Campania e già in possesso di tesserino abilitativo rilasciato nella propria Regione di residenza, possono effettuare la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili sul territorio della Regione Campania mediante permessi occasionali giornalieri, rilasciati da un'amministrazione provinciale della Regione Campania, aventi validità sul territorio regionale, entro un numero preventivamente stabilito dalla Giunta regionale per ciascuna provincia. I permessi occasionali possono avere anche durata settimanale e sono sottoposti al contributo di euro dieci al giorno da versare al momento del rilascio.

11. È istituito, presso gli enti di competenza, il registro anagrafico dei raccoglitori autorizzati di funghi epigei spontanei commestibili. Nel registro sono annotati gli estremi dei versamenti annuali, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 ai fini della irrogazione delle sanzioni accessorie ed ogni altra annotazione utile ai fini amministrativi.

12. Gli enti di competenza possono rilasciare a persone nominativamente individuate, speciali autorizzazioni di raccolta, per periodi limitati, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, nonché per comprovati interessi scientifici, compresi quelli di mappatura e censimento delle specie fungine. Le autorizzazioni sono comunicate ai competenti uffici amministrativi della Giunta regionale.

Art. 5*Dati informativi sulle autorizzazioni.*

1. Gli enti competenti o delegati al rilascio dell'autorizzazione comunicano agli uffici della Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni rilasciate e convalidate, distinte per tipologia. Gli enti trasmettono, altresì, entro la stessa data, l'elenco aggiornato dei titolari di autorizzazioni, distinto per tipologia.

Art. 6*Modalità di raccolta.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è ammessa, nel territorio della Regione Campania, per una quantità massima giornaliera di chilogrammi tre complessivi per persona, di cui non più di chilogrammi uno delle specie *Amanita caesarea* (Ovolo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è costituita da un solo cespo di funghi concresciuti.

3. È vietata, per motivi di ordine medico e sanitario, la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili della specie *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, ossia con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.

4. È vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili di specie micologiche di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre, e specie micologiche di piccola taglia al di sotto di centimetri due, fatta eccezione per i funghi concrescanti. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le specie fungine per le quali si applica il presente comma.

5. È vietata la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

6. È vietata la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili dei quali non sono conservate le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

7. È vietata la distruzione volontaria dei corpi fruttiferi fungini di qualsiasi specie. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli.

8. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo a personale abilitato e solo per scopi didattici o scientifici, nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie.

9. I funghi epigei spontanei commestibili raccolti sono riposti in contenitori rigidi ed aerati o comunque idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di contenitori di plastica non pervi.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino, anche naturalistico, dello stato dei luoghi.

Art. 7

Luoghi di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita sul territorio regionale, tutti i giorni della settimana, da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.

2. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nelle aree debitamente tabellate delle riserve naturali integrali.

3. La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli stessi, salvo che ai proprietari o ai conduttori.

4. I proprietari o i conduttori di fondi pubblici e privati possono interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili mediante opportuna delimitazione ed apposite tabelle recanti l'esplicito divieto. Le tabelle, esenti da tassa, sono collocate ad almeno 1,80 metri da terra e poste ad una distanza non superiore ai 150 metri e visibili contigualmente. È in ogni caso vietata la costituzione di riserve private di raccolta di funghi epigei spontanei commestibili a pagamento.

5. È vietata, nei castagneti da frutto, la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei periodi in cui è in atto la raccolta delle castagne, ad esclusione dei titolari di diritti personali o reali di godimento sui fondi medesimi.

6. I piani di assestamento forestale che prevedono la regolamentazione della raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili nei demani comunali sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Raccoglitori professionali.

1. Gli enti competenti rilasciano nelle sole aree classificate montane speciali autorizzazioni, a scopo di lavoro, a raccoglitori professionali che, con idonea attestazione del sindaco del comune di residenza, ai sensi della [legge n. 352/1993](#), comprovano la necessità di integrazione del reddito.

2. Le categorie cui è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

a) i coltivatori diretti;

b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive per il territorio di pertinenza;

c) i soci di cooperative agricolo-forestali e di società costituite ai sensi della legge regionale 31 maggio 1993, n. 28, nei terreni e nei boschi gestiti.

3. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione speciale di cui al comma 1, può verificare, durante il periodo di validità dello stesso, se persistono i requisiti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni speciali per i raccoglitori professionali sono rilasciate previo superamento di colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6.

5. Il limite quantitativo di cui all'articolo 6, comma 1, per i raccoglitori professionali è elevato fino alla quantità massima di chilogrammi dieci.

6. Gli enti competenti possono prevedere a favore dei raccoglitori professionali la decurtazione fino al cinquanta per cento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9.

7. Le autorizzazioni speciali, di cui al comma 4, non sono rinnovate ai raccoglitori professionali che, alla scadenza annuale dell'autorizzazione stessa, non dimostrano di aver commercializzato almeno chilogrammi cento di funghi epigei spontanei commestibili freschi.

Art. 9

Informazione e formazione.

1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti competenti ed alle associazioni micologiche per l'organizzazione ed attuazione di iniziative atte a far conoscere le specie fungine presenti in Campania, la loro valorizzazione e le problematiche connesse alla loro tutela.

2. Gli enti competenti, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, provvedono all'organizzazione ed attuazione di attività corsuali finalizzate alla preparazione dei candidati ammessi al colloquio abilitativo di cui all'articolo 4.

3. Gli enti competenti utilizzano gli introiti di cui all'articolo 4, comma 9, per far fronte agli oneri connessi all'organizzazione dei corsi di cui al comma 2 ed al rilascio delle autorizzazioni. La Giunta regionale può erogare, su richiesta, contributi agli enti competenti per sostenere le attività corsuali.

4. La Regione provvede alla formazione di esperti micologi di cui al [D.M. n. 686/1996](#) del Ministero della sanità.

Art. 10*Ispettorati micologici.*

1. È istituito, al fine di tutelare la salute pubblica, un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, nell'ambito di ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL.
2. L'ispettorato micologico esercita funzioni di informazione, di identificazione e di controllo dei funghi, al fine di prevenire fenomeni di intossicazione e svolge funzioni di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.
3. Le ASL organizzano l'attività degli ispettorati micologici sulla base di atto di indirizzo della Giunta regionale.
4. Gli ispettorati micologici assicurano le funzioni di controllo e di certificazione per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per il consumo personale, secondo le esigenze delle diverse realtà territoriali.
5. Gli ispettorati micologici sono istituiti con l'utilizzo di strutture già operanti e di personale dipendente delle ASL.

Art. 11*Commercializzazione dei funghi.*

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi epigei freschi spontanei commestibili, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, allegato 1](#).
2. La Giunta regionale, ai sensi del [D.P.R. n. 376/1995, articolo 4, comma 2](#), integra con apposito provvedimento, l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui al comma 1.

Art. 12*Autorizzazione alla vendita.*

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei commestibili è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune ove ha luogo la vendita.
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata agli esercenti, o ai preposti alla vendita, riconosciuti idonei all'identificazione delle specie fungine commercializzate, ai sensi del [D.P.R. n. 376/1995, articolo 2](#).

Art. 13*Idoneità all'identificazione dei funghi.*

1. L'ASL, sede di ispettorato micologico, rilascia l'attestato di idoneità all'identificazione dei funghi, valido sul territorio regionale. L'attestato è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. I micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del [D.M. n. 686/1996](#) del Ministero della sanità e iscritti nel registro regionale dei micologi istituito presso l'assessorato regionale alla sanità sono esonerati dal possesso dell'attestato di cui al comma 1.

Art. 14

Certificazione sanitaria.

1. La vendita dei funghi epigei spontanei commestibili freschi, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e collettiva, è consentita solo previa certificazione di avvenuto controllo micologico.
2. La certificazione è obbligatoria per chiunque, in possesso di titolo autorizzativo, commercializza funghi spontanei commestibili freschi.
3. La certificazione è soggetta al pagamento della somma prevista dal tariffario regionale in vigore.
4. La competenza al rilascio della certificazione sanitaria è attribuita alle ASL che la esercitano tramite gli ispettorati micologici territorialmente competenti.

Art. 15

Requisiti e condizioni per la commercializzazione.

1. La commercializzazione dei funghi epigei spontanei commestibili freschi è effettuata con le seguenti modalità:

a) i funghi, suddivisi per specie, sono contenuti in cassette sulle quali è apposta la certificazione;

b) i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e da corpi estranei e disposti in singolo strato;

c) i funghi sono corredati della documentazione relativa all'acquisto o, nel caso di raccolta diretta, di una dichiarazione del venditore completa di data e luogo di raccolta;

d) i funghi sono certificati mediante l'applicazione, su ogni contenitore, di un cartellino originale in cui sono riportati:

- 1) la specie di appartenenza;
- 2) il nome in italiano;
- 3) la data della visita;
- 4) il numero del verbale di avvenuta visita;
- 5) il peso netto;

6) la validità temporale della certificazione;

7) eventuali avvertenze per il consumo;

8) la firma del micologo ed il corrispondente numero di iscrizione dello stesso al registro regionale dei micologi;

9) il timbro dell'ispettorato micologico.

2. Il cartellino di cui al comma 1, lettera d, accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione, senza essere rimosso dal contenitore fino all'esaurimento del prodotto. In caso di vendita frazionata, destinata alla ristorazione pubblica o collettiva, la quantità di funghi acquistata è accompagnata da documentazione indicante la quantità e gli estremi del certificato originale.

Art. 16

Funghi freschi coltivati.

1. I funghi freschi coltivati sono venduti dai titolari di licenza di commercio per i prodotti ortofrutticoli, senza specifica autorizzazione.

Art. 17

Funghi secchi.

1. Sono commerciabili i funghi secchi aventi le caratteristiche previste dal [D.P.R. n. 376/1995, articolo 5](#), ed appartenenti alle specie di cui al medesimo articolo.

2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 12.

Art. 18

Funghi conservati.

1. La commercializzazione dei funghi conservati sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati che, ferme restando le disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), possiedono i requisiti prescritti dal [D.P.R. n. 376/1995, articoli 9 e 10](#), è ammessa esclusivamente per le specie comprese nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 19

Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 50,00 ad euro 300,00 per:

1) chi esercita la raccolta di funghi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4;

2) chi esercita la raccolta di funghi epigei spontanei commestibili senza aver provveduto al pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 9;

b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione di esso, raccolti in eccedenza al quantitativo di cui all'articolo 6, comma 1, o in difformità dell'articolo 6, comma 10;

c) da euro 25,00 ad euro 150,00 per ciascuna violazione di cui all'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e per ciascuna violazione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

d) da euro 258,00 ad euro 1.032,00 per ciascuna delle seguenti violazioni:

1) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza autorizzazione comunale;

2) vendita di funghi epigei freschi spontanei senza il dovuto controllo sanitario o senza la certificazione dello stesso;

3) commercializzazione di funghi epigei freschi spontanei o conservati appartenenti a specie non ammesse;

4) vendita di funghi non riconoscibili a causa di rotture o del non idoneo stato di conservazione o perché mescolati con altre specie che ne pregiudicano il riconoscimento ovvero perché invasi da muffe e parassiti;

e) confezionamento dei funghi in difformità alle disposizioni di cui al *D.P.R. n. 376/1995, articolo 6, commi 1 e 2.*

2. Le violazioni di cui al comma 1, ad esclusione di quelle riferite all'articolo 7, comportano anche la confisca dei funghi raccolti e la relativa distribuzione ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'ASL che ha eseguito il controllo.

3. Per i casi di infrazione alle disposizioni contenute all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, si procede in analogia a quanto indicato nel comma 2, salvo la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro ventiquattro ore dal rilievo della infrazione, la legittimità della provenienza.

4. È cura dell'ente, organo o istituzione cui appartiene l'agente verbalizzante, dare comunicazione delle violazioni di cui al comma 1 all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'annotazione delle violazioni stesse sul registro anagrafico di cui all'articolo 4, comma 11.

5. Nel caso di tre violazioni nel corso di un biennio, al trasgressore si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ed il nuovo rilascio è subordinato al superamento del colloquio abilitativo di cui all'articolo 4, comma 6. In caso di ulteriore recidiva si applica la revoca definitiva dell'autorizzazione.

6. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali se le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.

7. Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui alla [legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13](#).

Art. 20 *Vigilanza.*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle ASL - ispettori micologi e tecnici della prevenzione - alle guardie giurate campestri, alle guardie giurate volontarie, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, nonché ai soggetti di cui alla [legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10](#).

1-bis. Le guardie giurate, ambientali volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'[articolo 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio ⁽⁴⁾.

2. Nelle aree protette, nazionali e regionali, la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

(4) Comma aggiunto dall'[art. 32, comma 1, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1](#).

Art. 21 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per l'anno 2007 in euro 400.000,00, si fa fronte con lo stanziamento di cui ad apposito capitolo di nuova istituzione dell'unità previsionale di base 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007.

2. Agli oneri finanziari per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 19 confluiscono nell'istituendo capitolo di bilancio, finalizzato all'applicazione della presente legge.

4. La Regione può redistribuire i proventi di cui al comma 3 agli enti di competenza per le rispettive iniziative connesse all'attuazione della presente legge.

Art. 22

Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella [legge n. 352/1993](#) e nel [D.P.R. n. 376/1995](#).

Art. 23

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. ABRUZZO 8 novembre 2006, n. 34.**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.****Art. 1***Finalità.*

1) La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), e successive modifiche e integrazioni, disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l'economia delle zone montane. Con la presente legge la Regione intende:

- a) salvaguardare la salute dei cittadini;
- b) conservare negli ecosistemi vegetali il ruolo fondamentale dei funghi tutelandone la propagazione;
- c) evitare gli effetti negativi conseguenti al prelievo e alla distruzione delle specie per l'eccessivo impatto antropico;
- d) assicurare la valorizzazione delle risorse naturali.

Art. 2*Limiti di raccolta.*

1. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
- d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) Macrolepiota procera (mazza di tamburo): cm. 5.

3. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso ⁽²⁾.

(2) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 1, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Limiti di raccolta. 1) La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei idonei al consumo è determinata complessivamente in 2 chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

2) La raccolta è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica; è consentita in tutti i giorni della settimana ai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) nei terreni di pertinenza ed ai soggetti di cui all'art. 6 nell'intero territorio regionale.

3) Nelle aree montane è consentita tutti i giorni nella quantità di 4 chilogrammi pro capite da parte dei residenti. I Comuni, sentita la Provincia, possono motivatamente elevare la quantità consentita sino a 8 chilogrammi.

4) Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo, escluse per gli eventuali elementi concresciuti:

- a) Amanita caesarea (ovolo buono): cm 4;
- b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino): cm. 4;
- c) Calocybe gambosa (spinarolo o prugnolo): cm. 3;
- d) Hygrophorus marzuolus (marzuolo o dormiente): cm 3;
- e) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo): cm. 5.

5) Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. Per assicurare la riproduzione della risorsa la raccolta della calocybe gambosa non è consentita prima del 25 aprile.».

Art. 3

Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Abruzzo, regolamentata esclusivamente dalle presenti disposizioni, è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia competente, valido sull'intero territorio regionale.

2. Il tesserino può essere di:

a) Tipo A: raccolta ordinaria nella misura non superiore a 3 chilogrammi;

b) Tipo B: raccolta agevolata nella misura non superiore a 4 chilogrammi, prevista per i residenti nei comuni interessati dalla raccolta appartenenti alle seguenti categorie: coltivatori diretti, utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricole e forestali;

c) Tipo C: raccolta per l'integrazione del reddito nella misura non superiore a 5 chilogrammi, prevista per i residenti, esclusivamente nel territorio del proprio comune di residenza.

3. Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:

a) copia di attestato di idoneità alla raccolta di cui all'art. 3-bis;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5;

d) fotocopia del documento di identità.

4. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dal comma 2 lettera b) devono presentare, come ulteriore documentazione, all'atto della richiesta o del rinnovo quinquennale del tesserino, l'autocertificazione che attesti la residenza e l'appartenenza a una delle categorie riportate al medesimo comma 2, lett. b).

5. Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista per la raccolta ai fini dell'integrazione del reddito di cui al comma 2, lettera c) devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 3:

a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;

b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

c) documentazione fiscale di vendita funghi riferita all'anno precedente la richiesta;

d) certificato di residenza.

6. I tesserini A, B, C, predisposti dalle Province, sono conformi a modelli regionali determinati dalla Direzione regionale Agricoltura. Per coloro che hanno conseguito il tesserino in precedenza alle presenti disposizioni, senza la

frequenza al corso di cui all'art. 3-bis comma 1, al termine della validità quinquennale dello stesso devono conseguire l'attestato di aggiornamento di cui all'art. 3-bis, comma 7.

7. Il tesserino deve contenere:

- a) numerazione progressiva;
- b) data di rilascio;
- c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;
- d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;
- e) spazio per eventuali annotazioni;
- f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

8. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

9. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona maggiorenne munita di tesserino che assume la responsabilità del controllo sull'attività di raccolta. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito all'accompagnatore.

10. I micologi iscritti al Registro nazionale, al fine del rilascio del tesserino, sono esclusi dal conseguimento dell'idoneità alla raccolta.

11. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

12. La Provincia comunica annualmente ai Comuni l'elenco dei soggetti titolari del tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta di cui al comma 1.

13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: "Art. 3, comma 13, L.R. n. 34/2006. ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il

raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett. c), punto 1) ⁽³⁾.

(3) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei. 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione alla raccolta, rilasciato dalla Provincia, valido sull'intero territorio regionale. Non è necessaria l'autorizzazione per i soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della L. n. 352/1993 limitatamente alla raccolta nei terreni di pertinenza. I non residenti nel territorio regionale richiedono l'autorizzazione alla Provincia nel cui territorio effettuano prevalentemente la raccolta.

2) Il tesserino, personale e non cedibile, viene rilasciato a chi abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, su richiesta dell'interessato, controfirmata, se minorenni, dall'esercente la patria potestà. La richiesta in carta semplice va corredata da:

a) fotocopia del documento di identità;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.

3) Coloro che intendono usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 6, comma 1, devono presentare annualmente come ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto al comma 2:

a) attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate di cui all'art. 22;

b) autocertificazione del proprio reddito annuale riferito all'anno precedente la richiesta;

c) documentazione fiscale di vendita funghi riferito all'anno precedente la richiesta.

4) Il tesserino, predisposto dalle Province, è conforme ad un modello unico regionale determinato dalla Direzione regionale Agricoltura ed ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio.

5) Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva;

b) data di rilascio;

c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

d) spazi per i versamenti annuali e l'eventuale indicazione del godimento dell'agevolazione di cui all'art. 6, comma 1;

e) spazio per eventuali annotazioni;

f) gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare.

6) Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, la Provincia provvede al rilascio del tesserino o alla comunicazione della reiezione della domanda.

7) Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto da parte della Provincia competente, previa esibizione della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5.

8) Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenerne il duplicato, deve inoltrare richiesta all'ente competente dimostrando di aver provveduto alla denuncia alla polizia giudiziaria.

9) Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. [I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo pro-capite giornaliero di raccolta consentito] (Periodo abrogato dall'art. 2, comma 4, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).

10) Nelle aree montane, la raccolta dei funghi epigei spontanei, da parte dei residenti nel territorio comunale, è subordinata al solo possesso di un valido documento di identità ed alla previa comunicazione annuale alla Provincia per il tramite del Comune.

11) Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'art. 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.».

Art. 3-bis

Attestato di idoneità alla raccolta.

1. Il candidato, per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 18 ore, un corso di micologia della durata di almeno 24 ore ⁽⁴⁾.

2. A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi e documentabili, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso ⁽⁵⁾.
3. I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'art. 18, devono essere comunicati alla Provincia competente, prima del loro inizio ⁽⁶⁾.
4. Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, alla Direzione regionale competente ⁽⁷⁾.
5. I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla [legge 352/1993](#) (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi del Ministero della Salute ⁽⁸⁾.
6. Gli attestati rilasciati dovranno contenere: le date in cui il corso è stato effettuato, le ore complessive di lezione e le firme del presidente e di un micologo docente del corso ⁽⁹⁾.
7. Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'art. 3, i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale un ciclo di lezioni della durata di almeno 5 ore, al fine del conseguimento dell'attestato di aggiornamento ⁽¹⁰⁾.
8. La Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio competente della Direzione Agricoltura, fissa con cadenza triennale il costo massimo del ciclo di lezioni di aggiornamento di cui ai commi 1 e 7.
9. Il ciclo di lezioni di cui al comma 7 è gratuito per i raccoglitori di funghi ed i relativi costi sono a carico delle Province nel limite delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 23, comma 1.
10. Annualmente, le Province, in collaborazione con il Centro Micologico Regionale, organizzano un corso per guardie micologiche volontarie e per le associazioni micologiche, al fine di svolgere un miglior controllo del territorio e della flora micologica in particolare ⁽¹¹⁾.

(4) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(5) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(6) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(7) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(9) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 27 febbraio 2012, n. 99](#).

(11) Articolo aggiunto dall'[art. 3, L.R. 3 marzo 2010, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15 dello stesso decreto](#)).

Art. 4

Attestato di idoneità alla raccolta.

[1] Il candidato per conseguire l'attestato di idoneità alla raccolta deve frequentare, per almeno 12 ore, un corso di micologia della durata di almeno 16 ore.

2) Per i candidati impossibilitati a frequentare il corso è concesso di acquisire, comunque, l'idoneità alla raccolta previo superamento di un test di verifica, da effettuarsi nell'ambito dei corsi di cui al comma 1.

3) A richiesta del candidato, qualora sussistano motivi ragionevolmente validi, è possibile effettuare il test oralmente in presenza di un micologo docente del corso.

4) I corsi, proposti dalle organizzazioni di cui all'[art. 18](#), devono essere autorizzati dalla Provincia, previa istanza che deve pervenire 120 giorni prima dell'inizio del corso.

5) Possono essere rilasciati permessi permanenti in deroga alla legge per documentati motivi di ricerca scientifica istituzionale su richiesta, inoltrata dal responsabile legale dell'ente di appartenenza degli interessati, al Presidente della Giunta regionale.

6) I corsi si svolgono secondo un programma conforme alle disposizioni statali di cui alla [legge n. 352/1993](#), tenuti da uno o più micologi iscritti al Registro nazionale micologi.

7) Ai fini del rinnovo del tesserino di cui all'[art. 3](#), i raccoglitori di funghi hanno l'obbligo di frequentare con cadenza almeno quinquennale i corsi di cui al comma 1, al fine dell'aggiornamento delle conoscenze micologiche] ⁽¹²⁾.

(12) Articolo abrogato dall'[art. 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'[art. 21 della stessa legge](#)).

Art. 5*Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.*

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30 (trenta).
2. Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio.
3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai raccoglitori residenti nella Regione Abruzzo che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e da tutti quelli che non esercitano l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.
4. I Comuni, le Comunità Montane, le Amministrazioni separate, le Antiche Università e gli Enti Parco non possono imporre contributi aggiuntivi né diversificare gli stessi tra residenti e non.
5. Le Province utilizzano le entrate derivanti dal contributo annuale di cui al comma 1 per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta di rifiuti ingombranti nelle aree dei Comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'art. 23, comma 1 e di cui all'art. 3, comma 9 ⁽¹³⁾.

(13) Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 4, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei. 1) I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di competenza, di un contributo annuale di euro 30.

2) Il versamento e il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1 sono da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

3) Sono esonerati dal contributo per l'autorizzazione i residenti nelle aree montane limitatamente alla raccolta di cui all'art. 3, comma 10 ed i raccoglitori che abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

4) [Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto dai micologi iscritti al Registro nazionale, previa richiesta di esonero presentata dall'interessato] (Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).».

Art. 6*Raccolta per l'integrazione del reddito.*

1. Ai fini dell'integrazione del reddito possono essere autorizzati alla raccolta giornaliera dei funghi epigei spontanei in deroga all'art. 2, comma 1, in misura superiore ai 3 chilogrammi, ma non superiore ai 5 chilogrammi per persona, i cittadini residenti nei Comuni interessati alla raccolta, con reddito imponibile annuo individuale compreso nel primo scaglione di reddito.
2. Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, conformemente con le norme fiscali vigenti, riferiti all'anno precedente la richiesta.
3. La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori dei Comuni in cui si è autorizzati.
4. I raccoglitori che godono dell'agevolazione di cui al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel [D.P.R. 376/1995](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati).
5. Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.
6. Il controllo sul reddito annuo è effettuato all'atto del rilascio del tesserino e l'esito del controllo è inserito nel tesserino stesso. Il titolare del tesserino è tenuto a comunicare l'eventuale successiva perdita del requisito del reddito ⁽¹⁴⁾.

(14) Il presente articolo, già modificato dall'art. 5, [L.R. 23 agosto 2007, n. 33](#), è stato poi così sostituito dall'art. 5, [L.R. 3 marzo 2010, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6. Raccolta per l'integrazione del reddito. 1) I residenti nel territorio regionale che effettuano la raccolta al fine di integrare un reddito annuo individuale inferiore ad € 13.000,00 possono essere autorizzati, nell'intero territorio regionale, alla raccolta dei funghi spontanei in tutti i giorni della settimana nella medesima quantità consentita ai residenti nel comune di raccolta.

2) [Gli interessati, per godere dell'agevolazione al fine di integrare con la raccolta il reddito normalmente percepito, devono effettuare annualmente richiesta, dimostrando di appartenere ad una delle categorie elencate e corredando la domanda con l'autocertificazione del proprio reddito e una copia della documentazione fiscale di vendita, riferiti all'anno precedente la richiesta]

(Comma abrogato dall'[art. 5, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).

3) [La raccolta per l'integrazione del reddito è consentita esclusivamente nei territori del comune di appartenenza] (Comma abrogato dall'[art. 5, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008, come prevedeva l'art. 21 della stessa legge).

4) I raccoglitori che godono dell'agevolazione al comma 1 devono limitare la raccolta e la vendita alle sole specie commerciali elencate nel [D.P.R. n. 376/1995](#).

5) Ciascuna Provincia deve istituire un apposito elenco pubblico in cui devono essere iscritti i raccoglitori interessati dall'agevolazione.».

Art. 7

Diritto di riserva ed aree di raccolta sostenibile a fini economici.

1) Nelle terre civiche ai sensi dell'[art. 1 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25](#) (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) rese identificabili da tabellazione lungo le strade di accesso, la raccolta è riservata in via esclusiva ai residenti nella comunità titolare secondo la regolamentazione dell'organismo di gestione, ferma l'applicazione della [L. n. 1766/1927](#) e del [R.D. n. 332/1928](#) concernenti il riordino degli usi civici.

2) Tale diritto viene esercitato con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata". Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

3) Le Province ed i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di gestione delle terre civiche per definire modalità e condizioni di accesso alla raccolta nelle aree di cui al comma 1, delle persone autorizzate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 10, ovvero dell'art. 8 e dei partecipanti ai corsi di cui agli articoli 18 e 19.

4) Previa presentazione di un adeguato piano di conduzione silvocolturale delle terre civiche, per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico ed idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema, la Provincia autorizza l'organismo di gestione delle terre civiche alla raccolta a fini economici nelle quantità previste dal piano, fatti salvi comunque i prelievi degli utenti.

5) Alle medesime condizioni di cui al comma 4 e previa tabellazione ai margini dei propri fondi la Provincia può autorizzare gli altri proprietari di fondi a riservarsi la raccolta in via esclusiva ed a realizzare aree di raccolta a fini economici ⁽¹⁵⁾.

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, con la decorrenza indicata nell'*art. 21* della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione); vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 19, comma 2*, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «*Art. 7. Diritto di riserva. 1) I proprietari dei boschi e dei terreni di cui all'art. 2, comma 1, della presente legge o coloro che ne hanno godimento hanno il diritto di riservarsi la proprietà dei funghi spontanei, subordinatamente all'ottenimento, da parte della Provincia, del riconoscimento di tale titolo.*

2) Tale diritto viene esercitato secondo le modalità previste dalle leggi vigenti e con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle con la scritta "Raccolta funghi riservata", dislocate sul perimetro del terreno stesso.

3) Le tabelle di segnalazione devono avere dimensioni minime pari a 30 cm di base e 25 cm di altezza e devono essere poste su pali ad almeno 2,50 m. di altezza dal suolo, ad una distanza reciproca tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, e in modo che almeno una di essa sia visibile da qualsiasi punto di accesso al terreno.

4) Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.».

Art. 8

Permessi temporanei per i non residenti in Regione.

1. I non residenti in Regione, nei limiti di età stabiliti all'*art. 3, comma 3*, sono autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei subordinatamente al rilascio, da parte dei Comuni interessati dalla raccolta, di apposito permesso conforme ad un modello-tipo adottato dalla Giunta regionale, che abilita alla raccolta stessa, nell'ambito del Comune, previo versamento del contributo di cui al comma 4, da effettuare a favore del Comune interessato dalla raccolta, il quale utilizza le entrate derivanti dal contributo per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia sentieristica, per la raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree destinate alla raccolta dei funghi, nonché per il finanziamento di iniziative di attività di formazione e informazione in materia micologica, di cui all'*art. 23, comma 1*, come stabilito nell'*art. 23, comma 2*.

2. I non residenti in Regione, per ottenere tale permesso personale temporaneo, rilasciato dal Comune interessato dalla raccolta, devono essere in possesso del tesserino di autorizzazione valido per la raccolta rilasciato da altri organismi extra regionali.

3. I permessi temporanei giornalieri possono essere rilasciati dal Comune interessato dalla raccolta con l'indicazione della data e del giorno della raccolta stessa. In alternativa è possibile effettuare il versamento relativo ai permessi

con conto corrente postale riportando nella causale la data di validità del permesso e il Comune del territorio interessato dalla raccolta.

4. Le quote sono determinate, per il quinquennio 2010-2015 in:

- a) € 7 (sette) per un giorno;
- b) € 15 (quindici) da due a tre giorni consecutivi;
- c) € 30 (trenta) da quattro a sette giorni consecutivi;
- d) € 60 (sessanta) per un mese.

5. Le quote di cui al comma 4 sono aggiornate, con cadenza quinquennale, dalla Giunta regionale.

6. Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano ai cittadini non residenti in Regione che sono proprietari di terreni o di fabbricati situati nel territorio della Regione Abruzzo, i quali possono ottenere il tesserino per la raccolta dei funghi in base all'art. 3 ⁽¹⁶⁾.

(16) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 7, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 6, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Permessi temporanei per i non residenti in Regione. 1) I non residenti in Regione privi dell'autorizzazione di cui all'art. 3, ma in possesso di autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei rilasciata da organismi extra regionali o di attestato di idoneità di cui all'art. 22, possono essere temporaneamente autorizzati alla raccolta dei funghi epigei spontanei dal Comune interessato dalla raccolta, mediante rilascio di apposito permesso abilitante alla raccolta nell'ambito del territorio comunale e previo versamento del contributo determinato dal Comune.

2) Sul permesso devono essere riportati, a stampa, gli articoli della presente legge necessari a rendere edotto il raccoglitore dei vincoli da rispettare e delle sanzioni in cui può incorrere il trasgressore.».

Art. 9

Autorizzazioni per scopi scientifici.

1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a

titolo gratuito, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell' area naturale protetta ⁽¹⁷⁾.

2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad Aziende sanitarie locali (ASL), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise "G. Caporale", al Dipartimento Provinciale di L'Aquila dell'Agenzia regionale tutela ambientale (ARTA), di seguito denominato Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Università, istituti scolastici e organismi scientifici ⁽¹⁸⁾.

3) Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni i soggetti di cui al comma 2 devono presentare istanza alla Direzione regionale Agricoltura. L'istanza deve essere motivata con apposito progetto o programma scientifico relativo alla ricerca che si sta portando avanti. Le autorizzazioni comunque dovranno essere accordate ad un numero massimo di tre persone appartenenti a ciascun ente o associazione.

4) Al termine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.

5) In caso di accertate irregolarità le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate.

5-bis) Le Province nell'ambito dei corsi di micologia di cui agli articoli 18 e 19 possono rilasciare autorizzazioni temporanee per motivi didattici agli Enti ed alle Organizzazioni che realizzano tali corsi ⁽¹⁹⁾.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «1) Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, può rilasciare autorizzazioni per scopi scientifici, nominative ed a titolo gratuito, valevoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Le autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere dell'ente gestore dell'area naturale protetta.».

(18) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2) Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere rilasciate esclusivamente ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende ASL, Università, istituti scolastici e organismi scientifici.».

(19) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'*art. 21* della stessa legge).

Art. 10

Modalità di raccolta.

- 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del sorgere del sole.
- 2) Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è assolutamente vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 3) È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
- 4) Il fungo con riferimento al carpoforo deve essere raccolto intero, completo di tutte le sue parti, in modo che possa conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi e adeguatamente aerati o, eccezionalmente, in contenitori di rete a maglie larghe, al fine di favorire la caduta e la diffusione delle spore fungine e impedire la marcescenza del raccolto. È vietato, in ogni caso, l'uso di buste o altri contenitori chiusi in materiale plastico.

Art. 11

Divieti di raccolta.

1) Ferme le norme vigenti in materia di parchi e riserve naturali, la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;

b) nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti ⁽²⁰⁾.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, con la decorrenza indicata nell'*art. 21* della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Divieti di raccolta. 1) La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;

b) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, delle Associazioni micologiche, degli Istituti Universitari, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 14, per motivi silvo-colturali o perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico.

2) La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo, con l'apposizione, a proprie spese, di apposita tabellazione recante il divieto esplicito.

3) È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico, sul margine delle strade di viabilità pubblica e di sponde fluviali, nonché nelle aree recuperate da ex discariche, nelle zone industriali e negli aeroporti.».

Art. 12

Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13-bis, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici, che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 13-bis su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale ⁽²¹⁾.

(21) Il presente articolo, già modificato dall'art. 10, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi così sostituito dall'art. 7, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Limitazioni temporali. 1) La Giunta regionale su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi alla raccolta dei funghi epigei spontanei nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti della flora del sistema interessato.

2) La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione, su segnalazione degli Enti locali, degli Istituti scientifici universitari e delle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.».

Art. 13*Convenzioni tra territori confinanti.*

1) Le Province confinanti con i territori appartenenti a Province di altre Regioni possono sottoscrivere apposite convenzioni volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

Art. 13-bis*Commissione tecnico-consultiva regionale.*

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La Commissione dura in carica 5 anni ed è composta da:

a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;

c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;

d) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

e) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni Provincia;

f) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;

g) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;

h) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;

i) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;

j) un medico responsabile di un centro veleni designato dall'Assessore Regionale alla Sanità;

l) un micologo con laurea in agraria o scienze e tecnologie alimentari o scienze forestali o scienze biologiche.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lett. d), e) e f) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La Commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;

d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;

e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;

f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;

g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;

h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta;

i) propone iniziative volte ad aggiornamenti e informazioni sulla commestibilità dei funghi e sui potenziali rischi legati al consumo di specie tossiche o velenose.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ⁽²²⁾.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 14

Commissione tecnico-consultiva regionale.

[1] È istituita la Commissione tecnico-consultiva regionale per la tutela dei funghi epigei spontanei. La commissione dura in carica 4 anni ed è composta da:

a) un Dirigente della Direzione regionale Agricoltura, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

- b) un Dirigente della Direzione regionale Territorio, Parchi e Riserve o un suo delegato;
- c) un Dirigente della Direzione regionale Sanità o un suo delegato;
- d) un docente universitario esperto di materie botaniche;
- e) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;
- f) quattro rappresentanti delle associazioni micologiche più rappresentative, uno per ogni provincia;
- g) un responsabile del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- h) un responsabile degli Ispettorati micologici, di cui all'art. 16, designato congiuntamente dalle ASL o suo delegato;
- i) il responsabile del Centro micologico regionale, di cui all'art. 15, o suo delegato;
- l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato.

2) La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) è effettuata sulla base di un elenco di nominativi designati, entro 30 giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3) La commissione:

- a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;
- b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio e informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;
- c) elabora ogni anno la rilevazione statistica e il monitoraggio del territorio;
- d) propone per comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio fungino e dell'equilibrio ambientale, restrizioni sulle quantità di raccolta e sulle specie consentite;
- e) propone misure per la sospensione della raccolta di determinate specie di funghi nelle aree nelle quali la pressione antropica o altre cause ne siano minaccia di estinzione;

f) propone opere di messa a dimora di boschi e di allargamento del patrimonio boschivo esistente;

g) promuove iniziative per la valorizzazione dei funghi come prodotto regionale;

h) propone gli orientamenti per il programma necessario ai fini dell'ottenimento del tesserino d'idoneità alla raccolta.

4) La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi] ⁽²³⁾.

(23) Articolo abrogato dall'*art. 11, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, con la decorrenza indicata nell'*art. 21* della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione).

Art. 15

Centri micologici regionali ⁽²⁴⁾.

[1) L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" e il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono individuati quali centri micologici regionali ⁽²⁵⁾.

2) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara promuovono lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative ⁽²⁶⁾.

3) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara sono a disposizione del Servizio sanitario regionale quali strutture di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni ⁽²⁷⁾.

4) L'Istituto Zooprofilattico ed il Dipartimento ARTA di L'Aquila, Centro di Controllo Micologico Regionale dell'Azienda Sanitaria Locale (SIAN) di Pescara concorrono all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici ⁽²⁸⁾].

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 12, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, con la decorrenza indicata nell'*art. 21* della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione), poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'*art. 33, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 80* della stessa legge). Il

testo originario era così formulato: «Art. 15. Centro micologico regionale. 1) L'Istituto Zooprofilattico "G. Caporale" è individuato quale centro micologico regionale.

2) L'Istituto promuove lo studio della micologia avvalendosi di metodiche d'indagine tecnologicamente avanzate e innovative.

3) L'Istituto è a disposizione del Servizio sanitario regionale quale struttura di supporto all'attività di monitoraggio, prevenzione e cura da intossicazioni fungine nonché di monitoraggio dell'andamento epidemiologico di dette intossicazioni.

4) L'Istituto concorre all'attività di formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici.».

(25) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

(26) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

(27) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

(28) Comma così modificato dall'art. 14, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 16

Ispettorato micologico.

1) In ogni singola Azienda Sanitaria Locale è organizzato un Ispettorato micologico.

2) L'Ispettorato micologico è coordinato da un medico individuato nell'ambito di ogni singola Azienda Sanitaria Locale e si avvale della collaborazione di esperti micologi in possesso dell'attestato di micologo.

3) Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale dipendente abilitato al controllo dei funghi eduli ai sensi della *legge 23 agosto 1993, n. 352*.

4) Qualora l'Azienda sanitaria non disponga di sufficienti strutture e personale per l'espletamento di compiti di competenza degli esperti micologi, anche in relazione alla stagionalità e all'imprevedibilità della crescita dei funghi

spontanei, può avvalersi della collaborazione di esperti micologi iscritti all'Albo nazionale.

Art. 17

Funzioni dell'Ispettorato micologico.

1) All'Ispettorato Micologico sono assegnate le seguenti competenze:

a) rilascio della certificazione di conformità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio, ivi compresi quelli destinati alla ristorazione pubblica e privata;

b) espressione del parere di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, al fine del rilascio dell'attestato di abilitazione alla vendita;

c) consulenza a strutture ospedaliere di emergenza, in occasione di presunti casi di intossicazione legati all'ingestione di funghi;

d) interventi in occasione di casi, presunti o accertati, di intossicazioni legati al consumo di funghi derivati dal circuito commerciale (indagini epidemiologiche, indagini ispettive, interventi di sanità pubblica);

e) interventi formativi diretti agli operatori dei settori ortofrutticolo e della ristorazione;

f) attività di consulenza tecnica nei confronti di privati e per l'esame di idoneità al consumo dei funghi raccolti per uso proprio con rilascio di apposito certificato di commestibilità ⁽²⁹⁾;

g) interventi didattici, educativi, formativi e di prevenzione per l'igiene e la salute pubblica, rivolti alla popolazione in genere;

h) verifiche e controlli a campione sulle partite di funghi posti in commercio provenienti da altri paesi.

(29) Lettera così modificata dall'art. 9, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto).

Art. 18

Corsi di preparazione micologica.

1. Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, aventi la micologia per fine statutario precipuo, gli Enti pubblici e privati, organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 3-bis, comma 1, i corsi finalizzati all'attestazione di cui all'art. 22, nonché i corsi finalizzati a

formazione, aggiornamento ed informazione degli operatori degli ispettorati micologici ⁽³⁰⁾.

(30) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 13, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 10, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 18. Corsi di preparazione alla commercializzazione. 1) Le Aziende Sanitarie Locali, l'Istituto Zooprofilattico, il Dipartimento ARTA di L'Aquila, le Università, le Associazioni micologiche, gli Enti pubblici e privati organizzano e svolgono i corsi finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 22.».

Art. 19

Attività di educazione e informazione.

1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico, del Dipartimento ARTA di L'Aquila, degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente ⁽³¹⁾.

(31) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Attività di educazione e informazione. 1) La Regione Abruzzo e le Autonomie Locali, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, organizzano corsi e iniziative di educazione e informazione, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza come componenti degli ecosistemi e, inoltre, allo scopo di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.».

Art. 20

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri, alle guardie

ecologiche volontarie (GEV) di cui alla [legge regionale 3 aprile 1995, n. 27](#) (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e successive modificazioni e integrazioni, e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi Enti di gestione ⁽³²⁾.

(32) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 15, L.R. 23 agosto 2007, n. 33](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 11, L.R. 3 marzo 2010, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15](#) dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 20. Vigilanza. 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende ASL, al Dipartimento ARTA di L'Aquila, alle Guardie Giurate Campestri e agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali.

2) Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento dei relativi enti di gestione.».

Art. 21 *Sanzioni.*

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25,00 a € 50,00 e confisca del raccolto:

1) per mancata sommaria pulitura dei corpi fruttiferi;

b) da € 100,00 a € 200,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'[art. 5](#);

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'[art. 2](#) e [art. 6](#) comma 1;

c) da € 200,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'[art. 10](#);

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'art. 11;

4) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dell'art. 12;

d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:

1) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi senza regolare autorizzazione di cui all'art. 7;

2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7, comma 2;

e) da € 50,00 a € 100,00 per:

1) le violazioni delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.

2. Ogni violazione delle disposizioni, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto, attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati sono conferiti all'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza o ai soggetti titolari delle aree tabellate, a raccolta riservata, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. Se il prodotto non è più commestibile, la ASL provvede alla distruzione e allo smaltimento dello stesso.

3. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge, soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno e viene applicata la sanzione per l'ultima violazione in misura del suo doppio.

5. Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.

6. Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma dell'art. 138, comma 2, del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'art. 3, comma 1.

7. I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia, la quale provvede a ristornare in favore

dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata. La Provincia utilizza il restante 65% della somma introitata per interventi di vigilanza, messa in sicurezza e pulizia della sentieristica, nonché raccolta dei rifiuti ingombranti nelle aree dei comuni destinate alla raccolta dei funghi, nonché per iniziative di informazione e formazione micologica ⁽³³⁾.

(33) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 16, L.R. 23 agosto 2007, n. 33, poi modificato dall'art. 1, L.R. 23 novembre 2007, n. 39, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 12, L.R. 3 marzo 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 dello stesso decreto). Il testo precedente era così formulato: «Art. 21. Sanzioni. 1) Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, oltre la confisca del raccolto, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da € 25,00 a € 50,00 per la mancata pulitura dei corpi fruttiferi ai sensi dell'art. 10 e per la violazione delle limitazioni alla raccolta di cui all'art. 2;

b) da € 100,00 a € 200,00 per l'esercizio della raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'art. 5;

c) da € 100,00 a € 400,00 e confisca del raccolto per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione ovvero senza il permesso di cui all'art. 8;

2) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'art. 10 diverse dalla mancata pulitura dei corpi fruttiferi;

3) viola i divieti di cui agli articoli 11 e 12;

d) da € 300,00 a € 600,00 per chi:

1) procede alla tabellazione di aree senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4;

2) rimuove o danneggia le tabelle di cui all'art. 7;

3) commercializza i funghi in violazione dell'art. 22;

e) da € 50,00 a € 100,00 per la violazione delle limitazioni alla raccolta nelle aree tabellate di cui all'art. 7.

2) La confisca del prodotto raccolto è attuata direttamente dal personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati devono essere conferiti all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, che provvede, previa compilazione di apposito verbale, alla consegna ad enti di beneficenza e assistenza ovvero a

consegnarli ai soggetti titolari delle aree tabellate, ai sensi dell'art. 7, nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

3) Tutte le sanzioni comminate vengono annotate sinteticamente sul tesserino regionale di autorizzazione.

4) Tutte le violazioni indicate sono accertate mediante processo verbale a norma della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). Una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore. Nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'art. 138 del codice di procedura civile. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Provincia competente per territorio, con riferimento alla località in cui è stato contestato l'illecito, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Copia del verbale è altresì trasmessa alla Provincia di cui all'art. 3 comma 1.

5) Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera b) e ai punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è revocata.

6) I proventi dell'azione sanzionatoria sono versati, su apposito conto corrente postale, alla Provincia competente per territorio ai sensi del comma 4, la quale provvede a ristornare, in favore dell'amministrazione che ha provveduto a contestare l'infrazione, il 35% della somma introitata.».

Art. 22

Commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente alle persone riconosciute idonee alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio ⁽³⁴⁾.

2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dagli ispettorati micologici, che deve indicare provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo ⁽³⁵⁾.

3) L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in ogni fase di commercializzazione.

4) I funghi devono essere presentati al controllo in singolo strato, suddivisi per specie ed in appositi imballaggi.

5) È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'[allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della

commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e successive modifiche o appartenenti ad altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo proposto dalla Direzione regionale Sanità, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato decreto ⁽³⁶⁾.

(34) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 1, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1) La vendita dei funghi epigei freschi è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di specifico esame-colloquio da sostenersi presso l'Ispettorato micologico della Azienda ASL competente per territorio.».

(35) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 2, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'art. 21 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2) La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai predetti ispettorati micologici, che deve indicare tra l'altro provenienza, specie e quantità dei funghi oggetto di controllo.».

(36) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 3, L.R. 23 agosto 2007, n. 33*, con la decorrenza indicata nell'art. 21 della stessa legge (il giorno successivo alla sua pubblicazione). Il testo originario era così formulato: «5) La Giunta regionale, ai sensi dell'*art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*, con proprio atto può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.».

Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1) I contributi di cui all'art. 5 sono introitati dalle Province e destinati all'espletamento delle funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge ed al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica ai sensi degli articoli 18 e 19.

2) I contributi di cui all'art. 8 sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati ad interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale ed alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali ⁽³⁷⁾.

(37) Articolo così sostituito dall'[art. 18, L.R. 23 agosto 2007, n. 33](#), a decorrere dal 1° gennaio 2008 (come prevede l'[art. 21](#) della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Disposizioni finanziarie. 1) I contributi di cui all'[art. 5](#) sono introitati dalle Province e destinati al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente nonché al finanziamento di corsi di formazione ed informazione in materia micologica.

2) I contributi di cui all'[art. 8](#) sono introitati dai comuni che provvedono al rilascio del permesso e sono destinati alla promozione di attività di carattere culturale e scientifico connesse alla valorizzazione della micologia, intesa anche quale espressione delle tradizioni e culture locali.».

Art. 24

Norme transitorie e finali.

1. L'acquisizione dell'attestato di idoneità, di cui all'[art. 3-bis](#), comma 1, è obbligatorio dal 1° gennaio 2011 ⁽³⁸⁾.

(38) Articolo così sostituito dall'[art. 13, L.R. 3 marzo 2010, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 15](#) dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Norme transitorie e finali. 1) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'[art. 3](#), l'obbligo di presentazione dell'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo decorre dal 1° gennaio 2007, fino a tale data il richiedente deve presentare una autocertificazione in cui attesta di possedere le conoscenze micologiche necessarie alla raccolta dei funghi.

2) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'[art. 3](#) sono comunque validi, in alternativa all'attestato di cui alla lettera a) del comma 2 del citato articolo, gli attestati di frequenza a corsi di micologia, della durata documentabile di almeno 14 ore, regolarmente firmati dal responsabile del corso e da un micologo, ottenuti dalla data di entrata in vigore del [D.M. 29 novembre 1996, n. 686](#) del Ministero della Sanità.

3) Ai fini del conseguimento dell'attestato di cui all'[art. 4](#), per le persone nate anteriormente al 1° gennaio 1955 è sufficiente la frequenza del corso e le stesse sono dispensate dal test finale di verifica.

4) L'obbligo di cui al comma 1 dell'[art. 21](#) per la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi decorre dal 1° gennaio 2008.

5) Sono fatti salvi i diritti di uso civico delle comunità locali, dove formalmente riconosciuti dalla Regione.».

Art. 25*Abrogazioni.*

1) A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 13, 14, 16 nonché l'art. 18 limitatamente a quanto disposto in materia di funghi della [L.R. 11 settembre 1979, n. 45](#) (Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo).

Art. 26*Pubblicazione.*

1) La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. SICILIA 1 febbraio 2006, n. 3 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.**

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 febbraio 2006, n. 6.

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, al fine di salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica e di promuovere, nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale, l'incremento dei fattori produttivi e dell'economia locale.

2. Con riferimento alla commercializzazione, ai controlli e alla disciplina sanitaria si applicano, in quanto compatibili, le norme della vigente normativa regionale e della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), e del [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#).

Art. 2
Raccolta e autorizzazioni ⁽²⁾.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso del tesserino nominativo regionale. Il tesserino abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza dei medesimi, nelle seguenti ipotesi:

a) tesserino amatoriale, consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali;

b) tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno, ha un costo fissato in euro 100,00 annuali;

c) tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, nelle quantità strettamente necessarie per dette finalità, ha un costo fissato in euro 30,00 annuali.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.

3. Il tesserino va rinnovato ogni cinque anni ed il relativo costo è adeguato ogni cinque anni con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

4. I minori di quattordici anni possono raccogliere funghi purché accompagnati da persona maggiorenne in possesso di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliera consentito.

5. Il rilascio dei tesserini di cui al comma 1, lettere a) e b), è subordinato alla frequenza e al superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi o organizzati dalle Province, dai Comuni, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fine di lucro e costituite con atto pubblico, aventi sede o operanti nel territorio regionale. I corsi sono articolati sulla base di indirizzi stabiliti dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che vigila sulla loro regolarità e sul rispetto delle disposizioni del presente comma.

(2) Con [Dir. 14 giugno 2007](#) sono stati approvati, ai sensi del presente articolo, i criteri e le modalità per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Art. 3

Proprietari e conduttori di fondi.

1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, limitatamente alla raccolta di funghi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

2. Ai fini di una maggiore sicurezza, i proprietari dei terreni che vogliono vietare la raccolta dei funghi nel proprio fondo sono tenuti ad apporre cartelli informativi lungo tutto il perimetro, a distanza non superiore a venti metri l'uno dall'altro.

Art. 4

Modalità di raccolta.

1. La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne.

2. È autorizzata la raccolta nei limiti quantitativi stabiliti all'articolo 2, al giorno e per persona, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi che superi tale peso.

3. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

4. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori areati realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate onde consentire la diffusione delle spore.

5. È vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l'identificazione.

6. È vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le associazioni micologiche maggiormente rappresentative, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale superficiale della vegetazione. È vietata inoltre la raccolta e l'asportazione anche a fini di commercio della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

8. È vietato il danneggiamento e la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

Art. 5

Divieti.

1. In tutto il territorio regionale non è consentita la istituzione di riserve a pagamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. La raccolta dei funghi epigei è vietata in aree specificamente interdette per motivi silvocolturali o in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico individuate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli enti di gestione dei parchi eventualmente competenti.

3. È vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate da discariche e nelle zone industriali.

4. La raccolta di funghi epigei spontanei all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-venatorie è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.

Art. 6*Sospensioni temporanee.*

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta delle Province interessate, sentito il parere dell'Università degli studi avente sede nel territorio, può sospendere temporaneamente la raccolta di tutte o di alcune specie di funghi nelle zone in cui la raccolta intensiva o specifici e particolari fattori ambientali hanno prodotto un progressivo impoverimento del bosco, con conseguente pericolo di estinzione per alcune specie fungine.

Art. 7*Iniziative scientifiche.*

1. In occasione di mostre, seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, le Province, per comprovati motivi di interesse scientifico o didattico, possono rilasciare, a titolo gratuito, ad associazioni micologiche, ad aziende unità sanitarie locali, ad istituti scolastici e ad organismi scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta dei funghi, limitatamente alla durata delle predette iniziative.

Art. 8*Autorizzazione ai non residenti in Sicilia.*

1. I non residenti in Sicilia sono autorizzati alla raccolta di funghi dal Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione ha validità annuale, un costo di euro 30,00 e consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno.

Art. 9*Divulgazione e contributi.*

1. Nei limiti della quota di spettanza regionale delle entrate, di cui all'articolo 14, derivante dalla presente legge, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina, del bosco e dell'ambiente, anche concedendo contributi ad enti o associazioni per la programmazione e la realizzazione di mostre e iniziative pubbliche volte alla valorizzazione e alla divulgazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei, dei prodotti del sottobosco, alla tutela e alla cura del bosco e dell'ambiente.

2. I contributi sono assegnati agli enti e alle associazioni in base alla rilevanza delle manifestazioni e delle iniziative promosse e organizzate, anche in ragione del numero degli iscritti.

Art. 10
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di sorveglianza, dal Corpo forestale della Regione siciliana, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2. Nelle aree protette la vigilanza è svolta con il coordinamento degli enti di gestione delle predette aree.

Art. 11
Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni, irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio:

a) violazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 2, comma 4, da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per le medesime violazioni, la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00;

b) violazione dell'articolo 4, comma 1, da euro 50,00 a euro 100,00;

c) violazione dell'articolo 4, comma 2, da euro 25,00 a euro 35,00 fino a due chili oltre la quantità consentita; per ogni chilo in più la sanzione è maggiorata di euro 5,00;

d) violazione dell'articolo 4, comma 3, da euro 15,00 a euro 30,00;

e) violazione dell'articolo 4, comma 4, da euro 25,00 a euro 50,00;

f) violazione dell'articolo 4, comma 5, da euro 25,00 a euro 50,00;

g) violazione dell'articolo 4, comma 6, da euro 25,00 a euro 50,00. La sanzione è maggiorata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di cinque;

h) violazione dell'articolo 4, comma 7, da euro 150,00 a euro 450,00;

i) violazione dell'articolo 4, comma 8, da euro 25,00 a euro 50,00;

j) violazione dell'articolo 5, comma 1, da euro 500,00 a euro 2.500,00;

k) violazione dell'articolo 5, commi 2 e 4, da euro 100,00 a euro 300,00;

l) violazione dell'articolo 5, comma 3, da euro 25,00 a euro 50,00;

m) violazione dell'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;

n) violazione dell'articolo 8 da euro 50,00 a euro 150,00. In caso di recidiva per la medesima violazione la sanzione è fissata da euro 100,00 a euro 300,00.

2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, inoltre, la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, degli attrezzi e dei contenitori non consentiti nonché la sospensione del tesserino regionale per sei mesi ovvero la revoca dell'autorizzazione. In caso di violazione dell'articolo 4, comma 6, la confisca è limitata ai funghi raccolti aventi dimensione inferiore alla misura prescritta. I funghi confiscati, previo controllo sanitario eseguito dall'ispettorato micologico dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, sono consegnati ad enti o istituti di beneficenza. I funghi riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura della azienda unità sanitaria locale che ha eseguito il controllo.

Art. 12

Disposizioni transitorie.

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione delle disposizioni attuative della presente legge, gli enti di gestione dei parchi adeguano le disposizioni dei regolamenti relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le disposizioni dei predetti regolamenti incompatibili con la presente legge.

Art. 13

Ripartizione delle entrate.

1. Le entrate derivanti dagli articoli 2 e 11 della presente legge sono destinate per il 50 per cento ai Comuni, per il 30 per cento alla Regione e per il 20 per cento alle Province.

Art. 14

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. PUGLIA 25 agosto 2003, n. 12 ⁽¹⁾.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e del [D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 29 agosto 2003, n. 99.

(2) Per le disposizioni attuative della presente legge vedi la [Delib.G.R. 30 marzo 2004, n. 375](#).

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) (Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal [decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e dal [D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#), la raccolta e commercializzazione dei funghi al fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendone la propagazione ed evitare la distruzione della specie.».

Art. 2
Modalità di raccolta.

1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3 ⁽⁴⁾.

2. È vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre ⁽⁵⁾.

3. È invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

- a. *Armillaria mellea*
- b. *Cantharellus* (tutte le specie)
- c. *Craterellus cornucopioides*
- d. *Hydnum repandum*
- e. *Tricholoma terreum*
- f. *Calocybe gambosa* ⁽⁶⁾.

4. È altresì permessa la raccolta di un unico esemplare fungino che ecceda il limite stabilito dei tre chilogrammi (*Calvatia gigantea*, etc) ovvero di un unico cespo di funghi concresciuti (*Poyiporus giganteus*, *Pleurotus ostreatus*, *Armillaria mellea*, ecc.).

4-bis. È consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica ⁽⁷⁾.

5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo e ai componenti il nucleo familiare nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiano l'usufrutto o il possesso.

5-bis. È fatto obbligo ai cercatori di raccogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza ⁽⁸⁾.

6. È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente dal terriccio all'atto della raccolta e di trasportarli solo per mezzo di contenitori forati rigidi. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica (sacchetti).

7. È vietato usare, nella raccolta dei funghi, rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, al micelio fungino e all'apparato radicale della vegetazione.

8. È comunque vietato distruggere, calpestare e danneggiare la flora funginea di qualunque specie.

9. È vietata altresì la raccolta dei funghi dopo il tramonto e fino alle ore sette.

10. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche ai fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei soltanto nei giorni pari della settimana, oltre la domenica, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona di età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso e/o patentino di raccolta di cui all'articolo 3.».

(5) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «2. È vietata la raccolta dell'Amanita cesaria allo stato di ovolo chiuso nonché delle altre specie di funghi di grossa e media taglia aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri quattro.».

(6) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «3. È invece consentita la raccolta delle specie fungine di piccole dimensioni, quali il *Cantharellus cibarius* (galletto) o la *Calocybe gambosa* (musciarone) e altri a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri.».

(7) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera e), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*.

Art. 3

Permesso per la raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso nominativo regionale, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari. Il permesso abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione, della durata minima di dodici ore, di cui almeno un terzo costituito da lezioni pratiche, con superamento di prove finali, tenuti o diretti con l'ausilio di un micologo e promossi e organizzati dai Comuni, dalle associazioni micologiche, aventi rilevanza nazionale, regionale e territoriale e sedi operanti nel territorio regionale. Il programma dei corsi è approvato dal Centro di controllo micologico dell'Azienda sanitaria locale (ASL) competente

per territorio. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). Il permesso va rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici. Gli iscritti alle associazioni micologiche di rilevanza nazionale, regionale e territoriale possono essere esonerati dalla frequenza del corso di aggiornamento. Le associazioni comunicano al Centro di controllo micologico competente per territorio l'elenco dei soci che intendano avvalersi di questa facoltà. Il responsabile del Centro di controllo micologico competente rinnova, per una sola volta, l'attestato di idoneità scaduto ⁽⁹⁾.

2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'*articolo 2 della L. n. 352/1993* ⁽¹⁰⁾.

3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri;

b-bis. permesso turistico per raccoglitori occasionali, riservato ai non residenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 (o analogo attestato della regione di residenza), del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri. Detto permesso ha durata massima di quindici giorni e può essere richiesto presso qualsiasi comune della regione ⁽¹¹⁾.

Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purché il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro ⁽¹²⁾.

4. [Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui al comma 1 determinano le modalità e i criteri del rilascio dei permessi e patentini, ivi compreso il numero massimo degli stessi rilasciabili durante l'anno solare, la somma da versare e la loro validità temporale. I patentini sono rilasciati a seguito di un corso formativo da parte degli enti di cui all'articolo 10] ⁽¹³⁾.

5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale ⁽¹⁴⁾.

6. [I cercatori devono esibire, su richiesta degli agenti di controllo, un valido documento di identificazione] ⁽¹⁵⁾.

(9) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera a)*, *L.R. 15 maggio 2006, n. 14*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, *L.R. 13 marzo 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico delle ASL, l'attestato all'identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del *D.M. 29 novembre 1996, n. 686* del Ministro della sanità (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera b)*, *L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario solo il permesso di raccolta. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, nonché i commercianti di funghi, per i quali è necessario il patentino e il permesso di raccolta.».

(11) Lettera aggiunta dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, *L.R. 13 marzo 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, *L.R. 15 maggio 2006, n. 14*, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «3. Il patentino e/o permesso hanno carattere personale.».

(13) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera d)*, *L.R. 15 maggio 2006, n. 14*.

(14) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, lettera e)*, *L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «5. I fondi derivanti dal rilascio del permesso e patentino sono destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.».

(15) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1, lettera f), L.R. 15 maggio 2006, n. 14.*

Art. 4

Permessi speciali.

[1. Gli enti preposti possono rilasciare speciali permessi per la raccolta dei funghi in quantità superiore ai tre chilogrammi, ma in ogni caso non al di sopra di dieci chilogrammi per persona al giorno. Tali permessi speciali sono rilasciati a soggetti residenti negli àmbiti territoriali di competenza, per i quali la raccolta dei funghi costituisce integrazione del reddito, nonché ai soggetti di cui alla *L. n. 352/1993, articolo 2, comma 3.* Detti permessi hanno validità annuale e sono rilasciati previo versamento di una somma stabilita annualmente e comunque non inferiore a euro 103,29] ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo abrogato dall'*art. 4, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.*

Art. 5

Zone interdette alla raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salvo diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e in riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

3. Al fine di prevenire nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici e abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco, la raccolta dei funghi spontanei in singole zone può essere vietata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, anche su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1. Il divieto è reso esecutivo mediante la collocazione di cartelli indicatori lungo il perimetro del territorio interessato da parte degli enti stessi.

4. Per i fini di cui al comma 1 e in alternativa al divieto ivi previsto, la Giunta regionale, su istanza degli enti di cui all'articolo 3, comma 1, può determinare il numero massimo dei permessi speciali rilasciabili per la raccolta dei funghi in tali zone.
5. Nell'ambito della disciplina e tutela dei parchi regionali e delle riserve possono essere istituite riserve speciali aventi finalità micologica nelle quali è vietata la raccolta dei funghi.
6. La raccolta dei funghi può essere interdetta dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo con l'apposizione, a propria cura e spese, di tabelle realizzate secondo il modello autorizzato dall'Assessore regionale alle risorse alimentari, nei modi previsti dalle leggi vigenti e recanti l'esplicito divieto ⁽¹⁷⁾.
7. La Regione, su richiesta dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della L. n. 352/1993*, può autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.
8. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e le tabelle di divieto.
9. La Regione può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione, sentito il parere degli enti di cui all'articolo 3, comma 1 o di organismi scientifici e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e dei dipartimenti universitari competenti in materia.
10. L'Assessore regionale alle risorse alimentari può autorizzare, per scopi scientifici o didattici, la raccolta di funghi, anche non commestibili, su tutto il territorio regionale anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo ⁽¹⁸⁾.
11. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Presidente della Giunta regionale può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore a un anno e sono rinnovabili.

(17) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*.

(18) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*.

Art. 6*Autorizzazione alla vendita.*

1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'*O.M. 3 aprile 2002* del Ministero della salute e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL.

3. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;

b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;

c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;

d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo ⁽¹⁹⁾.

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 6, L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Autorizzazione alla vendita. 1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti l'attività commerciale che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle Aziende sanitarie locali, l'attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata di minimo dodici ore.».

Art. 7 *Sanzioni.*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 ⁽²⁰⁾.

2. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni e commette più violazioni della stessa disposizione prevista dalla presente legge soggiace alle sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione.

3. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'eccedenza di funghi raccolti. Le violazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 comportano invece, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca dell'intero raccolto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione.

4. I funghi confiscati, commestibili o non, devono essere conferiti all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione di apposito verbale.

5. Se a formale intimazione è opposto rifiuto all'apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portatili e degli altri mezzi di trasporto, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23.

6. Le violazioni di cui agli articoli da 2 a 5 sono accertate mediante processo verbale a norma della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e della [legge regionale 31 marzo 1973, n. 8](#). Una copia del verbale deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; nel caso che questi ne rifiuti l'accettazione, il verbalizzante ne dà atto nello stesso verbale e la notazione si considera fatta in mani proprie, a norma del comma 2 dell'articolo 138 del codice di procedura civile.

6-bis. Per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di euro 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale ⁽²¹⁾.

7. L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante alla Regione Puglia, che definisce l'azione sanzionatoria ai sensi della *L. n. 689/1981* e della *L.R. n. 8/1973*. Copia del verbale è altresì trasmessa all'ente di cui all'articolo 3 competente per territorio.

8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari ⁽²²⁾.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) euro 25,82 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;

c) euro 51,65 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;

d) da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;

e) da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 7, 8 e 9.».

(21) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*.

(22) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti all'ente, di cui all'articolo 3,

competente a rilasciare il permesso - patentino e destinati, di norma, ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9.».

Art. 8
Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, fermo restando le competenze della Regione, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del corpo forestale dello Stato, ai comandi carabinieri per la sanità, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, ai tecnici della prevenzione dei dipartimenti di prevenzione, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie e agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità. Le guardie giurate addette ai compiti di vigilanza devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

2. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Puglia, delle comunità montane, delle province, dei comuni e dei parchi regionali cui i rispettivi regolamenti conferiscono la qualifica di polizia giudiziaria.

Art. 9
Educazione e informazione.

1. La Regione, le province, i comuni, le Comunità montane, i Dipartimenti universitari competenti, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali - Servizio igiene alimenti e nutrizione (S.I.A.N.), le Associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché alla tutela della flora fungina.

2. La Regione Puglia e gli altri enti competenti, anche con la collaborazione delle Associazioni micologiche, dei Dipartimenti universitari competenti e di altri enti di ricerca, organizzano corsi, ricerche e iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta. Tali iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi e pubblicizzare i limiti e i divieti posti dalla normativa vigente.

3. La Regione Puglia e gli altri enti competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta a titolo gratuito per le attività di cui al comma 2. Tali autorizzazioni devono indicare zona, periodi e quantità di funghi che possono essere raccolti.

Art. 10*Centro di controllo micologico.*

1. Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 9 della L. n. 352/1993*, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del *D.M. n. 686/1996* del Ministro della sanità o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale ⁽²³⁾.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 8, L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «1. Nell'ambito delle Aziende sanitarie locali è organizzato, ai sensi dell'*articolo 9 della L. n. 352/1993*, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico) che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.».

Art. 11*Formazione dei micologi.*

1. Per la formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL ⁽²⁴⁾.

2. A norma del *D.M. n. 686/1996* del Ministro della sanità, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi ⁽²⁵⁾.

3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale ⁽²⁶⁾.

(24) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14*. Il testo originario era così formulato: «1. Per la formazione dei micologi l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle Aziende sanitarie locali.».

(25) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «2. A norma del [D.M. 29 novembre 1996, n. 686](#) del Ministro della sanità, la Giunta regionale disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi.».

(26) Comma così sostituito dall'[art. 9, comma 1, L.R. 15 maggio 2006, n. 14](#). Il testo originario era così formulato: «3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.».

Art. 12

Specie commercializzabili.

1. È consentita la raccolta e la commercializzazione delle specie di funghi epigei di cui all'*allegato I del [D.P.R. n. 376/1995](#)*, successivamente integrato con Delib.G.R. 25 marzo 1997, n. 1211 oltre che delle seguenti specie:

- Calocybe gambosa
- Agricus macrosporus
- Russula aurea
- Lactarius salmonicolor
- Lactarius semisanguifluus
- Clitocybe gibba
- Lyophyllum connatum
- Lepista nuda
- Leucopaxillus giganteus (f. bianca) sin. L. candidus.

Art. 12-bis

Funghi conservati.

1. Per quanto attiene la denominazione di "funghi secchi", il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli *articoli [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#) e [10 del \[D.P.R. n. 376/1995\]\(#\)](#)* ⁽²⁷⁾.

(27) Articolo aggiunto dall'[art. 11, L.R. 15 maggio 2006, n. 14](#).

Art. 13*Norma finanziaria.*

1. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono introitati sul capitolo n. 1012015 "Entrate derivanti da infrazioni a norme relative alle tasse e dal recupero di notifiche" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2003; e in uscita con apposito capitolo per la devoluzione agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. I proventi di cui al comma 1 possono essere impegnati ad avvenuto accertamento dell'effettivo introito.

2-bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati ⁽²⁸⁾.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

(28) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R. 15 maggio 2006, n. 14.

Tabella "A" ⁽²⁹⁾

1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:

- a) Biologia dei funghi;
- b) Cenni d'ecologia;
- c) Le intossicazioni da funghi;
- d) I principali funghi velenosi;
- e) I funghi nell'alimentazione;
- f) educazione ambientale e alla raccolta ⁽³⁰⁾;
- g) Cenni di morfologia;

h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;

i) Legislazione.

2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:

a) Aspetti medico-tossicologici;

b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;

c) Normativa nazionale e regionale;

d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;

e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.

(29) Tabella aggiunta dall'*art. 13, L.R. 15 maggio 2006, n. 14*, poi così modificata come indicato nella nota che segue.

(30) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 13 marzo 2012, n. 3*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «f) Modi per una corretta raccolta;».

L.R. MARCHE 25 luglio 2001, n. 17 ⁽¹⁾.**Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 2 agosto 2001, n. 87.

(2) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni da apportare agli allegati A, B e C alla presente legge provvede la Giunta regionale con propria deliberazione. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 gennaio 2006, n. 79*.

Art. 1*Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'*articolo 6, comma 1, lettera a), della L.R. 27 luglio 1998, n. 24* ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.

Art. 2*Ambiti di raccolta.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.

2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁾.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale anche se confinanti con i terreni che essi conducono.

4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione ⁽⁴⁾.

5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.

(3) Vedi, al riguardo, il punto 1) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

(4) Con *Delib.G.R. 9 ottobre 2001, n. 2348-AG/VTA* sono stati dettati gli indirizzi agli enti competenti per le funzioni conferite con la presente legge.

Art. 3

Esercizio della raccolta.

1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.

2. È permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:

a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del *decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686*;

b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'*articolo 4 della L.R. 6 ottobre 1987, n. 34*;

c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'*articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352* e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.

Art. 4

Abilitazione.

1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7 e subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5 ⁽⁵⁾.

2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.

3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁾.

4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi [, edito dalla Regione Marche] ⁽⁷⁾.

4-bis. L'ente competente provvede a predisporre e ad aggiornare l'elenco dei tesserini rilasciati ⁽⁸⁾.

(5) Comma così modificato dall'art. 24, comma 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge).

(6) Vedi, al riguardo, il punto 2) dell'allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA.

(7) Parole soppresse dall'art. 24, comma 2, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge).

(8) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 3, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 della stessa legge).

Art. 5

Permesso di raccolta.

1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi:

- a) euro 40,00 per permesso biennale ai residenti;
- b) euro 20,00 per permesso annuale ai residenti;
- c) euro 30,00 per permesso semestrale ai non residenti;
- d) euro 60,00 per permesso annuale ai non residenti ⁽⁹⁾.

1-bis. Il pagamento degli importi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'ente competente nel cui ambito territoriale ricade il Comune di residenza ovvero si effettua la raccolta. La ricevuta di versamento costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale ⁽¹⁰⁾.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

3. [Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della Giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori] ⁽¹¹⁾.

4. Gli importi sono aggiornati annualmente con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita ⁽¹²⁾.

5. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive sono esentati dal versamento degli importi di cui al comma 1 se esercitano la raccolta nell'ambito del territorio degli stessi beni gravati da uso civico ⁽¹³⁾.

6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 4, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi, la cui ricevuta di versamento a favore della Regione Marche costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale:

- a) lire 60.000 (Euro 30,98), per i permessi biennali;
- b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali;
- c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali;
- d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri;
- e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.».

(10) Comma aggiunto dall'*art. 24, comma 5, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge).

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*, poi abrogato dall'*art. 24, comma 11, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Il permesso ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 3, ha validità annuale ed è subordinato dal pagamento di lire 100.000 (Euro 51,64).».

(12) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 6, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'UNCCEM e l'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 7, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di cui al comma 1 a favore dei soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993* e successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta limitata al territorio dell'ente.».

Art. 6

Autorizzazioni speciali.

1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.

Art. 7

Corsi formativi.

1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.

2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.

Art. 8

Utilizzo delle risorse.

1. [Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono trasferiti su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Fondo tariffario inerente l'esercizio della raccolta dei funghi e annualmente ripartiti nella misura del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del 20 per cento fra le Province, sulla base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del restante 10 per cento alla Regione] ⁽¹⁴⁾.

2. Le risorse derivanti dai permessi di raccolta di cui all'articolo 5 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica ⁽¹⁵⁾.

3. Le risorse [del fondo] ⁽¹⁶⁾ sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'*articolo 2 della legge n. 352/1993*, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.

4. Parte delle risorse [del fondo] ⁽¹⁷⁾ possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.

(14) Comma abrogato dall'*art. 24, comma 11, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

(15) Comma così modificato dall'*art. 24, comma 8, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

(16) Parole soppresse dall'*art. 24, comma 9, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

(17) Parole soppresse dall'*art. 24, comma 9, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60 della stessa legge*).

Art. 9

Disposizioni particolari per le zone montane.

1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:

- a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona ⁽¹⁸⁾.

2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 3, della legge n. 352/1993*. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.

(18) Vedi, anche, il punto 4) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

Art. 10

Limiti, modalità di raccolta e divieti.

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrecenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.

2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.

3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.

4. È vietata la raccolta dell'*amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse ⁽¹⁹⁾.

5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.

6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

(19) Vedi, al riguardo, il punto 5) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

Art. 11

Commercializzazione ⁽²⁰⁾.

1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'*articolo 2 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* ed a certificazione di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.

2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della *legge 9 febbraio 1963, n. 59* e dell'*articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114*.

3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione ⁽²¹⁾ presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologici delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.

4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽²²⁾.

5. Si applicano, per quanto non previsto, il *D.P.R. n. 376/1995* e la normativa statale in materia.

(20) Con *Delib.G.R. 27 novembre 2001, n. 2789-AG/VTA*, sono state emanate ulteriori disposizioni inerenti l'autorizzazione all'esercizio, anche occasionale del commercio dei funghi epigei spontanei, di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 gennaio 2004, n. 41*.

(21) Ai sensi dell'*art. 4, comma 1, Reg. 4 dicembre 2004, n. 11*, gli enti locali possono provvedere, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione degli organismi collegiali

incaricati dello svolgimento di funzioni conferite agli enti locali medesimi, elencati nella relativa tabella B, fra i quali è compreso l'organismo di cui al presente comma (vedi anche il comma 2 del medesimo art. 4).

(22) Vedi, al riguardo, il punto 6) dell'*allegato A alla Delib.G.R. 2 ottobre 2001, n. 2278-AG/VTA*.

Art. 12

Controllo sanitario.

1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.

2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'*articolo 8 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7*, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.

3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.

Art. 13

Vigilanza.

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'*articolo 11 del D.P.R. n. 376/1995*, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla *L.R. 19 luglio 1992, n. 29*.

Art. 14

Sanzioni amministrative.

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alle seguenti sanzioni amministrative, graduate sulla base della gravità dell'infrazione effettuata:

a) coloro che esercitano la raccolta senza essere in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 4 sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 360,00 ed euro 1.400,00;

b) coloro che esercitano la raccolta senza avere effettuato il versamento di cui al comma 1 dell'articolo 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 260,00 ed euro 930,00, nonché al ritiro del

tesserino in sede di accertamento. Il tesserino è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, il quale provvede alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo da sei mesi a un anno e alla successiva riconsegna subordinatamente al versamento dell'importo per il permesso annuale di cui all'articolo 5;

c) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa compresa tra euro 80,00 ed euro 260,00 ⁽²³⁾.

2. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti, che introitano i relativi proventi con le modalità previste dalla *L.R. n. 33/1998* ⁽²⁴⁾.

(23) Comma così sostituito dall'*art. 24, comma 10, L.R. 22 dicembre 2009, n. 31*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 60* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della gravità della infrazione effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo amatoriale, fra il limite minimo di lire 150.000 e il limite massimo di lire 500.000. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione e trasformazione, la sanzione è elevata rispettivamente a lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo i principi della *L.R. 10 agosto 1998, n. 33*. La Giunta regionale stabilisce altresì, per casi di particolare gravità, la sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi a tre anni.».

(24) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 7, L.R. 2 agosto 2006, n. 13*. Il testo originario era così formulato: «2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti competenti.».

Art. 15

Modificazioni alla L.R. n. 34/1987.

1. ... ⁽²⁵⁾.

2. Al comma 1 dell'*articolo 1 della L.R. 34/1987* sono soppresse le parole: "e dei funghi".

(25) Sostituisce il titolo della *L.R. 6 ottobre 1987, n. 34*.

Art. 16*Norme transitorie.*

1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della [L.R. n. 34/1987](#) e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale ⁽²⁶⁾.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla [legge n. 352/1993](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

(26) Comma così sostituito dall'[art. 2, L.R. 6 novembre 2002, n. 21](#). Il testo originario era così formulato: «1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti ai sensi della [L.R. n. 34/1987](#) e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, consegnano il proprio tesserino all'ente competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per ottenere il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4.».

Il termine massimo di centoventi giorni stabilito nel presente comma, nella formulazione originaria, per il rilascio del tesserino agli aventi diritto è stato prorogato di ulteriori centocinquanta giorni dalla sua scadenza dall'[art. 1, L.R. 5 febbraio 2002, n. 1](#).

Art. 17*Abrogazioni.*

1. Gli [articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della L.R. n. 34/1987](#) sono abrogati.

Allegato A ⁽²⁷⁾

Elenco delle più comuni specie velenose (articolo 7)

- 1) Amanita phalloides
- 2) Amanita phalloides var. alba
- 3) Amanita verna
- 4) Amanita virosa
- 5) Cortinarius orellanus e suo gruppo
- 6) Galerina marginata

- 7) Gyromitra esculenta
 - 8) Lepiota helveola e suo gruppo
 - 9) Tricholoma equestre ⁽²⁸⁾
-

(27) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni al presente allegato provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

(28) Numero aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*. Era compreso nell'allegato C ed ivi riportato al n. 58), dal quale è stato soppresso dalla medesima disposizione.

Allegato B ⁽²⁹⁾

Elenco delle più comuni specie tossiche (articolo 7)

- 1) Amanita pantherina
- 2) Amanita muscaria
- 2-bis) Amanita proxima ⁽³⁰⁾
- 3) Boletus satanas
- 4) Boletus lupinus
- 5) Clitocybe dealbata e suo gruppo
- 6) Entoloma sinuatum (= Entoloma lividum)
- 7) Hebeloma sinapizans
- 8) Lactarius piperatus e tutti quelli a lattice bianco e pepato
- 9) Lepiota cristata
- 10) Mycena pura
- 11) Omphalotus olearius
- 12) Paxillus involutus
- 13) Russula luteotacta e tutte quelle a sapore acre

- 14) *Tricholoma filamentosum*
 - 15) *Tricholoma pardinum*
 - 16) *Tricholoma sciodes*
 - 17) *Tricholoma virgatum*
 - 18) *Tricholoma bresadolatum*
 - 19) *Tricholoma sulphureum*
 - 20) *Hypholoma fasciculare*
 - 21) *Hypholoma sublateritium*
 - 22) *Agaricus xanthoderma* e suo gruppo
 - 23) *Ramaria formosa*
 - 24) *Ramaria pallida*
 - 25) *Inocybe fastigiata* (= *Inocybe rimosa*)
-

(29) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni al presente allegato provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

(30) Numero aggiunto dall'*art. 3, comma 3, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*.

Allegato C ⁽³¹⁾

Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'*articolo 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* (articolo 11)

- 1) *Agaricus arvensis*
- 2) *Agaricus bisporus* (= *Psalliota bispora*)
- 3) *Agaricus bitorquis*
- 4) *Agaricus campestris*
- 5) *Agaricus hortensis* (= *Psalliota hortensis*)

- 6) *Agaricus macrosporus*
- 7) *Agrocybe aegerita* (= *Pholiota aegerita*)
- 8) *Amanita caesarea*
- 8-bis) [*Amanita ovoidea* ⁽³²⁾] ⁽³³⁾
- 9) *Armillariella mellea* (= *Armillaria mellea*)
- 10) *Hirneola auricola judae*
- 11) *Boletus aereus*
- 12) *Boletus aestivalis* (= *Boletus reticulatus*)
- 13) *Boletus appendiculatus*
- 14) *Boletus edulis*
- 15) *Boletus impolitus*
- 16) *Boletus pinophilus* (= *Boletus pinicola*)
- 17) *Boletus regius*
- 18) *Krombholziella* (= *Leccinum*; tutte le specie)
- 19) *Xerocomus badius* (= *Boletus badius*)
- 20) *Suillus granulatus* (= *Boletus granulatus*)
- 21) *Suillus luteus* (= *Boletus luteus*)
- 22) *Calocybe gambosa* (= *Tricholoma georgii*)
- 23) *Cantharellus* (tutte le specie, escluse il *subcibarius*, *tubaeformis* var. *lutescens*, *muscigenus*)
- 24) *Craterellus cornucopioides*
- 25) *Clitocybe geotropa*
- 26) *Clitocybe gigantea* (= *Leucopaxillus giganteus*)
- 27) *Hydnum albidum*
- 28) *Hydnum repandum*

- 29) *Hydnum rufescens*
- 30) *Hygrophorus penarius*
- 31) *Hygrophorus russula* (= *Tricholoma russula*)
- 32) *Camarophyllus pratensis* (= *Hygrophorus pratensis*)
- 33) *Lactarius deliciosus*
- 34) *Lactarius sanguifluus*
- 35) *Lentinus edodes*
- 36) *Macrolepiota excoriata*
- 37) *Macrolepiota konradii* (= *Lepiota konradii*)
- 38) *Macrolepiota mastoidea*
- 39) *Macrolepiota procera* (= *Lepiota procera*)
- 40) *Marasmius oreades*
- 41) *Morchella* (tutte le specie)
- 42) *Pholiota mutabilis* (= *Kuehneromices mutabilis*)
- 43) *Pholiota nameko mutabilis*
- 44) *Pleurotus cornucopiae*
- 45) *Pleurotus eryngii*
- 46) *Pleurotus ostreatus*
- 47) *Russula aurea*
- 48) *Russula cyanoxantha*
- 49) *Russula decolorans*
- 50) *Russula delica*
- 51) *Russula heterophylla*
- 52) *Russula paludosa*
- 53) *Russula vesca*

- 54) *Russula virescens*
 - 55) *Stropharia rugosoannulata*
 - 56) *Tricholoma acerbum*
 - 57) *Tricholoma columbetta*
 - 58) [*Tricholoma equestre*] ⁽³⁴⁾
 - 59) *Tricholoma gausapatum*
 - 60) *Tricholoma imbricatum*
 - 61) *Tricholoma myomyces*
 - 62) *Tricholoma portentosum*
 - 63) *Tricholoma sculpturatum*
 - 64) *Tricholoma terreum*
 - 65) *Volvariella esculenta*
 - 66) *Volvariella volvacea*
-

(31) A norma dell'*art. 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 6* alle eventuali modifiche ed integrazioni al presente allegato provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

(32) Numero aggiunto dall'*art. 3, comma 2, L.R. 6 novembre 2002, n. 21*.

(33) Numero soppresso dall'*allegato A, Delib.G.R. 20 gennaio 2004, n. 41*.

(34) Numero soppresso dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 novembre 2002, n. 21* ed inserito dalla medesima disposizione nell'allegato A con il n. 9).

L.R. Friuli Venezia Giulia 15 maggio 2000, n. 12 ⁽¹⁾.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 17 maggio 2000, n. 20.

Art. 1

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale ⁽²⁾.

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#), da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽³⁾. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;

b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l'ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l'autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni

e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del *D.M. 29 novembre 1996, n. 686* del Ministro della sanità;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro-capite;

i) per i residenti di cui all'*articolo 3, comma 2, della legge n. 352/1993*, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro-capite;

j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);

k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;

l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;

o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376*, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al *D.M. 16 ottobre 1998* del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1998, n. 258, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in Regione e non residenti, i corrispettivi per l'esercizio della raccolta con l'autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalle Province ⁽⁴⁾;

q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

r) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni ⁽⁵⁾.

2-bis. [L'autorizzazione con validità permanente di cui al comma 2, lettera b), è altresì rilasciata ai soggetti maggiorenni che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 3-bis o i corsi di cui al comma 2, lettera q), di durata non superiore a sei ore ovvero che sono stati titolari di permessi di raccolta, ancorché rilasciati in altre regioni per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, senza il superamento del colloquio] ⁽⁶⁾

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

3-bis. [Per la realizzazione di mostre, convegni, attività divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi sono concessi, alle associazioni micologiche

regionali, contributi pari al 90 per cento della spesa preventivata e comunque fino all'importo massimo annuale di 4.000 euro] ⁽⁷⁾.

3-ter. [La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 3-bis è presentata alla Direzione regionale delle foreste - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta] ⁽⁸⁾.

(2) Vedi la Circ. 17 gennaio 2001.

(3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.*

(4) Periodo così sostituito dall'*art. 7, comma 83, L.R. 23 gennaio 2007, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l'*art. 10, comma 1*, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall'Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

(5) Il presente comma, già modificato dall'*art. 6, comma 8, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 16, comma 1, L.R. 25 agosto 2006, n. 17*, poi modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle province, dalle Comunità montane e dai comuni;

b) la raccolta dei funghi è esercitata nell'intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validità permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);
- e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;
- f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del [D.M. 29 novembre 1996, n. 686](#) del Ministro della sanità;
- g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;
- h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;
- i) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in Kg. 3 pro capite;
- l) per i residenti di cui all'[articolo 3, comma 2, della legge n. 352/1993](#), che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in Kg. 15 pro capite;
- m) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari;
- n) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;
- o) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli Studi di Trieste e Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;
- p) istituzione, presso le province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

q) province e Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;

r) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#), da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I comuni e le Comunità montane possono stabilire riduzioni sino al 100 per cento dell'importo per i richiedenti che soggiornino nei territori di validità del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonché al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente; i corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni sono introitati dall'Amministrazione regionale mediante versamento, da parte dei richiedenti il rinnovo, su conto corrente intestato alla medesima e sono devoluti ai Comuni montani, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

t) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera s);

u) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle province e dei comuni.».

(6) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 11, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, poi così modificato dall'[art. 7, comma 23, L.R. 15 maggio 2002, n. 13](#) e successivamente abrogato dall'[art. 16, comma 2, L.R. 25 agosto 2006, n. 17](#).

(7) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 9, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002 (vedi anche il comma 10 dello stesso articolo), poi così modificato dall'[art. 16, comma 3, L.R. 25 agosto 2006, n. 17](#) e successivamente abrogato dall'[art. 68, comma 1, lettera uu\), L.R. 27 novembre 2006, n. 24](#), a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'[art. 67](#) della stessa legge).

(8) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 9, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, poi abrogato dall'[art. 68, comma 1, lettera uu\)](#),

L.R. 27 novembre 2006, n. 24, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 67 della stessa legge).

Art. 2

Commercializzazione dei funghi epigei.

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal *D.P.R. n. 376/1995*, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'*allegato I del D.P.R. n. 376/1995* con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 3

Struttura regionale competente.

1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.

Art. 4

Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza.

[1. ... ⁽⁹⁾.

(9) Articolo abrogato dall'*art. 104, comma 1, lettera z), L.R. 23 aprile 2007, n. 9*, fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98 della stessa legge. Aggiungeva due commi all'*art. 23, L.R. 3 giugno 1981, n. 34*, abrogata anch'essa dal suddetto art. 104.

Art. 4-bis

Sanzioni ⁽¹⁰⁾

1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolto oltre il limite.

3. Chiunque raccolga l'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso o esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*Boletus edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* e *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del D.P.G.R. 1° dicembre 2000, n. 436 (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12](#)), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni esemplare raccolto.

4. Chiunque violi i divieti di cui agli [articoli 8 e 9, commi 3 e 5, del D.P.G.R. n. 0436/Pres. del 2000](#) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 75 euro.

5. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 4 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della [legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

(10) Il presente articolo, aggiunto dall'[art. 16, comma 4, L.R. 25 agosto 2006, n. 17](#), è stato poi così sostituito dall'[art. 133, comma 1, L.R. 21 dicembre 2012, n. 26](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 318 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 4-bis. Sanzioni. 1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.

2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi raccolto. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque raccolga l'*Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti al gruppo del *Boletus edulis* (*B. edulis*, *pinophilus*, *aestivalis* e *aereus*) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con [D.P.G.R. 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.](#) (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).

3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con [D.P.G.R. n. 0436/Pres. del 2000](#), diverse da quelle sanzionate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75 euro.

4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

5. Alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con l'osservanza della [legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1](#) (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

Art. 5

Abrogazioni.

[1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, è abrogato il capo II della [legge regionale n. 34/1981](#)] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'[art. 104, comma 1, lettera z\), L.R. 23 aprile 2007, n. 9](#), fatto salvo quanto previsto transitoriamente dall'art. 98 della stessa legge. Detto art. 104 ha abrogato anche la [L.R. 3 giugno 1981, n. 34](#).

Art. 6

Rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 si fa riferimento alla [legge n. 352/1993](#) ed al [D.P.R. n. 376/1995](#).

Art. 7

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. BASILICATA 14 dicembre 1998, n. 48 ⁽¹⁾.**Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati.****Capo I - Finalità****Art. 1***Finalità.*

1. La presente legge disciplina la valorizzazione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge n. 352/1993](#) e successivo [D.P.R. n. 376/1995](#) e in conformità con quanto previsto dalla [legge n. 97/1994](#) e dalla [legge n. 394/1991](#) per le aree protette, al fine di garantire:

a) la valorizzazione e la conservazione degli ecosistemi naturali, considerando la funzione ecologica che i funghi svolgono, quali importanti costituenti di catene trofiche;

b) la gestione economica della raccolta in favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

c) la tutela della salute pubblica tramite gli appositi servizi di controllo micologico.

Art. 2*Esercizio delle funzioni amministrative.*

1. Le funzioni amministrative, in materia di raccolta di funghi spontanei epigei, sono delegate ai Comuni. L'esercizio delle funzioni amministrative è, altresì, attribuito alle Comunità montane, alle Province ed agli Enti Parco, per i territori di rispettiva competenza, previa intesa tra le Amministrazioni interessate.

2. Le funzioni amministrative, di cui al comma 1, sono svolte nell'ambito di indirizzi generali e di coordinamento adottati dalla Giunta regionale.

3. Gli Enti delegati programmano ed attuano interventi allo scopo di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale esistente e promuovono iniziative di educazione ambientale e micologica.

4. Gli Enti delegati organizzano corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale addetto alla vigilanza.

Capo II - Autorizzazioni e limitazioni alla raccolta**Art. 3***Autorizzazione alla raccolta.*

1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.

2. Le autorizzazioni alla raccolta sono di tipo personale, turistiche, a fini scientifici e speciali:

a) l'autorizzazione personale è rilasciata dal Comune di residenza o dalla Comunità Montana di appartenenza ed è valida su tutto il territorio regionale per un periodo di sei mesi o di un anno solare indipendentemente dalla data di rilascio;

b) L'autorizzazione turistica è rilasciata dal Comune e dai soggetti diversi individuati dal Comune, essa non è rinnovabile nell'anno ed abilita alla raccolta dei funghi spontanei epigei nell'ambito del territorio del Comune che la rilascia. La validità è di uno o sette giorni (anche non consecutivi) da utilizzare, a scelta del cercatore, nell'anno solare del rilascio previa annotazione della data dei giorni prescelti prima dell'inizio della ricerca. I Comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i soggetti cui, eventualmente, delegare la funzione del rilascio;

c) L'autorizzazione a scopi scientifici è rilasciata dalla Giunta regionale per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasione di mostre o seminari o per corsi propedeutici; detta autorizzazione è gratuita, ha validità per la durata necessaria ed è rinnovabile.

d) l'autorizzazione speciale può essere rilasciata dai comuni o dalle Comunità Montane di appartenenza ai soggetti residenti singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) quali raccoglitori a scopo di lavoro o per la significativa integrazione del proprio reddito. L'autorizzazione speciale ha validità su tutto il territorio regionale per il periodo di un anno dalla data di rilascio ed è rinnovabile.

3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti 1) e 4) del precedente comma deve essere presentata dagli interessati al Comune di residenza o alla Comunità Montana di appartenenza corredata da:

a) due fotografie formato tessera;

b) attestazione di frequenza di un corso di educazione micologica della durata minima di 12 ore gestito dalle AA.SS.LL., dagli Enti locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e da Enti pubblici e privati.

Il programma del corso è unico ed è approvato dal Presidente della Giunta regionale su proposta degli Assessori competenti.

L'attestazione non è richiesta per laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia, per i micologi e per i Soci delle Associazioni micologiche

con almeno un anno di anzianità anche non continuativa per i quali l'associazione attesti l'adeguata conoscenza in campo micologico ⁽²⁾;

c) copia della ricevuta del versamento del contributo nella misura indicata all'art. 7.

4. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.

5. Ai soggetti autorizzati gli Enti competenti rilasciano un tesserino conforme al modello approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il tesserino è personale, non è cedibile, ha validità quinquennale, ed è rinnovabile.

Il titolare del tesserino in corso di validità deve provvedere al versamento del contributo indicato all'art. 7 che è soggetto a revisione annuale.

6. La Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legale alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio regionale: i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.

7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati.

8. Ai cittadini residenti nei comuni della Basilicata nessuna autorizzazione è richiesta per la raccolta dei funghi epigei spontanei effettuata nell'ambito del Comune di residenza, nei limiti e con le modalità previste dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) ⁽³⁾.

(2) Vedi, al riguardo, il [D.P.G.R. 27 febbraio 2002, n. 45](#).

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 26 novembre 2001, n. 43](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Autorizzazione alla raccolta. 1. Sul territorio regionale la raccolta dei funghi epigei è consentita, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, a chiunque ne abbia titolo o sia in possesso dell'apposito tesserino rilasciato nei limiti e con le modalità indicate nella presente legge.

2. Il permesso di raccolta è subordinato al rilascio, da parte degli Enti delegati e della Regione di un apposito tesserino conforme al modello assunto dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

3. IL tesserino è personale, rinnovabile, ed è valido sul territorio di pertinenza degli Enti che lo rilasciano. Il tesserino, accompagnato da un valido documento d'identità, va esibito su richiesta del personale di vigilanza.
4. L'età minima dei raccoglitori deve superare gli anni 14. Tuttavia la raccolta può essere effettuata anche da minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di tesserino ed il quantitativo raccolto cumulativamente non superi quello consentito alla persona autorizzata.
5. Il tesserino può essere rilasciato per periodi variabili: mensili, semestrale ed annuali.
6. La Giunta regionale, sentiti gli Enti delegati, considerate le esigenze legate alla tutela ambientale, alla razionale utilizzazione della risorsa da parte delle popolazioni montane, alla conservazione degli ecosistemi in cui avviene la raccolta, propone ogni anno mediante proprio atto al Consiglio regionale: il numero, i costi, i criteri e le modalità di rilascio del tesserino.
7. I proprietari di terreno, gli usufruttuari, i conduttori e le loro famiglie possono effettuare la raccolta senza limiti quantitativi sui terreni su cui esercitano i diritti sopra citati, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo punto.
8. Gli Enti delegati possono rilasciare tesserini speciali nelle aree montane a raccoglitori singoli o associati, che abbiano una apposita dichiarazione del Sindaco del Comune di residenza rilasciata ai sensi della [legge n. 352/1993](#), che riconosca ai soggetti di cui sopra la qualità di raccoglitori a scopo di lavoro e la significativa integrazione del proprio reddito.
9. Gli Enti delegati possono rilasciare permessi alla raccolta a cittadini di altre regioni per la durata di 30 giorni, rinnovabili, per una sola volta entro l'anno, per altri 30 giorni.».

Art. 4

Modalità di raccolta.

1. La raccolta è consentita su tutto il territorio regionale tutti i giorni della settimana da un'ora prima della levata del sole ad un'ora dopo il tramonto.
2. L'attività può essere svolta in boschi e terreni non coltivati in cui non siano segnalati divieti, in attuazione del successivo art. 6, con cartelli appositi dagli Enti delegati, dai proprietari terrieri o da chi ne avesse titolo, previa comunicazione agli Enti delegati. I cartelli di divieto dovranno essere realizzati secondo un modello autorizzato dalla Regione e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
3. Ogni persona in possesso del tesserino può raccogliere non più di 2 Kg. di funghi, fatta eccezione per i raccoglitori a scopo di lavoro in possesso del tesserino speciale ai quali è consentito un quantitativo massimo giornaliero di

Kg. 10 ⁽⁴⁾. È consentita la raccolta di un unico esemplare fungino o di funghi cresciuti in un unico cespo che ecceda il limite stabilito di Kg. 2 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

4. Per le specie *Amanita cesarea* (ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (prugnolo) è permessa la raccolta per un quantitativo non superiore a Kg. 1 a chiunque è in possesso del tesserino di autorizzazione.

5. È vietata la raccolta dell'ovulo buono (*Amanita cesarea*) allo stadio di ovulo chiuso, di porcini con cappello inferiore a 4 cm. di diametro e di prugnolo (*Calocybe gambosa*) e di gallinaccio (*Cantharellus cibarius*) con cappello inferiore a 2 cm. di diametro.

6. La raccolta va effettuata manualmente evitando di asportare, strappandolo con il fungo, il micelio sotterraneo utile all'ulteriore proliferazione di corpi fruttiferi. È fatto divieto di utilizzo di rastrelli, uncini o altri strumenti che possano in qualche modo danneggiare lo strato umifero del terreno.

7. I funghi raccolti devono essere conservati intatti in tutte le loro parti, in modo da poter essere identificati, vanno puliti sul luogo di raccolta, vanno deposti in contenitori rigidi e aerati, in modo da evitarne il danneggiamento, e consentire allo stesso tempo la disseminazione delle spore presenti sul corpo fruttifero. È severamente vietato l'uso di buste di plastica o di carta.

8. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei funghi spontanei di qualsiasi specie ⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 43*.

⁽⁵⁾ Il Commissario di Governo, nel restituire la presente legge alla Regione ha così osservato in relazione al presente comma: «... relativamente alla disposizione di cui all'art. 4, 3° comma, si richiama l'attenzione dei competenti organi regionali in sede di rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi a favore di raccoglitori a scopo di lavoro al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge quadro 352 del 1993; inoltre circa l'art. 14 le risorse rinvenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi, attesa la loro aleatorietà potrebbero non essere sufficienti a garantire agli Enti delegati all'esercizio delle funzioni amministrative l'integrale copertura degli oneri ad essi derivanti, in tal caso la Regione dovrà provvedere alle necessarie integrazioni».

⁽⁶⁾ Periodo così modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 43*.

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 26 novembre 2001, n. 43*. Il testo originario era così formulato: «8. Sono vietate la raccolta

e il danneggiamento dei funghi spontanei non commestibili ed è altresì vietata la raccolta di esemplari non completi in tutte le parti necessarie per il riconoscimento della specie.».

Art. 5

Informazione, divulgazione e formazione.

1. La Giunta regionale, al fine di garantire la salvaguardia degli ecosistemi boschivi, promuove iniziative utili a favorire la conoscenza e il rispetto di tali ecosistemi e in particolare della flora fungina.
2. A tale scopo finanzia corsi, studi, convegni e azioni di informazione e divulgazione, organizzati senza scopo di lucro da associazioni micologiche e naturalistiche aperte a tutti i cittadini interessati.
3. Gli Enti delegati provvedono, anche di concerto tra di loro e con i proventi derivanti dall'applicazione del successivo art. 14, all'allestimento e alla realizzazione di mostre o altre iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione e alla conoscenza dei funghi epigei o al finanziamento di tali manifestazioni ad associazioni micologiche e naturalistiche, dandone comunicazione alla Regione.
4. La regione provvede alla formazione di esperti micologici mediante appositi corsi di formazione.

Art. 6

Divieti alla raccolta.

1. La raccolta è vietata:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) in aree ricadenti nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e nei parchi naturali regionali, individuate dagli organismi di gestione;
 - c) nelle aree interdette dalla Giunta regionale sulla base dei criteri individuati dalla stessa per motivi selvicolturali ed ambientali;
 - d) in altre aree di elevato valore naturalistico o scientifico interdette dalla Giunta regionale su proposta degli Enti o di Organismi interessati;
 - e) sui terreni privati, previa apposizione dei cartelli indicatori di divieto sui margini dei fondi, per i quali ricorrono le condizioni del successivo art. 8, e su presentazione di una relazione tecnica, che giustifichi e garantisca il mantenimento dell'ecosistema.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo salvo che ai proprietari.

3. La Giunta regionale, su proposta degli Enti o di Organismi interessati può ulteriormente limitare o vietare la raccolta, al fine di prevenire profonde modificazioni al sistema ecologico che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante.

4. È vietato rimuovere o danneggiare i cartelli indicatori e di divieto.

Art. 7

Raccolta a scopi scientifici.

1. La Giunta regionale può rilasciare, previa valutazione, apposite autorizzazioni gratuite, in deroga alla presente legge, solo per motivi scientifici, di studio o di ricerca, in occasioni di mostre o seminari, e per corsi propedeutici.

2. Le autorizzazioni gratuite di cui al comma precedente hanno validità per la durata necessaria e documentata e sono rinnovabili.

3. Il costo dei tesserini è così determinato:

- a) autorizzazione personale; semestrale £. 50.000 = annuale £. 100.000;
- b) autorizzazione turistica: n.1 giorno £. 7.000 = n. 7 giorni £. 35.000;
- c) autorizzazione speciale: semestrale £. 100.000 = annuale £. 200.000⁽⁸⁾.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.*

Capo III - Deroga e raccolta a fini economici

Art. 8

Raccolta nei territori montani.

1. Nei soli territori montani la raccolta è regolamentata in funzione delle tradizioni, delle consuetudini e delle caratteristiche dell'economia montana locale e delle opportunità di reddito e di lavoro, che si legano alla raccolta dei funghi epigei spontanei. Pertanto le Comunità montane, le Province e gli Enti Parco, d'intesa con i Comuni territorialmente interessati e previa comunicazione alla Regione, possono individuare:

- a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
- b) aree ove sia consentita la raccolta ai residenti autorizzati in deroga ai quantitativi consentiti dalla presente legge.

2. Gli Enti possono individuare aree, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare alla osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza scientifica e alla promozione della conoscenza di specie micologiche. Tali aree devono essere individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche su terreni di proprietà privata, nonché su quelli soggetti ad uso civico.

3. Nell'individuazione delle aree, di cui al comma 1, lettera a), gli Enti delegati possono stipulare convenzioni, con i soggetti titolari di proprietà privata singola o associata, di uso civico e proprietà collettiva al fine di consentire la raccolta alle persone autorizzate.

Capo IV - Vigilanza e controllo

Art. 9

Vigilanza.

1. La vigilanza riguardante l'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri, alle Guardie venatorie, provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli Operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Aziende UU.SS.LL. avente qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie giurate rurali nominate dagli Enti delegati e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'autorizzazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie.

2. La vigilanza è esercitata anche dai dipendenti degli Enti delegati in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Capo V - Commercializzazione dei funghi freschi spontanei

Art. 10

Autorizzazione alla vendita.

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei è consentita in conformità con il [D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#).

2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha luogo la vendita, in conformità al [decreto legislativo n. 114 del 1998](#).

3. L'autorizzazione comunale è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei dall'Ispettorato micologico dell'A.S.L. competente per territorio preposto alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.

4. È consentita la commercializzazione dei funghi spontanei riportati nell'[allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#).

5. La Giunta regionale, ai sensi dell'[art. 4, comma 2, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#), può con proprio provvedimento riconoscere idonee alla

commercializzazione, in ambito locale, altre specie commestibili, dandone comunicazione al Ministero della sanità per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione, confezionamento e somministrazione delle diverse specie di funghi spontanei, oltre alle autorizzazioni richieste dalla presente normativa, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

7. La vendita dei funghi freschi coltivati, invece, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

Art. 11

Funghi secchi e conservati.

1. Con la denominazione di funghi secchi possono essere commercializzati i funghi che rispettino l'[art. 5 del D.P.R. n. 376/1995](#).

2. È consentita la vendita di funghi secchi sminuzzati purché rispondenti all'[art. 5, D.P.R. n. 376/1995](#), che presentino caratteristiche tali da permettere l'esame visivo e da consentire il riconoscimento della specie.

3. I funghi conservati possono essere commercializzati se conformi all'[art. 9 del D.P.R. n. 376/1995](#) e riconoscibili all'analisi morfo-botanica anche se sezionati.

4. L'etichettatura deve essere conforme alle disposizioni di cui all'[art. 10 del D.P.R. n. 376/1995](#).

Art. 12

Certificazione sanitarie.

1. La vendita di funghi freschi epigei spontanei è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte delle A.S.L. competenti per territorio ed ogni contenitore deve presentare:

- una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
- i funghi devono essere freschi, interi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
- un cartellino recante numerazione e specie di appartenenza, eventuali avvertenze per il consumo;
- il certificato di avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore Micologico dell'A.S.L.;
- la dichiarazione del venditore dalla quale risulti la data ed il luogo di raccolta.

2. I controlli e le prescrizioni, di cui al precedente comma, non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo.

Art. 13
Sanzioni.

1. La violazione delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 6 comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

b) da L. 50.000 a L. 150.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti senza autorizzazione;

c) da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni Kg. o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette;

d) da L. 50.000 a L. 100.000 per la contraffazione dell'autorizzazione;

e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la rimozione o il danneggiamento di cartelli o tabelle;

f) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto o/e la raccolta di funghi con contenitori o attrezzi non consentiti;

g) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni di legge.

2. La violazione delle norme contenute negli articoli 10, 11 e 12 della presente legge comporta la confisca dei beni oggetto della trasgressione ed è punita con il ritiro del tesserino e con le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita senza autorizzazione comunale;

b) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per la vendita di funghi priva di certificazione di avvenuto controllo micologico;

c) da L. 500.000 a L. 2.000.000 per tutte le altre infrazioni non sanzionate da altre leggi.

3. Alla confisca dei prodotti attende direttamente il personale addetto alla vigilanza, i prodotti confiscati vengono consegnati ad istituti di beneficenza, scuole, ospizi, ecc., o distrutti, e avendo cura di menzionare nel verbale la destinazione o la distruzione dei funghi confiscati.

4. La violazione delle norme di cui alla presente legge, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche e dalle norme generali di igiene dei

prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, comporta l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscano reato.

Art. 14

Destinazione proventi derivanti dall'applicazione della presente norma.

1. I raccoglitori sono tenuti a pagare una quota per il rilascio del tesserino a favore degli Enti preposti al rilascio dello stesso, nei termini fissati nell'art. 3 della presente legge.
2. I proventi derivanti dal rilascio dei tesserini costituiranno un fondo per gli Enti delegati.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie vanno invece versati ai Comuni nei cui territori vengono rilevate le violazioni.
4. I proventi di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituiranno un fondo che gli Enti utilizzeranno, per una quota pari all'60%, a favore di interventi di tutela e di valorizzazione dei territori, su cui si effettua la raccolta, e per coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni amministrative della presente legge ⁽⁹⁾. Il restante 40% sarà versato alla Regione Basilicata, che costituirà a sua volta un fondo per ottemperare a quanto previsto nell'art. 5 ⁽¹⁰⁾.

(9) Periodo modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 26 novembre 2001, n. 43*.

(10) Periodo modificato dall'*art. 2, comma 1, lettera d), L.R. 26 novembre 2001, n. 43*.

Cap. VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate la *legge regionale 21 giugno 1984, n. 17* e le ordinanze non conformi alla presente legge.

Art. 16

Norma finanziaria.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1998 in L. 20.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente «Fondo globale per provvedimenti in corso - Spese correnti» del Bilancio di previsione del 1998 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 5457 - settore Sviluppo delle attività produttive - Agricoltura - avente la

denominazione «Valorizzazione, raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati». Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1998 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 17

Pubblicazione.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. LAZIO 5 agosto 1998, n. 32 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 agosto 1998, n. 23, S.O. n. 2.

Capo I - Raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco.**Art. 1***Finalità.*

1. Con la presente legge la Regione disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [L. 23 agosto 1993, n. 352](#) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in conformità con quanto previsto dall'[articolo 10, quarto comma, della L. 27 dicembre 1977, n. 984](#), di altri prodotti del sottobosco, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale regionale e la salute pubblica.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. I prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge sono:

- a) funghi epigei spontanei;
- b) fragole;
- c) asparagi selvatici;
- d) bacche di mirto;
- e) bacche di ginepro;
- f) lamponi;
- g) mirtilli;
- h) corbezzoli.

Art. 3*Limiti di raccolta.*

1. La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
2. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:
 - a) Amanita caesarea (ovolo buono) cm. 4;
 - b) Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm. 4;
 - c) Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm. 4;
 - d) Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo) cm. 5;
 - e) Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;
 - f) Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm. 3.

3. I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti.
4. Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.
5. La raccolta di funghi epigei spontanei non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di cinque esemplari per singola specie o varietà.
6. Per gli altri prodotti del sottobosco, di cui all'articolo 2, è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

- | | |
|-----------------------|------------|
| a) asparagi selvatici | Kg. 1,000; |
| b) bacche di ginepro | kg. 0,200; |
| c) bacche di mirto | Kg. 0,200; |
| d) corbezzoli | Kg. 2,000; |
| e) fragole | Kg. 1,000; |
| f) lamponi | Kg. 1,000; |
| g) mirtilli | Kg. 1,000. |

Art. 4*Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei ⁽²⁾.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Provincia, che

abilita a tale attività sull'intero territorio regionale. La Provincia delega ai comuni il rilascio del tesserino ⁽³⁾.

2. Il tesserino, conforme ad un modello edito e distribuito dall'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha validità quinquennale decorrente dalla data di rilascio.

3. Il tesserino deve contenere:

a) numerazione progressiva regionale;

b) data di rilascio;

c) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore;

d) indicazione della qualifica di raccoglitore (dilettante ovvero professionale).

4. Il tesserino è personale e non cedibile e può essere rilasciato a persone non minori di anni quattordici. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino è perseguibile ai sensi di legge. In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi all'ente competente, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita alla autorità di pubblica sicurezza.

5. La domanda di rilascio del tesserino, presentata all'ente competente su apposito modulo, deve essere corredata di:

a) attestazione di frequenza di un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore svolto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (USL), dagli enti locali, dalle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e da enti pubblici o privati, sulla base di uno schema unico di programma approvato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti;

b) due foto formato tessera, di cui una autenticata;

c) copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

6. L'attestazione di frequenza di cui al comma 5, lettera a), non è richiesta per i laureati in scienze naturali, agrarie e forestali, in biologia e per i micologi.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, l'ente competente provvede al rilascio del tesserino ovvero alla comunicazione della reiezione della domanda.

8. Il tesserino è rinnovabile alla scadenza a mezzo di apposizione di visto, dietro presentazione all'ente competente di domanda, su apposito modulo, con allegata copia della ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

9. L'ente che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale di cui all'articolo 6.

10. Ciascuna Provincia determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta, salvo quanto disposto dall'articolo 6.

11. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta, purché accompagnati da persona munita di tesserino. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo procapite giornaliero di raccolta consentito.

12. Il tesserino e la ricevuta di versamento del contributo annuale di cui all'articolo 5 devono essere esibiti, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

(2) Vedi, anche, la Det. reg. 16 maggio 2016, n. G05410.

(3) Comma così modificato dall'*art. 63, L.R. 16 febbraio 2000, n. 12*.

Art. 5

Contributo annuale per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

1. I raccoglitori di funghi epigei spontanei sono tenuti al versamento, su conto corrente postale, di un contributo annuale di lire 50 mila a favore dell'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, quale rimborso per le spese sostenute dall'ente medesimo.

2. Il versamento, nonché il periodo di validità annuale del contributo di cui al comma 1, è da riferirsi alla data di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione.

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora:

a) non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno;

b) i raccoglitori di funghi epigei spontanei abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età ⁽⁴⁾.

3-bis. L'ente preposto al rilascio del tesserino regionale di autorizzazione destina le entrate di cui al comma 1, anche a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 14, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione micologica che si tengono nel proprio ambito territoriale ⁽⁵⁾.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 22, L.R. 28 aprile 2006, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto qualora non si eserciti l'attività di raccolta dei funghi durante l'anno.».

(5) Comma aggiunto dall'*art. 57, comma 1, L.R. 7 giugno 1999, n. 6*.

Art. 6

Raccoglitori professionali. Agevolazioni.

1. Ai residenti nella Regione che effettuino la raccolta di funghi epigei spontanei al fine di integrare il reddito normalmente percepito e che appartengano alle categorie di cui al comma 3 è riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina, con provvedimento da pubblicarsi sul BUR, i criteri per accertare le condizioni di interesse economico necessarie ai fini del riconoscimento della qualifica di raccoglitore professionale.

3. Le categorie di residenti alle quali può essere riconosciuta la qualifica di raccoglitore professionale sono:

a) coltivatori diretti a qualunque titolo;

b) coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agricolo-forestali.

4. Ai raccoglitori professionali sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accesso alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) deroga al limite quantitativo giornaliero, fino ad un massimo del triplo della quantità di cui all'articolo 3, comma 1;

c) esenzione dal pagamento del contributo annuale di cui all'articolo 5;

d) possibilità di costituire, subordinatamente alla autorizzazione di cui al comma 5, aree delimitate da apposite tabelle ove la raccolta dei funghi a fini economici è consentita, in via esclusiva, senza limitazioni quantitative e temporali.

5. La Provincia può autorizzare, previo parere della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessati, la costituzione delle aree di cui al comma 4, lettera d), per una quota di territorio provinciale classificato montano non superiore, in via sperimentale, al 5 per cento, dietro presentazione di domanda corredata di un piano di conduzione silvo-colturale dei terreni interessati, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. L'autorizzazione, valida per un periodo di sei anni e rinnovabile alla scadenza, è preferibilmente rilasciata ai raccoglitori professionali residenti nei Comuni in cui è localizzata l'area da delimitare per la raccolta riservata dei funghi a fini economici.

6. Per ottenere le agevolazioni di cui al comma 4, i raccoglitori professionali devono corredare la domanda di rilascio ovvero di rinnovo del tesserino regionale di autorizzazione, oltre che di quanto previsto all'articolo 4, di:

a) documentazione comprovante l'appartenenza ad una delle categorie di cui al comma 3;

b) copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

7. La Provincia, al fine di tutelare l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei nei territori classificati montani, può determinare, previo parere dei Comuni e delle Comunità montane interessati, le zone ricomprese in detti territori ove la raccolta è consentita ai soli residenti con le agevolazioni di cui al comma 4, lettere b) e c).

Art. 7

Autorizzazioni straordinarie.

1. Ai residenti nella Regione sprovvisti del tesserino regionale di autorizzazione sono rilasciate, a richiesta, dall'ente competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, autorizzazioni straordinarie nominative, gratuite e giornaliera, in numero non superiore a cinque per ciascun anno solare, valide per la raccolta di funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale esclusivamente in compagnia di soggetti muniti di tesserino.

2. I residenti in altre Regioni possono richiedere, un'autorizzazione annuale valida per la raccolta dei funghi epigei spontanei sull'intero territorio regionale. Per ottenere l'autorizzazione di cui al presente comma, deve essere presentata apposita domanda, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4, comma 5, ad una delle amministrazioni provinciali della Regione ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 57, comma 2, L.R. 7 giugno 1999, n. 6.*

Art. 8*Autorizzazioni speciali.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, per comprovati motivi scientifici o didattici, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, può rilasciare autorizzazioni speciali nominative, a titolo gratuito, valedoli su tutto il territorio regionale, per la raccolta di funghi epigei spontanei. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili. Nelle zone ricadenti in parchi e riserve naturali l'autorizzazione è rilasciata dall'ente gestore, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12.
2. Le autorizzazioni speciali di cui al comma 1 possono essere rilasciate ad associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, ad aziende USL e ad istituti scolastici ed organismi scientifici, in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico.
3. Per ottenere il rilascio delle autorizzazioni speciali i soggetti di cui al comma 2 devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, ovvero all'ente di gestione del parco o della riserva naturale, apposita domanda corredata da un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.
4. Alla fine di ogni anno i soggetti beneficiari delle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo devono documentare le attività e gli studi effettuati.
5. Le autorizzazioni speciali di cui al presente articolo possono essere revocate dallo stesso organo che le ha rilasciate in caso di accertata irregolarità.

Art. 9*Modalità di raccolta.*

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
3. È vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili.
4. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica per tutti i prodotti del sottobosco.

5. È vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10

Divieti di raccolta.

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:

a) nelle riserve naturali integrali regionali;

b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare valore naturalistico o scientifico;

d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 11

Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su richiesta delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, può disporre limitazioni temporali, per periodi definiti e consecutivi, alla raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema modificazioni sfavorevoli dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti biologici tra le diverse componenti floristiche del sistema interessato.

2. La Giunta regionale può vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, su segnalazione degli enti locali, degli istituti scientifici universitari e delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

Art. 12*Commissione tecnico-consultiva.*

1. È istituita una commissione tecnico-consultiva per la tutela dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o un suo delegato, che la presiede;

b) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, o un suo delegato;

c) due docenti universitari esperti in materie naturalistiche e forestali;

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti delle associazioni micologiche di rilevanza regionale;

f) due responsabili degli ispettorati micologici di cui all'articolo 13.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere d) ed e), è effettuata sulla base di una terna di nominativi designati, entro quindici giorni dalla richiesta, da ciascuna delle organizzazioni ed associazioni interessate.

3. La commissione:

a) formula proposte ed esprime pareri in merito alle competenze di cui alla presente legge;

b) formula proposte ed esprime pareri in ordine a specifiche iniziative regionali di ricerca, studio ed informazione inerenti i prodotti disciplinati dalla presente legge;

c) elabora ogni anno la rilevazione statistica ed il monitoraggio sullo stato dei prodotti del sottobosco disciplinati dalla presente legge, avvalendosi dei settori dell'amministrazione regionale competenti in materia di agricoltura.

Art. 13*Ispettorati micologici.*

1. Presso ogni azienda SUL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l'altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.

2. Gli ispettorati micologici sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle aziende USL.

3. Gli ispettorati micologici possono avvalersi, tramite apposita convenzione, ed escludendo in ogni caso l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento delle specie fungine destinate all'autoconsumo e per altre attività.

Art. 14

Corsi di formazione.

1. Le Province, i Comuni, le Comunità montane, le aziende USL, le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale e gli enti pubblici o privati organizzano e svolgono, nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, corsi di formazione micologica finalizzati al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a), ovvero corsi per il conseguimento dell'attestato di micologo secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686, anche in vista della assegnazione di personale agli ispettorati micologici.

Art. 15

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate volontarie, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, ed essere riconosciute dal Prefetto competente per territorio.

3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

Art. 16

Sanzioni.

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 100 mila a lire 200 mila per chi:

1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all'articolo 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all'articolo 3;

b) da lire 100 mila a lire 300 mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 10;

2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11;

3) esercita la raccolta dei funghi nelle aree riservate ai sensi dell'articolo 6, comma 5;

c) da lire 200 mila a lire 600 mila per chi:

1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione;

2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell'articolo 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all'articolo 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione;

d) da lire 50 mila a lire 100 mila per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate.

2. La mancata od inadeguata applicazione del piano di conduzione di cui all'articolo 6, comma 5, la cessione o l'affitto comunque denominati dell'area tabellata a raccolta riservata od il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 600 mila a lire 1 milione 200 mila e la revoca dell'autorizzazione medesima.

3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime.

4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lettera c), nn. 2 e 3, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella [L. 24 novembre 1981, n. 689](#) e nella [L.R. 5 luglio 1994, n. 30](#).
6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lettera c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione.

Capo II - Commercializzazione dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco.

Art. 17

Commercializzazione dei funghi epigei spontanei.

1. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate a seguito di superamento di esame-colloquio da sostenersi presso i competenti servizi delle aziende, USL.
2. La vendita dei funghi epigei freschi spontanei è inoltre soggetta a certificazione sanitaria, rilasciata dai competenti ispettorati micologici di cui all'articolo 13, che deve, tra l'altro, indicare provenienza, specie e quantitativo in peso dei funghi oggetto del controllo.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione, che deve contenere una sola specie fungina, ed accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi devono essere presentati al controllo a singolo strato, suddivisi per specie e in apposti imballaggi da destinare alla vendita.
5. La Giunta regionale, ai sensi dell'[articolo 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#), con apposito provvedimento può integrare l'elenco delle specie fungine riconosciute idonee alla commercializzazione di cui all'allegato 1 del D.P.R. medesimo.
6. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano le norme di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995](#).

Art. 18

Commercializzazione degli altri prodotti del sottobosco.

1. La commercializzazione dei prodotti del sottobosco, diversi dai funghi epigei spontanei, disciplinati dalla presente legge è regolata dalle disposizioni di cui

alla [L. 30 aprile 1962, n. 283](#) e successive integrazioni e modificazioni, ed al D.L. 27 gennaio 1992, n. 109.

Capo III - Disposizioni finali.

Art. 19

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1998, la spesa di lire 50 milioni.

2. La spesa di lire 50 milioni di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 1998 viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione regionale:

cap. 21175	«Spese per l'istituzione e per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all' articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1998 » per lire 25 milioni;
cap. 24241	«Spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dall' articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1998 » per lire 25 milioni.

3. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per l'anno 1998 si provvede con la riduzione di pari importo del capitolo di spesa n. 21349 (Spesa per l'attuazione di interventi promozionali finalizzati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Lazio) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

4. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 1998 viene istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione:

cap. 02120	«Proventi delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco».
------------	--

5. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le entrate di cui al comma 4 sono utilizzate anche per l'attuazione di interventi di tutela del patrimonio boschivo e forestale.

6. Per gli anni finanziari successivi al 1998 si provvede con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 20

Abrogazione.

1. La [L.R. 11 settembre 1989, n. 58](#) è abrogata.

Art. 21

Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, inerenti alla obbligatorietà del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1 gennaio del 2000. Relativamente ai tesserini

rilasciati nel corso dell'anno 1999, la data di rilascio e la decorrenza del periodo di validità del contributo annuale versato di cui all'articolo 5, sono da riferirsi alla data del 1° gennaio 2000 ⁽⁷⁾.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già frequentato un corso di formazione micologica della durata minima di dodici ore possono, ai fini del rilascio del tesserino regionale di autorizzazione, esibire la relativa attestazione.

3. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, verifica, sentite le Province ed acquisito il parere della commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 12, la congruità del limite territoriale percentuale di cui all'articolo 6, comma 5, e provvede all'eventuale rideterminazione.

(7) Comma così sostituito dall'*art. 57, comma 3, L.R. 7 giugno 1999, n. 6*. Il testo originario era il seguente: «1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla necessità del tesserino regionale di autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999».

L.R. VENETO 19 agosto 1996, n. 23 ⁽¹⁾.**Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 23 agosto 1996, n. 76.

(2) Vedi anche, l'art. 141, *L.R. 13 aprile 2001, n. 11* e il D.Dirig. 18 aprile 2003, n. 457.

TITOLO I**Finalità****Art. 1***Finalità.*

1. La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla *legge 23 agosto 1993, n. 352*, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale anche in conformità, per le zone montane, a quanto previsto dalla *legge 31 gennaio 1994, n. 97*.

TITOLO II**Raccolta dei funghi****Capo I - Autorizzazione e limiti alla raccolta****Art. 2***Titolo per la raccolta ⁽³⁾.*

1. Costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare nei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 16:

a) dalle comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza nonché nei comuni parzialmente montani;

b) dalle province per la restante parte del territorio regionale, salvo quanto previsto dalle successive lettere c), d) ed e);

c) dagli enti gestori, nei territori appartenenti al demanio regionale;

d) dall'ente gestore del parco, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, limitatamente alle zone appositamente individuate dallo strumento di

pianificazione ambientale; nei territori dei parchi naturali nazionali, insistenti sul territorio regionale, trova applicazione la regolamentazione del rispettivo ente gestore;

e) dal presidente della regola nel territorio regoliero.

2. La ricevuta del versamento, accompagnata da documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

3. Sono esentati dal titolo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui al comma 1 possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

4. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

5. Gli enti di cui al comma 1 determinano su base annua:

a) le giornate nelle quali è consentita la raccolta, da comunicare alla Giunta regionale e fatte salve le limitazioni temporali di cui all'articolo 6;

b) le categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento, oltre a quelle previste dal comma 3.

6. Nell'ambito della disciplina dei divieti di raccolta di cui all'articolo 5, gli enti di cui al comma 1 possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

(3) Il presente articolo, già modificato dall'art. 27, primo e secondo comma, [L.R. 12 settembre 1997, n. 37](#) e dall'art. 5, [L.R. 25 febbraio 2005, n. 5](#), è stato poi così sostituito dall'art. 1, [L.R. 31 gennaio 2012, n. 7](#) (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 9, comma 2, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Autorizzazione alla raccolta. 1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio:

a) di una autorizzazione, sotto forma di apposito tesserino, il cui modello è approvato dalla Giunta regionale, avente validità su tutto il territorio regionale;

b) del permesso di cui al comma 5 che consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciato.

2. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza, e nei Comuni parzialmente montani; le Province per il rimanente territorio, sono delegate a rilasciare il tesserino ed il permesso di cui al comma 1, salvo quanto previsto ai commi 7 e 9.

3. (comma abrogato dall'*art. 27, primo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37*).

4. (comma abrogato dall'*art. 27, primo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37*).

5. Le Comunità montane e le Province determinano su base annua:

a) il numero massimo di permessi differenziati in giornalieri, settimanali, mensili ed annuali da rilasciare ai soggetti in possesso del tesserino regionale, in relazione all'estensione ed alla qualità del territorio, nonché al numero degli abitanti;

b) i soggetti abilitati alla distribuzione dei permessi in ogni Comune.

6. La Giunta regionale determina, sentite le Province e le Comunità montane, le giornate nelle quali è consentita la raccolta.

7. Nei territori appartenenti al demanio regionale, il permesso è rilasciato dall'ente gestore. Annualmente, la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo dei permessi da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 10.

7-bis. Nel territorio appartenente alle Regole il permesso è rilasciato dal Presidente della Regola o da un suo delegato che comunica annualmente alla Giunta regionale il numero massimo di permessi da rilasciare.

8. Sono esentati dal tesserino e dal permesso i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà, oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, nei territori ricadenti nei parchi naturali regionali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.».

Art. 2-bis
Famiglie regoliere ⁽⁴⁾.

[1. I regolieri e gli appartenenti alle regole hanno il diritto di raccolta dei funghi epigei, senza alcuna limitazione di confini e termini tra regola e regola, su autorizzazione del capo regola competente, percorrendo l'intera proprietà regoliera].

(4) Articolo aggiunto dall'art. 27, terzo comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37, poi abrogato dall'art. 2, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.

Art. 3
Limiti di raccolta.

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie ⁽⁵⁾:

- a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
- f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- h) CLITOCYBE GEOTROPA;
- i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
- l) POLYPORUS poes caprae;
- m) TRICHOLOMA gruppo terreum (Morette);
- n) RUSSULA VIRESCENS (Verdone).

2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
 3. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
 4. Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
 5. È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
 6. Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.
-

(5) Alinea così modificato dall'art. 3, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7.

Art. 4

Modalità di raccolta.

1. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
2. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
3. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.
4. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352*.
5. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5

Divieti di raccolta.

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

1-bis. Nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi ⁽⁶⁾.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 12, L.R. 25 luglio 2008, n. 9*.

Art. 6

Limitazioni temporali.

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui all'articolo 2 o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco ⁽⁷⁾.

2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta degli enti di cui all'articolo 2 ⁽⁸⁾.

(7) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7*.

(8) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 2, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7*.

Art. 7*Corsi didattici.*

1. Ai sensi dell'*articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352*, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Capo II - D deroghe e raccolta a fini economici**Art. 8***Autorizzazione speciale ⁽⁹⁾.*

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare una speciale autorizzazione nominativa a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche, docenti di scuole di ogni ordine e grado, valevole su tutto o parte del territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico, nonché agli Ispettori micologici dipendenti dalle ULSS per studi e ricerche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale autorizzazione ha validità per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovabile.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e gli studi effettuati.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere revocata dal medesimo organo che l'ha rilasciata, per eventuali irregolarità commesse dal titolare della autorizzazione medesima.

(9) Vedi, anche, il D.Dirig. 18 aprile 2003, n. 458, il D.Dirig. 30 giugno 2003, n. 819 e il D.Dirig. 30 giugno 2003, n. 820.

Art. 9*D deroghe per le zone montane.*

1. Le Comunità montane, nei territori di competenza, sono delegate, su proposta dei Comuni, ad individuare apposite zone, da tabellarsi, ove i

residenti possono effettuare la raccolta in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3 medesimo.

Art. 10

Agevolazioni alla raccolta.

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 3.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

Art. 11

Commercializzazione ⁽¹⁰⁾.

1. L'autorizzazione comunale alla vendita dei funghi freschi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli [articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#) è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate.

2. Alla vendita dei funghi freschi spontanei e porcini secchi sfusi può essere adibito un istitore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 1; in questo caso alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture territoriali competenti al riconoscimento dell'idoneità di cui al comma 1 e stabilisce le relative modalità.

4. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende ULSS, secondo le modalità esecutive di attuazione stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, lettera g), dello Statuto.

4-bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo", e iscritti nell'apposito registro nazionale ⁽¹¹⁾.

5. Per quanto non previsto nel presente Titolo, valgono le norme del *D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376*.

(10) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 14 maggio 2015, n. 790*.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 19 marzo 2013, n. 2*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 13 della stessa legge*).

TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

Art. 12

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle guardie giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'*articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53* e dall'*articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42* ⁽¹²⁾.

1-bis. Ai sensi del primo comma dell'*articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53*, i regolieri e gli aventi diritto di uso civico, ove in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", possono svolgere attività di vigilanza di cui al comma 1 ⁽¹³⁾.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

(12) Comma così modificato dall'*art. 5, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7*.

(13) Comma aggiunto dall'*art. 13, L.R. 25 luglio 2008, n. 9*.

Art. 13*Sanzioni amministrative* ⁽¹⁴⁾.

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo di cui all'articolo 2;

b) da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 lettera a) o in violazione delle limitazioni temporali disposte ai sensi dell'articolo 6;

c) euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1;

d) euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1 per la specie armillaria mellea (chiodini);

e) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;

f) da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4;

g) da euro 78,00 a euro 156,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 2, comma 6 e di cui all'articolo 5.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto sul posto innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, a enti o istituti di beneficenza.

3. In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

4. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili.

6. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale" e la [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.

(14) Il presente articolo, già modificato dall'[art. 27, quarto comma, L.R. 12 settembre 1997, n. 37](#), poi sostituito dall'[art. 14, L.R. 25 luglio 2008, n. 9](#), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 6, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Sanzioni amministrative. 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza aver conseguito la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) da euro 26,00 a euro 52,00 per chi esercita la raccolta di funghi senza aver ottenuto il permesso previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), o in giornate nelle quali la raccolta non è comunque consentita;

c) da euro 26,00 a euro 52,00 per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita dall'articolo 3, comma 1;

d) da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 3, commi 3, 4 e 5;

e) da euro 26,00 a euro 52,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni previste all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, e 5;

f) da euro 26,00 a euro 52,00 per la raccolta in zone di divieto di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis, 2, e 3.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

3. Nei casi di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene immediatamente revocata e può essere successivamente rilasciata solo dopo cinque anni dalla revoca.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni della presente legge sono tra loro cumulabili; non sono cumulabili

le sanzioni previste al comma 1 lettera a) con quelle previste al comma 1, lettera b).

5. Per l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge e per l'irrogazione e l'introito delle relative sanzioni trovano applicazione la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale" e la [legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10](#) "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e loro successive modificazioni.».

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 14

Istituzione Ispettorati micologici.

1. Presso ogni Unità locale socio sanitaria è istituito, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio sanitarie medesime.

Art. 15

Disposizioni esecutive di attuazione.

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge ⁽¹⁵⁾.

(15) Comma così modificato dall'art. 7, [L.R. 31 gennaio 2012, n. 7](#).

Art. 16

Introiti ⁽¹⁶⁾.

1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge sono corrisposte agli enti di cui all'articolo 2 nel cui territorio è commessa la violazione per una quota non inferiore al 70 per cento e sono destinate per la restante quota a coprire i costi sostenuti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 introitano le somme di cui al presente articolo, le destinano per interventi di tutela e salvaguardia del territorio e trasmettono alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul loro utilizzo.

(16) Il presente articolo, già modificato dall'art. 15, L.R. 25 luglio 2008, n. 9, è stato poi così sostituito dall'art. 8, L.R. 31 gennaio 2012, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16. Introiti. 1. I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio del permesso, di un contributo variabile da lire 5.000 a lire 150.000.

2. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dal rilascio dei permessi devono essere utilizzati per una quota non inferiore al settanta per cento a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 7 e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli enti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge.

2-bis. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate per violazioni accertate sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, per la parte eccedente i costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, sono destinati al miglioramento dei beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio delle regole e delle amministrazioni separate dei beni di uso civico.

3. Le Comunità montane e le Province possono determinare l'esenzione, per i residenti, dal pagamento del contributo di cui al comma 1.».

Art. 17 *Abrogazione.*

1. Sono abrogati:

- a) la *legge regionale 15 novembre 1994, n. 66*;
- b) l'*articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6*.

Art. 18 *Norma transitoria.*

1. Le disposizioni di cui al Titolo II si applicano a partire dal 31 marzo 1997 ⁽¹⁷⁾.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, si applicano a partire dal 31 marzo 1999 ⁽¹⁸⁾.

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la raccolta dei funghi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge regionale 15 novembre 1994, n. 66* e successive modifiche.

(17) Comma così modificato dall'*art. 42, primo comma, L.R. 30 gennaio 1997, n. 6*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 42, secondo comma, L.R. 30 gennaio 1997, n. 6*, e poi così modificato dall'*art. 39, L.R. 3 febbraio 1998, n. 3*.

L.R. EMILIA ROMAGNA 2 aprile 1996, n. 6 ⁽¹⁾.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 5 aprile 1996, n. 35.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 maggio 1997, n. 811](#) e la Det. reg. 15 febbraio 2013, n. 1227.

TITOLO I**Finalità****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 23 agosto 1993, n. 352](#) e successive modifiche ed integrazioni, dalla [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) e dalla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#), disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.

TITOLO II**Raccolta dei funghi****Capo I - Principi generali****Art. 2***Definizioni.*

1. Ai sensi del presente Titolo si intendono:

a) per "Enti competenti", gli Enti che esercitano le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai sensi dell'articolo 3;

b) per "raccolta", quando non diversamente specificato la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili;

c) per "territorio montano", quello compreso nelle comunità montane istituite ai sensi della [L.R. 5 gennaio 1993, n. 1](#) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

Esercizio delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei sono delegate alle Comunità Montane per i territori montani, alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti di gestione per i territori istituiti a parco.

2. Le funzioni amministrative di cui al presente Titolo sono esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'[art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6](#).

3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva.

4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e micologica rivolte ai raccoglitori.

5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile. A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste, naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta.

TITOLO II

Raccolta dei funghi

Capo II - Autorizzazione e limiti alla raccolta

Art. 4

Autorizzazione alla raccolta.

1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia ottenuto l'autorizzazione.

2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi e dei centri di assistenza agricola (CAA) operanti nel territorio regionale ⁽³⁾.

3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio di rispettiva competenza.
4. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da rilasciarsi anno per anno.
6. L'autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli Enti competenti.
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
 - a) giornaliero;
 - b) settimanale;
 - c) mensile;
 - d) semestrale.

I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente dagli Enti competenti.

8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il trenta per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli Enti competenti.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

Art. 5

Limiti alla raccolta.

1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie *Amanita Caesarea* (Ovulo buono) e *Calocybe gambosa* (Prugnolo); se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.

2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso.
3. È vietata altresì la raccolta di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
4. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.

Art. 6

Modalità della raccolta.

1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
4. È vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
5. È vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei spontanei di qualsiasi specie.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed aerati.

Art. 7

Raccolta nelle aree protette.

1. La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali.

2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.

3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.

4. La raccolta è altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione.

Art. 8

Divieti alla raccolta.

1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, possono interdire la raccolta:

a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;

b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.

2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, può:

a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico;

b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.

TITOLO II

Raccolta dei funghi

Capo III - Deroghe e raccolta a fini economici

Art. 9

Raccolta nei territori montani.

1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:

a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;

b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.

2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione, denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in quelli soggetti ad uso civico.

3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, consorzi costituiti ai sensi dell'*art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30*, proprietà collettive quali comunali, comunelli e altre forme simili o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuti sono inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.

4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.

5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata, singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.

Art. 10 *Agevolazioni.*

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunelli e le altre forme simili, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni e dei centri di assistenza agricola (CAA), un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 2, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

Art. 11*Raccolta a fini economici.*

1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui all'Allegato 1.
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema. Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
4. Non è ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o affitto del terreno tabellato.
5. Nelle aree tabellate è sempre consentito il transito su sentieri, percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di passaggio.
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 12*Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche.*

- [1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto di raccolta ed i relativi quantitativi] ⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'art. 10, comma 3, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

TITOLO II

Raccolta dei funghi

Capo IV - Sanzioni

Art. 13

Fattispecie sanzionatorie.

1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 Euro a 154 Euro oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera ⁽⁶⁾;

b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 Euro a 30 Euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona ⁽⁷⁾;

c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 Euro a 15 Euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla contestazione ⁽⁸⁾;

d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od alterata: da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali ⁽⁹⁾;

e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da da 6 Euro a 30 Euro ⁽¹⁰⁾;

f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 Euro a 154 Euro ⁽¹¹⁾;

g) raccolta dall'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2; da 12 Euro a 77 Euro ⁽¹²⁾;

h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 Euro a 30 Euro ⁽¹³⁾.

2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro ⁽¹⁴⁾.

3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 51 Euro a 309 Euro, salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree protette ⁽¹⁵⁾.

4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 Euro a 154 Euro ⁽¹⁶⁾.

5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione, la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 309 Euro a 619 Euro ⁽¹⁷⁾.

(6) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(7) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera a), [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(8) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(9) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(10) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera a), [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(11) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(12) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(13) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera a), [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(14) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(15) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(16) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, [L.R. 13 novembre 2001, n. 38](#), a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 14

Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio ove l'illecito è stato commesso.
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza.
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti violazioni:
 - a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
 - b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite nell'articolo 6;
 - c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette dei parchi regionali.
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta la revoca dell'autorizzazione medesima.
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) e alla [L.R. 28 aprile 1984, n. 21](#).

TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

Capo I - Lavorazione e vendita dei funghi

Art. 15*Vendita di funghi freschi spontanei* ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.
2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Vendita di funghi freschi spontanei. 1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della *legge 11 giugno 1971, n. 426* o della *legge 28 marzo 1991, n. 112* limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal *D.M. 4 agosto 1988, n. 375* che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.

2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità sanitaria locale alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.».

(19) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 2033](#).

Art. 16

Vendita di funghi freschi coltivati ⁽²⁰⁾.

1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.

(20) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L.R. 11 novembre 2011, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Vendita di funghi freschi coltivati. 1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.».

Art. 17

Certificazione sanitaria.

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'[art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376](#), è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'Allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi ⁽²¹⁾.

1-bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del [D.M. 29 novembre 1996, n. 686](#) del Ministro della Sanità (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale ⁽²²⁾.

1-ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità [D.M. n. 686 del 1996](#) e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali ⁽²³⁾.

2. La certificazione deve indicare ⁽²⁴⁾:

- a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;

b) eventuali istruzioni per il consumo;

c) la data della visita di controllo sanitario;

d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina ⁽²⁵⁾.

Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione. L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo ⁽²⁶⁾.

4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.

5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale potrà essere integrato l'Allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate ⁽²⁷⁾.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.

(21) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

(22) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

(23) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

(24) Alinea così modificato dall'*art. 5, comma 3, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 4, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*. Il testo originario era così formulato: «d) la firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione.».

(26) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 5, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

(27) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 6, L.R. 11 novembre 2011, n. 15](#).

Art. 18

Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati ⁽²⁸⁾.

1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376](#) (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995](#) ed essere confezionati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto.

(28) Articolo così sostituito dall'[art. 6, L.R. 11 novembre 2011, n. 15](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 18. Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati. 1. La vendita di funghi secchi di cui all'[art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995](#), di funghi conservati di cui all'Allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della [legge n. 426 del 1971](#) o della [legge n. 112 del 1991](#), limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal [D.M. 4 agosto 1988, n. 375](#).

2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 della presente legge.

3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'[art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995](#) ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato D.P.R.».

Art. 19

Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati.

1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla [legge 30 aprile 1962, n. 283](#), devono possedere i requisiti prescritti dagli art. 9 e 10 del [D.P.R.](#)

n. 376 del 1995 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'Allegato II del *D.P.R. n. 376 del 1995*.

TITOLO III

Commercializzazione dei funghi

Capo II - Sanzioni

Art. 20

Sanzioni.

1. La violazione delle norme di cui al presente Titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032 Euro ⁽²⁹⁾.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'*art. 6 del D.P.R. n. 376 del 1995* è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516 Euro ⁽³⁰⁾.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'*art. 17* prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

⁽²⁹⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 5* della stessa legge.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 5* della stessa legge.

TITOLO IV

Vigilanza, prevenzione e controllo

Art. 21

Vigilanza.

1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso

dell'approvazione prefettizia, alle Guardie ecologiche volontarie di cui alla [L.R. 3 luglio 1989, n. 23](#), nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.

3. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità Montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

Art. 22

Compiti di prevenzione e controllo.

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità sanitaria locale istituisce l'Ispettorato micologico ⁽³¹⁾.

2. Le Aziende Unità sanitarie locali sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende Unità sanitarie locali individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.

3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.

4. L'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.

5. Le Aziende Unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.

6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.

6-bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie ⁽³²⁾.

(31) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

(32) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 2, L.R. 11 novembre 2011, n. 15*.

TITOLO V

Norme promozionali e finanziarie

Art. 23

Attività educative e promozionali.

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.

2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.

Art. 24

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il Cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'*art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31*.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 25

Abrogazioni.

1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma dell'*articolo 10 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2*.

Allegato 1 - Funghi spontanei

1) Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)

2) Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)

- 3) *Agaricus bitorquis* (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)
- 4) *Agaricus campestris* (Prataiolo)
- 5) *Amanita caesarea* (Ovulo buono)
- 6) *Armillaria mellea* (Chiodino, famigliola buona)
- 7) *Armillaria tabescens* (Chiodino senza anello, famigliola priva di anello)
- 8) *Auricularia auricula-judae* (Orecchietta di Giuda)
- 9) *Boletus edulis* e relativo gruppo (Porcino)
- 10) *Boletus granulatus* (Pinarello, pinarolo)
- 11) *Boletus impolitus* (Boleto)
- 12) *Boletus luteus* (Boleto giallo)
- 13) *Boletus regius* (Boleto reale)
- 14) *Cantharellus* (*cibarius*, *lutescens*, *tubaeformis*) (Gallinaccio, finferlo, galletto)
- 15) *Clitocybe geotropa* (Agarico geotroppo)
- 16) *Clitocybe gigantea* (Agarico gigante)
- 17) *Cortinarius praestans* (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
- 18) *Craterellus cornucopioides* (Trombetta dei morti)
- 19) *Hydnum repandum* (Steccherino dorato)
- 20) *Lactarius deliciosus* e relativo gruppo (Lattario delizioso)
- 21) *Leccinum* (tutte le specie) (Leccino, porcino)
- 22) *Macrolepiota procera* (Mazza di tamburo)
- 23) *Marasmius oreades* (Gambe secche)
- 24) *Morchella* (tutte le specie) (Spugnola)
- 25) *Pleurotus cornucopiae* (Pleuroto dell'abbondanza)
- 26) *Pleurotus eryngii* (Fungo della ferula)

- 27) *Pleurotus ostreatus* (Gelone, orecchione)
- 28) *Pholiota aegerita* (Pioppino, piopparello)
- 29) *Pholiota mutabilis* (Agarico mutevole)
- 30) *Russula aurata* (Colombina dorata)
- 31) *Russula cyanoxantha* (Colombina maggiore)
- 32) *Russula vesca* (Russola edule)
- 33) *Russula virescens* (Colombina verde)
- 34) *Tricholoma columbetta* (Colombetta)
- 35) *Tricholoma equestre* (Agarico, tricoloma equestre)
- 36) *Tricholoma georgii* o *Calocybe gambosa* (Prugnolo, fungo di San Giorgio, maggiolino)
- 37) *Tricholoma imbricatum* (Tricoloma embricato)
- 38) *Tricholoma portentoso* (Agarico, tricoloma portentoso)
- 39) *Tricholoma terreum* (Moretta).